
DIREZIONE GENERALE

Via Salandra, 13 – 00187 Roma
Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.770

Prot. DGU.2011.101

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li.16/09/11

- All' **Organismo pagatore AGEA**
SEDE
- All' **A.G.R.E.A.**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 Bologna
- All' **A.P.PAG.**
Via Trener, 3
38014 Trento
- All' **A.R.C.E.A.**
Via E. Molè
88100 Catanzaro
- All' **A.R.P.E.A.**
Via Bogino, 23
10100 Torino
- All' **A.R.T.E.A.**
Via S. Donato, 42/1
50127 Firenze
- All' **A.V.E.P.A.**
Via N. Tommaseo, 67
35131 Padova
- All' **Organismo Pagatore della
Regione Lombardia**
Dir. Centrale Progr.ne Integrata
Via Fabio Filzi, 22 - Palazzo Pirelli
20124 Milano
- All' **O.P.P.A.B.**
Via F. Crispi, 15
39100 Bolzano
- All' **Ente Nazionale Risi**
Piazza Pio XI, 1
20123 Milano

- E p.c.
- Al **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali**
 - Dipartimento delle Politiche dello Sviluppo
 - Segreteria Tecnica
 Via XX Settembre, 20
 00186 Roma
- Al **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**
 - Direzione per la Protezione della Natura
 - Direzione per la Qualità della Vita
 - Divisione I
 Via Capitan Bavastro, 174
 00154 Roma
- Al **Ministero della Salute**
 - Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
 - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario
 - Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
 Piazza G. Marconi, 25
 00144 Roma
- Alla **Regione Puglia**
 Assessorato alle risorse agroalimentari
 Coordinamento Commissione Politiche agricole
 Lungomare N. Sauro, 45/47
 71100 BARI
- Al **CAA – Coldiretti s.r.l.**
 Via XXIV Maggio, 43
 00187 ROMA
- Al **CAA – Confagricoltura s.r.l.**
 Corso Vittorio Emanuele II, 101
 00185 ROMA
- Al **CAA – CIA s.r.l.**

Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA

Al **CAA – Copagri s.r.l.**
Via Isonzo, 34
00198 ROMA

Al **Coord.to CAA/CAALPA**
Via L. Serra, 37
00153 ROMA

Al **Coord.to CAA c/o AIPO**
Via Alberico II, 35
00186 ROMA

Oggetto: Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità.
Anno 2011

A) PREMESSA

Regolamentazione comunitaria

Il Regolamento (CE) n. 73/2009, che abroga il Reg. CE 1782/2003, stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

Detto regolamento conferma, tra l'altro, che il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, ambiente e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, compresi quelli non più destinati a fini produttivi, sia condizione necessaria per il completo pagamento degli aiuti diretti alle aziende agricole.

Tali obblighi si applicano, limitatamente allo svolgimento dell'attività agricola e zootecnica od alla superficie agricola dell'azienda, ad ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti (vedi art. 4 comma 2, Reg. (CE) 73/2009).

Il Reg. (CE) 1698/2005, come modificato dal Reg. (CE) 74/2009, afferma che anche le aziende beneficiarie delle indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v), sono soggette ad i medesimi obblighi di condizionalità. Tali obblighi non si applicano alle attività non agricole aziendali ed ai terreni non agricoli per i quali non è chiesto un sostegno a norma dei punti dell'art. 36 sopra citati.

Lo stesso Regolamento, agli artt. 39, paragrafo 3, e 51, paragrafo 1, introduce, per le aziende che presentino domande di pagamenti ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto iv) nell'ambito dello Sviluppo Rurale (misure agro ambientali), l'obbligo aggiuntivo del rispetto dei cosiddetti Requisiti Minimi, relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Il Reg. (CE) 1234/2007, estende gli obblighi di condizionalità anche agli agricoltori che percepiscano aiuti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione dei vigneti, l'estirpazione dei vigneti o la vendemmia verde.

Tali obblighi si estendono:

- per i tre anni successivi alla riscossione dei pagamenti per la ristrutturazione ed estirpazione dei vigneti;
 - all'anno di riscossione del pagamento nel caso della vendemmia verde
- e si applicano limitatamente allo svolgimento dell'attività agricola e zootecnica od alla superficie agricola dell'azienda, ad ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti (vedi art. 4 comma 2, Reg. (CE) 73/2009).

Il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità comporta la riduzione o l'esclusione dai pagamenti degli aiuti di cui ai regimi evidenziati più sopra in danno dell'agricoltore inadempiente ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 23 e 24 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Le modalità di applicazione degli obblighi di condizionalità sono disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione e s.m.i. e dal Reg. 65/2011, che sostituisce il Reg. 1975/2006.

Recepimento nazionale e regionale

In tale contesto normativo comunitario, il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, all'articolo 5, stabilisce che le norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalità siano definite con apposito Decreto Ministeriale e che l'Agea è responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli previsti dal Regolamento (CE) n. 1122/09.

L'elenco degli obblighi è contenuto nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125, del 22 dicembre 2009, modificato dal DM 10346 del 13 maggio 2011, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 176 del 30/07/2011, "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", che unifica il quadro normativo di applicazione della condizionalità.

Il testo consolidato del DM 30125/2009, così come modificato dal DM 10346/2011, è consultabile sul sito web:

<http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/280>

ove è anche disponibile una raccolta delle disposizioni legislative nazionali e regionali inerenti la condizionalità.

In relazione alla condizionalità, il DM 30125/2009 e s.m.i. contiene i seguenti allegati:

- a) Allegato 1, recante l'elenco dei Criteri di Gestione Obbligatoria (art. 5 Reg. (CE) 73/2009 e allegato II) e gli impegni aziendali corrispondenti;
- b) Allegato 2, recante l'elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (art. 6 Reg. (CE) 73/2009 e allegato III) e gli impegni aziendali corrispondenti;
- c) Allegato 3, recante i casi di esclusione per violazioni intenzionali di un impegno pertinente di condizionalità che si riferisce ad un particolare regime di aiuto diretto della PAC (art. 72 (2) Reg. (CE) 1122/2009);
- d) Allegato 4, recante modalità di calcolo delle riduzioni derivanti dalla condizionalità (artt. 23 e 24 Reg. CE 73/2009 e artt. 70, 71 e 72. Reg. CE 1122/09);
- e) Allegato 5, tabella di applicazione delle riduzioni per la violazione di *impegni pertinenti di condizionalità* per determinate misure degli assi 2 e 4 connesse alla superficie e agli animali (articolo 14 del decreto);

- f) Allegato 8, recante l'elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari (art. 39 (3) Reg. (CE) 1698/2005).

I Regolamenti comunitari stabiliscono che i requisiti di condizionalità, elencati negli Allegati II e III del Reg. CE 73/2009 e descritti negli Allegati 1 e 2 al DM 30125/2009, sono vigenti per l'intera durata dell'anno solare cui si riferiscono le domande di aiuto presentate dalle aziende agricole.

Le modifiche dell'insieme dei requisiti di condizionalità, introdotte al DM 30125/2009 dal DM 10346 del 13 maggio 2011, ivi comprese quelle raccolte nell'Allegato 8 al DM stesso, si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso DM sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per quanto attiene allo standard 5.2, anch'esso previsto dal Reg. CE 73/2009, esso si applica a partire dal 1° gennaio 2012.

Il DM 30125/09 e s.m.i. prevede che l'AGEA, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, stabilisca i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del DM, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni. A tale scopo l'AGEA invia alle Regioni e Province Autonome la bozza della presente circolare, acquisendone il parere entro 30 giorni dalla ricezione e pubblica la Circolare nella sua versione definitiva entro 90 giorni dalla pubblicazione del DM 30125/2009 così come modificato dal DM 10346 del 13 maggio 2011.

Con la presente circolare vengono pertanto determinati i criteri e gli indici di cui sopra, i quali consentono:

- a) la corretta individuazione dei Criteri Obbligatori di Gestione e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali e dei Requisiti minimi applicabili ad ogni azienda agricola e che ogni agricoltore deve rispettare;
- b) la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
- c) l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell'Organismo Pagatore competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti a calcolare l'esito ed applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti.

Gli agricoltori, per non subire riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell'ambito della condizionalità, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, a norma del DM 30125/09 e s.m.i.

Al fine di dare riferimenti omogenei sul territorio dell'Unione europea, la Commissione europea ha stabilito che gli impegni minimi che gli agricoltori sono tenuti a rispettare per assolvere agli obblighi nazionali di condizionalità, non possono essere più vincolanti di quelli già previsti nella normativa comunitaria di riferimento.

L'art. 6 del Reg. (CE) 73/2009, primo paragrafo, stabilisce inoltre che gli Stati Membri non possano fissare requisiti minimi per le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali che non siano previsti dallo schema di cui all'allegato III dello stesso Regolamento.

Nella presente circolare, le indicazioni della Commissione europea sono state tenute in considerazione nella definizione degli indici di verifica e nell'individuazione dei relativi standard minimi per le aziende agricole.

La presente circolare dovrà essere recepita dagli Organismi Pagatori con proprio provvedimento, all'interno del quale saranno specificati:

- gli indici di verifica e di graduazione del livello di violazione per gli Atti recepiti integralmente a livello delle Regioni e Province Autonome;
- le deroghe rispetto a quanto previsto dal DM 30125/09 e s.m.i. ed i vincoli aziendali corrispondenti per le norme e gli standard delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali;
- gli indici di verifica e di graduazione del livello di violazione per i Requisiti minimi individuati a livello delle Regioni e Province Autonome.

La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione dei seguenti criteri, previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) n. 1122/09 e dettagliati con la presente circolare:

- **portata** dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda agricola oppure più ampio;
- **gravità** dell'infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o dello standard in questione;
- **durata** di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Il sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli obblighi di condizionalità, inserito nella presente circolare, è coerente con quanto disciplinato dal DM 30125/09 e s.m.i.

Al fine di assicurarne la massima diffusione, la presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, nel sito *web* dell'Agea all'URL:

<http://www.agea.gov.it>

nonché nel portale SIAN all'URL:

<http://www.sian.it>

Le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sono comunque pregati di voler dare la massima diffusione alla presente presso gli agricoltori, le Associazioni e le Organizzazioni professionali.

B) REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO E APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Il documento si compone dei seguenti capitoli:

- 1. Glossario;**
- 2. Definizione dei “campi di condizionalità”;**
- 3. Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione;**
- 4. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni¹.**

I seguenti allegati completano la definizione del sistema di controllo della condizionalità:

- | | |
|--------------------|--|
| Allegato 1. | Condizioni di applicabilità dei requisiti di condizionalità e criteri di rischio; |
| Allegato 2. | Procedura per il calcolo dell’aumento della percentuale di agricoltori da sottoporre a controllo nell’ambito della condizionalità quando si riscontra una quantità significativa di infrazioni; |
| Allegato 3. | Procedura di gestione delle segnalazioni di non conformità, così come previsto dall’art. 51 (1) del Reg. (CE) 1122/09; |
| Allegato 4. | Procedura per il controllo delle azioni correttive e degli impegni di ripristino; |
| Allegato 5. | Requisito minimo Fertilizzanti – impegni di stoccaggio e movimentazione effluenti in Zone Ordinarie (ZO); |
| Allegato 6. | Gestione dei controlli “fuori Regione”; |
| Allegato 7. | Schema di classificazione delle aziende zootecniche; |
| Allegato 8. | Working Document – guidance document of the commission services on the hygiene provisions relevant for cross compliance; |
| Allegato 9. | Tabella di concordanza tra Norme (BCAA 2009 e precedenti) e Standard (BCAA 2010 e seguenti). |

¹ Compresa l’individuazione della responsabilità del calcolo dell’esito per domande di pagamento presentate presso diversi OP.

1. Glossario

Qui di seguito sono definiti i termini relativi all'applicazione della condizionalità.

Particolare attenzione è posta alla descrizione degli elementi che caratterizzano il sistema di calcolo delle riduzioni e delle esclusioni.

- **Atto:** ciascuna delle direttive e dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 5 e all'Allegato II del regolamento (CE) n. 73/09, relativo ai criteri di gestione obbligatori, così come elencati nell'Allegato 1 del DM 30125/2009 e smi, compresi i Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, così come specificato nell'art. 19 (3) del Reg. UE 65/2011, di cui all'Allegato 8 del DM 10346/2011;
- **Standard:** requisiti relativi alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 4 e 6 e all'Allegato III del regolamento (CE) n. 73/09, così come definite nell'Allegato 2 del DM 30125 e smi;
- **Norma:** insieme di standard di condizionalità che fa riferimento ad un Obiettivo delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali, identificato nell'Allegato III del Reg. CE 73/2009. Le Norme sono descritte nell'Allegato 2 del DM 30125 e smi;
- **Requisiti minimi:** impegni relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, assimilati agli Atti (vedi sopra), che devono essere rispettati da parte delle aziende agricole che facciano domanda di pagamenti ai sensi dell'art. 36, lettera a), punto iv del Reg. CE 1698/05 (misure agroambientali);
- **Applicabilità:** condizione o caratteristica aziendale che rende obbligatorio per l'azienda agricola stessa il rispetto di un impegno di condizionalità.
- **Infrazione:** comportamento aziendale non conforme rispetto ad uno o più impegni di condizionalità.
- **Violazione:** vedi *infrazione*.
- **Portata** dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio.
- **Durata** di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.
- **Gravità** dell'infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o dello standard in questione.
- **Inadempienza di importanza minore:** infrazione di lieve entità, definita ai sensi dell'art. 24 del Reg. (CE) 73/2009, che può essere sanata con un'*azione correttiva*, eseguita dall'agricoltore immediatamente o entro un tempo fissato. Così come previsto dall'art. citato, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica e degli animali non possono essere considerati di natura minore. Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DM 30125/2009 e smi, sono gli Organismi Pagatori, nella loro qualità di autorità di controllo competenti, a fissare le modalità ed i tempi per la realizzazione delle azioni correttive.
- **Azione correttiva:** azione di natura agronomica, strutturale o amministrativa che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni precedenti all'infrazione oppure l'eliminazione degli effetti negativi dell'infrazione stessa, eseguita dall'agricoltore a correzione di un'*inadempienza di importanza minore*. Se eseguita correttamente e nei tempi previsti, l'azione correttiva annulla gli effetti della riduzione corrispondente all'infrazione.

- **Negligenza:** tutte le infrazioni a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità sono considerate come commesse per negligenza.
- **Impegno di ripristino:** intervento obbligatorio eseguito dall'agricoltore a correzione di un'infrazione. L'intervento, se eseguito correttamente e nei tempi fissati, elimina gli effetti negativi dell'infrazione, pur non avendo effetti sulla riduzione applicabile.
- **Reiterazione:** infrazione ripetuta due o più volte degli impegni di uno standard o atto, nel corso dei termini temporali stabiliti dal Reg. (CE) 1122/09. La *reiterazione* è riscontrata solo nel caso in cui la prima infrazione sia stata effettivamente contestata all'azienda.
- **Intenzionalità:** alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando:
 - i. siano rilevate, per un determinato Standard o Atto, successivamente ad una precedente reiterazione, nei casi in cui l'agricoltore abbia già ricevuto un'ammonizione ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, punto 5 , terzo comma del Reg. (CE) 1122/09;
 - ii. gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcuni Standard ed Atti;
 - iii. il carattere di intenzionalità sia riscontrato dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per l'osservanza dei Criteri di Gestione Obbligatori.
- **Impegno pertinente di condizionalità:** nell'ambito dello Sviluppo Rurale, è l'impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile agli impegni agroambientali ed a quelli per il benessere degli animali, che il beneficiario del sostegno richiesto per le misure di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/05 e successive modifiche e integrazioni, deve rispettare;
- **Asservimento dei terreni:** pratica per la quale un'azienda produttrice di effluenti zootecnici acquisisce il diritto di utilizzare i terreni di un'altra azienda per lo spandimento degli effluenti stessi, al fine di rispettare i limiti imposti dalla normativa;
- **Registro dei trattamenti:** modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria.

2. Definizione dei “campi di condizionalità”

La normativa comunitaria prevede l'applicazione delle riduzioni per “campo di condizionalità”.

I campi di condizionalità per i quali calcolare le eventuali riduzioni, sono i seguenti:

All. II Reg. CE 73/2009 (Criteri Obbligatori di Gestione)

- 1 Ambiente**
- 2 Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante**
- 3 Igiene e benessere degli animali**

All. III Reg. CE 73/2009 (Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali)

- 4 Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali**

In funzione di questa suddivisione, i risultati dei controlli effettuati sugli adempimenti applicabili a livello dell'azienda agricola saranno raggruppati per i quattro campi di condizionalità.

Elenco degli Atti e delle Norme per singolo campo di condizionalità

All. II Reg. 73/2009 Criteri Obbligatori di Gestione

1 Ambiente

Dal 1.1.2005

- **Atto A1** – Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- **Atto A2** – Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
- **Atto A3** – Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- **Atto A4** – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- **Atto A5** – Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Gli atti “A1” – Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e “A5” – Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, fanno riferimento rispettivamente alle **ZPS** (Zone di Protezione Speciale) ed ai **SIC** (Siti di Importanza Comunitaria), porzioni di territorio tutelate dal punto di vista ambientale e riunite nella c.d. “Rete Natura 2000”.

2 Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

- **Atto A6** – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;
- **Atto A7** – Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97;
- **Atto A8** – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 e s.m.i. che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Regolamento CE 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (gu L 5 del 9.1.2001, pagina 8), articoli 3, 4 e 5.

- **Atto B9** – Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
- **Atto B10** – Direttiva 96/22/CE del consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE;
- **Atto B11** – Regolamento CE 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- **Atto B12** – Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- **Atto B13** – Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica;
- **Atto B14** – Direttiva 92/119/CEE del consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;
- **Atto B15** – Direttiva 2000/75/CE del consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

3 Benessere degli animali

- **Atto C16** – Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- **Atto C17** – Direttiva 2008/120/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- **Atto C18** – Direttiva 98/58/CEE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

All. III Reg. CE 73/2009
Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali

Norma 1 Misure per la protezione del suolo

Standard 1.1 Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

Standard 1.2 Copertura minima del suolo

Standard 1.3 Mantenimento dei terrazzamenti

Norma 2 Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

Standard 2.1 Gestione delle stoppie

Standard 2.2 Avvicendamento delle colture

Norma 3 Misure per la protezione della struttura del suolo

Standard 3.1 Uso adeguato delle macchine

Norma 4 Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

Standard 4.1 Protezione del pascolo permanente

Standard 4.2 Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

Standard 4.3 Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

Standard 4.4 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Standard 4.5 Divieto di estirpazione degli olivi

Standard 4.6 Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Norma 5 Misure per la protezione e la gestione delle acque

Standard 5.1 Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione

Requisiti minimi

I requisiti minimi sono considerati Atti come stabilito dall'art. 19, paragrafo 3 del Reg. UE 65/2011 e si aggiungono ai vincoli applicabili alle aziende che presentino domande di pagamento nell'ambito dello Sviluppo Rurale ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto iv) del Reg. CE 1698/2005 e smi (misure agro ambientali).

Tali requisiti sono riferiti al corretto uso di:

- Fertilizzanti;
- Fitofarmaci.

Dal punto di vista dell'inquadramento nei campi di condizionalità:

- il Requisito minimo per il corretto uso dei Fertilizzanti fa parte del Campo di condizionalità Ambiente;
- il Requisito minimo sull'uso dei Fitofarmaci appartiene agli obblighi del Campo di condizionalità Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante,

così come indicato al paragrafo 3 dell'art. 19 del Reg. UE 65/2011.

3. Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione

Nel presente capitolo, per ogni Atto, Requisito Minimo o Norma, relativi ai singoli campi di condizionalità, applicabili per la campagna controlli 2011, vengono descritti:

- la base giuridica nazionale di recepimento dell’atto, requisito o norma;
- gli impegni a carico dell’agricoltore;
- gli indici di verifica per ogni impegno di condizionalità applicabile all’Atto, Requisito Minimo o Norma medesimi;
- le condizioni per le quali si prefigurano le infrazioni agli impegni previsti.

Sono anche indicate:

- le condizioni per le quali si prefigurano le inadempienze di importanza minore, per le quali sono previste le azioni correttive, come previsto dall’art. 24 del Reg. CE 73/2009;
- le azioni correttive e gli impegni di ripristino, che l’agricoltore è chiamato a realizzare per mettere fine agli effetti delle infrazioni commesse;
- le condizioni per le quali si prefigura l’intenzionalità dell’infrazione rilevata.

ELENCO DEI CRITERI OBBLIGATORI DI GESTIONE

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ AMBIENTE

ATTO A1 – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici, che abroga la Direttiva 79/409/CEE

Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),

Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 5, lettere a), b) e d)

Recepimento

- Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;

- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009 "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 2009/147/CE" (G.U. n. 157 del 9 luglio 2009).

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 e 2 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni di natura agronomica seguenti:

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 6 dell'articolo 3 del DM 30125/2009 e smi:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 6 dell'articolo 3 del DM 30125/2009 e smi :
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 6 dell'articolo 3 del DM 30125/2009 e smi :
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera f) del paragrafo 6 dell'articolo 3 del DM 30125/2009 e smi:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Il vincolo aziendale, per quanto attiene al presente Atto, è limitato ai terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), facenti capo alla Rete Natura 2000.

Sarà infine verificata:

5. la presenza, all'interno delle ZPS, di interventi strutturali ed altri interventi aziendali realizzati a partire dal 1° gennaio 2005, data di entrata in vigore dell'Atto A1, o in corso di realizzazione, che rendano necessaria l'autorizzazione da parte degli enti preposti e la valutazione d'incidenza.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4, le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni di natura agronomica elencati più sopra o sia stata rilevata l'assenza o l'incongruenza della valutazione d'incidenza e/o dell'autorizzazione degli interventi realizzati in azienda.

Indici di verifica

validi per le Regioni le quali, all'interno del proprio provvedimento di recepimento, non hanno stabilito gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola in relazione all'Atto A1.

Portata dell'infrazione:

il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

modalità di rilevazione:

risultati dei controlli effettuati.

classi di violazione:

- livello basso: qualora la superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra, sia inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;
- livello medio: qualora la superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari, **oppure** sia presente una violazione dell'impegno 2 per una superficie inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo purché non superiore ad 1 ettaro;
- livello alto: qualora la superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore al 30% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 3 ettari, **oppure** sia presente una violazione dell'impegno 2 per una superficie superiore al 20% della superficie soggetta a vincolo o superiore ad 1 ettaro, **oppure** siano riscontrati effetti extra-aziendali.

Gravità dell'infrazione:

il livello di questo indice è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni.

modalità di rilevazione:

risultati dei controlli effettuati.

parametri di valutazione:

1. violazioni all'impegno 1;
2. violazioni all'impegno 2;
3. violazioni all'impegno 3;
4. violazioni all'impegno 4;

classi di violazione:

- basso: un parametro presente diverso dal 2;
- medio: due parametri presenti diversi dal 2;
- alto: tre parametri presenti oppure il solo parametro 2.

Durata dell'infrazione:

l'indice di durata viene stabilito normalmente a livello medio. Esso tuttavia assume un livello alto quando siano presenti infrazioni che abbiano un livello alto di portata.

Casi particolari

In caso di intervento strutturale o altro intervento aziendale realizzato o in corso di realizzazione all'interno delle ZPS, durante il periodo 1 gennaio 2005 – 31 dicembre 2011, sarà verificata l'autorizzazione rilasciata dall'Ente preposto e la valutazione d'incidenza ove prevista.

In caso l'autorizzazione e/o la valutazione d'incidenza siano assenti, non valide o incongruenti con quanto rilevato in azienda, sarà accertata un'infrazione.

Gli indici di verifica assumeranno quindi i seguenti livelli:

tipo d'infrazione rilevata	dimensionamento degli indici di verifica
– mancanza della documentazione d'autorizzazione e/o della valutazione d'incidenza previste, oppure documentazione incongruente con quanto rilevato sul terreno	– livello <u>medio</u> di portata, gravità e durata
– come caso precedente e contestuali infrazioni ad almeno uno degli impegni di natura agronomica previsti	– livello <u>alto</u> di portata, gravità e durata

Inadempienze di importanza minore

Sono considerate inadempienze di importanza minore solo le infrazioni relative alla corretta gestione delle stoppie e delle paglie (impegno agronomico 1), purché con livelli bassi di portata e gravità.

Azioni correttive

Nel caso di violazioni all'impegno 1 (divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi) l'azienda è tenuta ad eseguire interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo.

Impegni di ripristino

Nel caso di violazioni all'impegno 2 (divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente) all'interno delle ZPS, l'azienda è tenuta al ripristino della superficie a pascolo, anche se questo intervento non ha influenza sulla determinazione della riduzione applicabile.

N.B.

Nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'infrazione di natura minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 (3), comma 4 del Reg. (CE) 1122/2009.

Nel caso in cui siano prescritti all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, sono considerate commesse intenzionalmente le infrazioni aventi le seguenti caratteristiche:

- presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in ZPS;

- presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per almeno il 50% della superficie aziendale compresa in ZPS e contemporanea presenza di interventi strutturali aziendali privi di valutazione d'incidenza o dell'autorizzazione;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

ATTO A2 – Direttiva 80/68/CEE – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose

Articoli 4 e 5

Recepimento

- Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14-04-2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche ed integrazioni.

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di cui agli articoli 103 e 104 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione dell'Atto A2 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
 - A 2.1 assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari o veterinari, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
 - A 2.2 autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
 - A 2.3 rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Definizioni:

- **Acque reflue domestiche** (art. 74 (1), lettera g): acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- **Scarico** (art. 74 (1), lettera ff): qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo riceettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del D. Lgs. 152/2006) fatto salvo per le acque reflue (art. 101 (7), lettere a), b), c) dello stesso D. Lgs.), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti suindicati devono essere autorizzate allo scarico.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Elementi di verifica

Per tutte le aziende:

1. presenza di un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato, per il corretto stoccaggio di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, prodotti fitosanitari o veterinari nelle proprie originarie confezioni, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
2. contenitori e distributori di carburanti e oli lubrificanti a perfetta tenuta;
3. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari,
4. depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, aventi adeguata protezione dagli agenti atmosferici e posti su pavimenti impermeabilizzati.

Per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:

- presenza e congruità dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del D. Lgs. 152/2006;
- risultati degli accertamenti effettuati dagli Enti competenti per la verifica dell'applicazione delle disposizioni normative.

N.B.:

1. Nel caso dei contenitori di carburanti, perché siano considerati a perfetta tenuta è necessario che il contenitore/distributore sia provvisto di:
 - a. bacino di contenimento;
 - b. tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile.
2. Saranno considerati non conformi i contenitori posti su mezzi mobili, se non provvisti di omologazione.
3. Saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni dell'impegno A 2.1 che interessino direttamente o indirettamente corsi d'acqua naturali o artificiali (fossi, scoline, pozzi, etc.).

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando sia rilevato il mancato rispetto di uno degli impegni elencati.

Indici di verifica

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati sul territorio e sulla documentazione.*

Portata, Gravità e Durata A2	A 2.2 e A 2.3 non applicabili	Assenza dell'autorizzazione allo scarico	Inosservanza dell'autorizzazione che abbia dato luogo a diffida	Inosservanza dell'autorizzazione che abbia dato luogo a revoca
Assenza di altre infrazioni	Nessuna infrazione	5	3	5
Assenza di un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato, senza perdite	Infrazione di natura minore	5	3	5
Contenitori e distributori di carburanti e oli lubrificanti che non garantiscono una perfetta tenuta, in assenza di perdite	Infrazione di natura minore	5	3	5
Assenza di un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato con evidenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari	3	5	5	5
Depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati	5	5	5	5
Infrazioni con effetti extra – aziendali	5	5	5	5

Casi particolari

Il caso di contenitori di carburanti posti all'interno di abitazioni o rimesse per automezzi siti all'interno di centri abitati, pur non configurandosi direttamente un'infrazione di condizionalità, sarà oggetto di segnalazione agli Enti preposti per le necessarie verifiche.

Inadempienze di importanza minore

Si hanno infrazioni di natura minore nei seguenti casi:

1. **assenza di un locale o contenitore** chiuso o protetto, adibito all'immagazzinamento dei prodotti di cui al punto A 2.1, posto su di un pavimento impermeabilizzato, **senza perdite**;
2. contenitori e distributori di carburanti e oli lubrificanti **che non garantiscono una perfetta tenuta, in assenza di perdite**.

Azioni correttive

Ripristino delle condizioni di conformità dei locali, contenitori o distributori per lo stoccaggio e l'utilizzazione del materiale indicato nel punto A 2.1.

Impegni di ripristino

L'azienda è tenuta al ripristino della situazione di conformità, anche se questo intervento non ha influenza sulla determinazione della riduzione applicabile.

Infrazione commessa	Impegno di ripristino
Assenza di un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato con evidenza di dispersione	Predisporre un ambiente chiuso o protetto e su superficie impermeabilizzata ove collocare le sostanze pericolose ed evitarne ogni dispersione
Depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati	Collocare i depositi o accumuli di materiali contenenti sostanze pericolose su superfici impermeabilizzate e con adeguata protezione dagli agenti atmosferici, al fine di evitarne ogni dispersione
Contenitori e distributori di carburanti e oli lubrificanti che non garantiscono una perfetta tenuta, con evidenza di dispersione	Ripristinare i contenitori e distributori in modo che possano garantire una perfetta tenuta
Assenza dell'autorizzazione allo scarico	Rinnovare/richiedere l'autorizzazione allo scarico scaduta o assente

N.B.:

Nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'infrazione di natura minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 (3), comma 4 del Reg. (CE) 1122/2009.

Nel caso in cui siano prescritti all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i, si ha infrazione intenzionale:

- quando il produttore dichiara di non utilizzare prodotti contenenti sostanze pericolose in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

ATTO A3 – Direttiva 86/278/CEE – Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

Articolo 3

Recepimento

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario alla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992).

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell’azienda o di terzi.

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito descritti.

L’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 99/92.

Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli:

- a. agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi).
- b. utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);
- c. produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione);

Ai fini del rispetto del presente Atto in ambito condizionalità, gli impegni da assolvere sono differenti in funzione del/dei ruolo/i che l’agricoltore ricopre:

Ruolo dell’agricoltore/azienda	Impegni
A. nel caso in cui l’agricoltore, attraverso un consenso scritto, metta a disposizione a terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi	a.1 acquisire e conservare copia di: – formulario di identificazione dei fanghi; – autorizzazione allo spandimento; – registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione); – notifica agli Enti competenti dell’inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti; a.2 far rispettare all’utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa.
B. nel caso in cui utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (utilizzatore)	b.1 gli adempimenti di cui ai punti a. 1 e a. 2, di cui è direttamente responsabile; - b.2 possedere l’autorizzazione all’utilizzazione dei fanghi; - b.3 essere iscritto all’Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all’azienda.
C. l’agricoltore che produce ed utilizza fanghi propri sui terreni della propria azienda (produttore – utilizzatore)	c.1 gli adempimenti di cui ai punti a e b; c.2 tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all’autorità competente.

Oltre agli obblighi amministrativi sopra elencati, l'art. 3 del D. Lgs. 99/92 elenca le condizioni di utilizzazione dei fanghi.

Si possono utilizzare fanghi:

- sottoposti a trattamento;
- idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno;
- esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente;
- nel rispetto dei quantitativi limite triennali.

Non si possono utilizzare fanghi:

- su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;
- su terreni in forte pendio (superiore al 15%);
- su terreni con pH molto acido (inferiore a 5);
- su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggiere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;
- su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree.

L'art. 9 del D. Lgs. 99/92, al punto 3 dettaglia le informazioni che devono essere contenute nelle notifiche di avvio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi:

- estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- dati analitici dei fanghi;
- dati catastali e di superficie dei terreni su cui si intende applicare i fanghi;
- dati analitici dei terreni;
- le colture in atto e quelle previste;
- date di utilizzazione dei fanghi;
- consenso scritto da parte di chi ha diritto di esercitare l'attività agricola sui terreni interessati;
- titolo di possesso o dichiarazione sostitutiva.

Allo scopo di definire la posizione aziendale in relazione agli impegni, i dati sono rilevati attraverso la consultazione delle banche dati disponibili o attraverso una segnalazione diretta da parte degli agricoltori, rilasciata all'interno del Fascicolo Aziendale.

Le dichiarazioni aziendali saranno oggetto di verifica attraverso un controllo incrociato con le banche dati degli Enti preposti.

Elementi di verifica

- presenza delle autorizzazioni previste per la produzione e l'utilizzazione dei fanghi;
- presenza e correttezza della documentazione prevista di accompagnamento dell'attività di utilizzazione dei fanghi;
- rispetto dei divieti previsti per l'utilizzazione dei fanghi sui terreni agricoli e relativi a:
 - *utilizzazione su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;*
 - *utilizzazione su terreni in forte pendio (superiore al 15%);*
 - *utilizzazione su terreni con pH inferiore a 5;*
 - *utilizzazione su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggiere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;*

- *utilizzo su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;*
- *utilizzo su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree.*

N.B.: la violazione agli Obblighi agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione dei fanghi ha effetti **extra - aziendali** quando l'inquinamento interessa corsi d'acqua naturali o artificiali (fossi, scoline, pozzi, etc.).

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati nella tabella descrittiva.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati sul territorio e sulla documentazione.*

elementi di infrazione:

Aziende caso A

Infrazione delle prescrizioni per l'utilizzazione dei fanghi sui terreni

Infrazione relativa alla disponibilità e correttezza della documentazione in copia

Aziende caso B (Utilizzatore)

Infrazione delle prescrizioni per l'utilizzazione dei fanghi sui terreni

Infrazione relativa alla disponibilità e correttezza della documentazione di identificazione dei fanghi, di notifica dello spandimento e registrazione degli interventi di utilizzazione

Infrazione relativa all'autorizzazione all'utilizzazione di fanghi

infrazione relativa all'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti

Aziende caso C (Produttore – Utilizzatore)

Infrazioni come caso B

Infrazione all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico

Aziende A, B e C

Portata, Gravità e Durata A3	Nessuna infrazione di utilizzo dei fanghi (superficie)	Nessuna infrazione agli altri impegni amministrativi	Assenza dati identificativi nella notifica di avvio delle operazioni di spandimento o dati non corretti	Assenza o non correttezza del registro di utilizzo
Nessuna infrazione agli altri impegni amministrativi	NO INFRAZIONE	---	3	3
Superficie infrazione > 0 e <= 20% della SAU aziendale, purché <= 2 ha	---	1	3	3
Superficie infrazione > 20% e <= 30% della SAU aziendale, purché <= 3 ha	---	3	3	3
Superficie infrazione > 30% della SAU aziendale, oppure > 3 ha	---	5	5	5
Assenza dati identificativi nella notifica di avvio delle operazioni di spandimento o dati non corretti	3	3	---	5
Assenza o non correttezza del registro di utilizzo	3	3	5	---
Assenza o non correttezza dell'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi	3	---	5	5
Effetti extra - aziendali	5	5	5	5

N.B.: qualora gli agricoltori appartengano alle classi B o C, valgono i casi particolari evidenziati in seguito.

Aziende B – Caso particolare

Per le aziende B (utilizzatori), in caso di:

- assenza o non correttezza di autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi **oppure**
- assenza dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti (ove necessario),

i parametri di Portata, Gravità e Durata assumono valore alto.

Aziende C – Caso particolare

Per le aziende C (produttori – utilizzatori), in caso di:

- mancato aggiornamento del registro di carico e scarico dei fanghi prodotti,

i parametri di Portata, Gravità e Durata assumono valore alto.

Inadempienze di importanza minore

Non si hanno inadempienze di importanza minore per questo Atto.

Azioni correttive

Non previste.

Impegni di ripristino

Nel caso di infrazioni amministrative relative al presente atto e che possono essere effettivamente sanate (mancanza di un documento in copia, registrazioni incomplete, ecc.), l'azienda è tenuta al ripristino della situazione di conformità, anche se questo intervento non ha influenza sulla determinazione della riduzione applicabile.

N.B.

1. Si precisa che l'utilizzazione dei fanghi privi di formulario di identificazione **non è considerata** un'infrazione ad un obbligo amministrativo, bensì ricade nei casi di infrazione intenzionale;
2. Nel caso in cui sia prescritto all'azienda un impegno di ripristino e l'azienda non lo realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i., i seguenti casi sono considerati infrazioni commesse intenzionalmente: Aziende A, B e C

- utilizzazione di fanghi privi del formulario di identificazione, vale a dire non sottoposti alle verifiche obbligatorie;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

ATTO A4 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5

Recepimento

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14-4-2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche ed integrazioni.
 - Art. 74, lett. pp), definizione di “zone vulnerabili”:
 - “zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”;
 - Art. 92, designazione di “zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”:
 - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999).
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006).

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i., ai fini della verifica di conformità al presente Atto, devono essere rispettate le disposizioni di cui al titolo V del citato Decreto ministeriale 7 aprile 2006.

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di “azoto al campo”, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. **Allegato 7**).

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

N.B.:

In relazione alla corretta gestione degli effluenti e fertilizzanti, le aziende che fanno domanda di pagamento per le misure agro ambientali ai sensi dell'articolo 36 lettera a) punto iv) del Reg. CE n. 1698/2005 e s.m.i. sono tenute al rispetto degli impegni di Condizionalità relativi a:

1. Atto A4 **E** Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, nel caso in cui i terreni aziendali appartengano in tutto o in parte alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN);
2. Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, di cui al capitolo seguente, nel caso in cui i terreni aziendali siano interamente al di fuori delle ZVN ovvero siano compresi nelle cosiddette Zone Ordinarie

(sono considerate Zone Ordinarie – ZO tutte le aree non designate come ZVN nei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome).

Nel primo caso, l'azienda deve rispettare sia le disposizioni relative alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) che quelle concernenti le Zone Ordinarie (ZO), previste dal citato decreto interministeriale 7 aprile 2006 e dai provvedimenti regionali attuativi a norma dell'articolo 1 comma 3 del medesimo decreto.

In questo caso, ogni infrazione al presente Atto, nei casi in cui gli impegni coincidano, sarà considerata anche infrazione al Requisito Minimo all'uso dei fertilizzanti e saranno applicate le relative riduzioni.

Nel secondo caso, l'azienda deve rispettare solo gli impegni relativi alle Zone Ordinarie.

Per quanto attiene agli impegni relativi alle **ZO**, si rimanda alla descrizione contenuta nel punto successivo, **Requisiti Minimi relativo all'uso dei fertilizzanti**.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni che qui di seguito si elencano:

A – Obblighi amministrativi – in relazione agli impegni aziendali derivanti dalla classe di appartenenza:

CLASSE	Azoto al campo prodotto (Kg/anno)	Obblighi amministrativi
1	Minore o uguale a 1000	esonero dalla comunicazione e dal PUA (art. 29 comma 7)
2	Da 1001 a 3000	comunicazione semplificata (All. V parte C) Esonero dal PUA
3	Da 3001 a 6000	Comunicazione completa con PUA eventualmente semplificato (All. V parte B)
4	Maggiore di 6000	Comunicazione completa con PUA completo (All. V parte A)
5	Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 59/2005	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 59/2005 e la comunicazione completa con PUA completo (art. 19 c.1 e All. V parte A)
	Oppure Allevamenti bovini con più di 500 UBA	Comunicazione completa comprensiva di un PUA completo

1. presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata o completa;
2. predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, in forma semplificata o completa o, quando previsto, rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D. Lgs. 59/05.

B – Obblighi relativi agli stoccaggi

3. rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio, per le diverse tipologie di effluenti:
 - a. presenza del o degli impianti necessari;

- b. corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire;
- 4. stato di funzionalità dell'impianto:
 - a. stato di manutenzione;
 - b. impermeabilità dell'impianto e assenza di perdite.

C – Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti dall'art. 26 (5) del Decreto 7 aprile 2006

- 5. rispetto del massimale previsto di 170 kg/ha/anno di apporto di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni a disposizione dell'azienda posti all'interno delle ZVN.

N.B.: Nel caso di aziende che abbiano anche terreni al di fuori delle ZVN, la verifica del rispetto del massimale a livello aziendale sarà fatta tenendo in considerazione, per questi terreni, il massimale di 340 kg/anno di apporto di azoto.

D – Obblighi relativi al rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti o di cumuli temporanei di materiali palabili (si applicano all'insieme delle superfici a disposizione dell'azienda, siano esse comprese nelle ZVN che nelle Zone Ordinarie – ZO)

- 6. rispetto dei divieti spaziali contenuti negli artt. 22 e 23 del DM 7 aprile 2006, (in relazione al tipo di effluente utilizzato) ed in particolare:
 - a. fasce di rispetto: divieto di utilizzazione in prossimità di corsi d'acqua, acque marine e lacuali;
 - b. fasce di rispetto: copertura vegetale permanente o altre misure equivalenti;
 - c. terreni in pendenza;
 - d. aree a destinazione non agricola, aree in prossimità di centri abitati;
 - e. boschi;
 - f. terreni gelati, innevati, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;
 - g. in orticoltura, sulle colture foraggere, nei casi in cui i liquami possano entrare direttamente in contatto con prodotti destinati al consumo umano;
- 7. rispetto dei divieti temporali (in relazione al tipo di effluente utilizzato):
 - a. periodo 1 novembre – 28 febbraio;
 - b. altre restrizioni dovute all'utilizzazione produttiva dei terreni interessati.
- 8. Corretta gestione degli accumuli temporanei di effluenti palabili sul terreno.

N.B.: la violazione agli Obblighi di gestione degli stoccaggi (B) o a quelli agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti (D) si considera che abbia **effetti extra - aziendali** quando l'inquinamento da nitrati risultante interessa corsi d'acqua naturali o artificiali (fossi, scoline, pozzi, etc.).

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una qualsiasi infrazione agli impegni stabiliti ed applicabili all'azienda.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni anche in ambito extra – aziendale.

modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati sul territorio e sulla documentazione.

classi di violazione:

- livello basso: si verifica in caso di non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (D) per una superficie superiore a 0 e inferiore al 10% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;
- livello medio: si verifica nei seguenti casi:
 - non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (D) per una superficie uguale o superiore al 10% della superficie soggetta a vincolo **oppure** superiore a 2 ettari, **oppure**
 - presenza di cumuli temporanei non gestiti correttamente **oppure**
 - infrazione agli impegni relativi agli impianti di stoccaggio: B3b **oppure** B4a **oppure** B4b;
- livello alto: si verifica nei seguenti casi:
 - presenza di almeno due dei parametri d'infrazione previsti per il livello medio, **oppure**
 - mancato rispetto dei massimali di apporto azotato (C), **oppure**
 - infrazione all'impegno B3a **oppure**;
 - presenza di infrazione con effetti extra-aziendali.

Portata A4	Nessun altra infr.	Superficie infrazioni agronomiche > 0 e < 10% SAU e <= 2ha	Superficie infrazioni agronomiche => 10% SAU o > 2ha	Cumuli temporanei non gestiti correttamente	Infrazione impegni stoccaggi: • 3b • 4a • 4b	Infrazione rispetto massimali N al campo	Infrazione capacità stoccaggi: • 3a
Nessun altra infr.	---	1	3	3	3	5	5
Superficie infrazioni agronomiche > 0 e < 10% SAU e <= 2ha	1	---	---	3	3	5	5
Superficie infrazioni agronomiche => 10% SAU o > 2ha	3	---	---	5	5	5	5
Cumuli temporanei non gestiti correttamente	3	3	5	---	5	5	5
Infrazione impegni stoccaggi: • 3b • 4a • 4b	3	3	5	5	---	5	5

Infrazione rispetto massimali N al campo	5	5	5	5	5	---	5
Infrazione capacità stoccaggi: • 3a	5	5	5	5	5	5	---
Infrazioni con effetti extra - aziendali	5	5	5	5	5	5	5

Gravità dell'infrazione: in presenza di infrazioni, il livello di questo indicatore è tanto più alto quanto più alta è la rilevanza dell'azienda in relazione alla ZVN. Tale rilevanza è funzione della quantità di effluente prodotto.

modalità di rilevazione: *analisi della documentazione e verifica in azienda.*

parametri di valutazione:
— *quantità di effluenti prodotte (classificazione come da All. 7).*

classi di violazione:

livello basso: nei seguenti casi:

- presenza di infrazioni con portata bassa o media ed appartenenza alla Classe 1 **oppure**
- presenza di infrazioni con portata bassa ed appartenenza alla Classe 2;

livello medio: nei seguenti casi:

- presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alla Classe 1 **oppure**
- presenza di infrazioni con portata media o alta ed appartenenza alla Classe 2 **oppure**
- presenza di infrazioni con portata bassa o media ed appartenenza alla Classe 3 **oppure**
- presenza di infrazioni con portata bassa ed appartenenza alla Classe 4;

livello alto: nei seguenti casi:

- presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alla Classe 3 **oppure;**
- presenza di infrazioni con portata media o alta ed appartenenza alla Classe 4 **oppure;**
- presenza di infrazioni ed appartenenza alla Classe 5.

GRAVITÀ A4

Produzione annua Azoto al campo (kg N)	Esiti Portata		
	Basso	Medio	Alto
Classe 1 0 ≤ X ≤ 1.000	1	1	3

Classe 2 1.000 < X ≤ 3.000	1	3	3
Classe 3 3.000 < X ≤ 6.000	3	3	5
Classe 4 X > 6.000	3	5	5
Classe 5 Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 59/05 Oppure Allevamenti bovini con più di 500 UBA	5	5	5

Durata dell'infrazione:

l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita normalmente a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 71 (1) secondo comma del Reg. (CE) 1122/09, tranne il caso in cui sia riscontrata una infrazione relativa all'inquinamento diretto di corsi d'acqua naturali o artificiali, fossi, scoline, etc. (effetti **extra – aziendali**), per cui si applica un livello alto.

Casi particolari

1. nelle aziende con allevamenti che prevedano periodi di stabulazione in strutture con obbligo di impianto di stoccaggio dei reflui (stalle, paddock coperti e scoperti con superficie pavimentata, ecc.), in caso di impianto di stoccaggio assente (infrazione all'obbligo B3a), per le aziende di classe da 1 a 3, l'infrazione assume un livello alto di portata, gravità e durata;
2. nei casi in cui venga riscontrata l'assenza della comunicazione (A1) o del PUA (A2), ove previsti, le infrazioni assumeranno valore alto di portata, gravità e durata per le aziende di classe 2 e 3.

Inadempienze di importanza minore

Carenza della documentazione di asservimento dei terreni.

Azioni correttive

Acquisizione della documentazione relativa all'asservimento dei terreni.

Impegni di ripristino

In caso di infrazione, sono previsti i seguenti impegni di ripristino:

<u>Infrazione commessa</u>	<u>Impegno di ripristino corrispondente</u>
<u>A – Obblighi amministrativi</u>	
1. assenza della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata o completa	Presentazione della comunicazione prevista
2. assenza del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, in forma semplificata o completa o dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	Presentazione del PUA in forma completa o semplificata, come previsto o dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
<u>B – Obblighi relativi agli stoccaggi</u>	
3. rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio, per le	

diverse tipologie di effluenti:	
a. assenza del o degli impianti necessari	Realizzazione del o degli impianti di stoccaggio necessari
b. non corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire	Ampliamento della capacità degli impianti
4. stato di funzionalità dell'impianto	
a. stato di manutenzione non adeguato	Manutenzione dell'impianto
b. mancata impermeabilità dell'impianto e o presenza di perdite.	Ripristino delle condizioni di impermeabilità ed eliminazione delle perdite e delle cause delle perdite

<u>C – Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti dall’art. 26 (5) del Decreto 7 aprile 2006</u>	
5. rispetto del massimale previsto di 170 kg/ha/anno di apporto di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni a disposizione dell’azienda posti all’interno delle ZVN e 340 kg/anno per i terreni a disposizione dell’azienda posti all’esterno delle ZVN.	Ripristino delle condizioni di equilibrio tra effluenti prodotti e superfici disponibili per la distribuzione, al fine di garantire il rispetto dei massimali previsti
<u>D – Obblighi agronomici – rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti o di cumuli temporanei di materiali palabili</u>	Eliminazione immediata delle fonti di inquinamento, ove possibile

N.B.:

1. Nel caso in cui l’azienda abbia commesso un’infrazione di natura minore ed abbia correttamente realizzato l’azione correttiva corrispondente, l’infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 (3), comma 4 del Reg. (CE) 1122/2009.
2. Nel caso in cui siano prescritti all’azienda un’azione correttiva o un impegno di ripristino e l’azienda non li realizzi nei termini previsti, l’infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall’art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, i seguenti casi sono considerati come infrazioni commesse intenzionalmente:

- riscontro di un’infrazione a tutti gli obblighi applicabili all’azienda;
- impianto/i di stoccaggio assente/i (infrazione all’obbligo di cui all’elemento di verifica B3a), per le aziende di classe 4 e 5;
- nei casi in cui venga riscontrata l’assenza della comunicazione (A1) o del PUA/Autorizzazione Integrata Ambientale (A2), ove previsti, per le aziende di classe superiore alla 3;
- scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d’acqua o nella rete scolante dei terreni;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

FERTILIZZANTI

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI

I requisiti minimi relativi all'uso zootecnici dei fertilizzanti si applicano alle sole aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro ambientali ai sensi dell'articolo 36 lettera a) punto iv) del Reg. CE n. 1698/2005 s.m.i.

Recepimento

- D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999);
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006);
- Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del decreto legislativo 152/2006;

Descrizione degli impegni

In relazione alla corretta gestione degli effluenti e fertilizzanti, le aziende che fanno domanda di pagamento per le misure agro ambientali ai sensi dell'articolo 36 lettera a) punto iv) del Reg. CE n. 1698/2005 e s.m.i. sono tenute al rispetto degli impegni di Condizionalità relativi a:

1. Atto A4 E Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, nel caso in cui i terreni aziendali appartengano in tutto o in parte alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN);
2. Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, di cui al presente capitolo, nel caso in cui i terreni aziendali siano interamente al di fuori delle ZVN ovvero siano compresi nelle cosiddette Zone Ordinarie (ZO).

Nel primo caso, l'azienda deve rispettare sia le disposizioni relative alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) che quelle concernenti le Zone Ordinarie (ZO) previste dal citato decreto interministeriale 7 aprile 2006 e dai provvedimenti regionali attuativi a norma dell'articolo 1 comma 3 del medesimo decreto. Ogni infrazione all'Atto A4 sarà considerata anche infrazione al presente Requisito Minimo all'uso dei fertilizzanti e saranno applicate le relative riduzioni.

Nel secondo caso, l'azienda deve rispettare solo gli impegni relativi alle Zone Ordinarie.

Per quanto attiene agli impegni relativi alle **ZVN**, si rimanda alla descrizione contenuta nel paragrafo precedente, relativo all'**Atto A4**.

In riferimento a quanto previsto dall'art. 13 del DM 30125/2009 e s.m.i, i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, ove non individuati dalle Regioni e Province autonome ovvero dalle Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR nei relativi documenti di programmazione o nelle relative disposizioni regionali attuative, sono stabiliti all'Allegato 8 dello stesso DM.

In assenza delle determinazioni di cui sopra, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti dall'art. 10 (1) del Decreto 7 aprile 2006;
- D. obblighi e divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali) previsti agli articoli 4 e 5 del Decreto 7 aprile 2006.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di “azoto al campo”, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. **Allegato 7**).

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni che qui di seguito si elencano:

A – Obblighi amministrativi – in relazione agli impegni aziendali derivanti dalla classe di appartenenza:

Classe	<i>Azoto al campo prodotto</i> (Kg/anno)	Obblighi amministrativi
1	Minore o uguale a 1000	esonero dalla comunicazione (art. 18 c. 5)
2	Da 1001 a 3000	esonero dalla comunicazione (art. 18 c. 5)
3	Da 3001 a 6000	Comunicazione semplificata (All. IV parte B)
4	Maggiore di 6000	Comunicazione completa (All. IV parte A)
5	Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 59/2005	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 59/2005 e la comunicazione completa con PUA completo (art. 19 c.1 e All. V parte A)
	Allevamenti bovini con più di 500 UBA	Comunicazione completa comprensiva di un PUA completo

1. presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata o completa;
2. predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti o, quando previsto, rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D. Lgs. 59/05.

B – Obblighi relativi agli stoccaggi (art. 6, 7 e 8 del DM 7 aprile 2006)

3. rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio, per le diverse tipologie di effluenti:
 - a. presenza del o degli impianti necessari;
 - b. corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire;
4. stato di funzionalità dell'impianto:
 - c. stato di manutenzione;
 - d. impermeabilità dell'impianto e assenza di perdite.

Per stabilire la capacità minima degli impianti di stoccaggio di cui le aziende devono disporre, occorre calcolare la produzione di effluente nel periodo riportato nella tabella in **Allegato 5**, che definisce i periodi minimi di stoccaggio per:

- categoria di animali;
- tipo di effluente (liquami o letami);

– zona geografica.

Nel caso dei liquami, il calcolo dovrà considerare il rispetto del franco minimo di sicurezza per i contenitori, ove stabilito dalle Regioni.

C – Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti dall’art. 10 (1) del Decreto 7 aprile 2006

5. rispetto del massimale previsto di 340 kg/ha/anno di apporto di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni a disposizione dell’azienda posti all’interno delle ZO.

D – Obblighi relativi al rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti o di cumuli temporanei di materiali palabili

6. divieti previsti dagli art. 4 e 5 del DM 7 aprile 2006;
7. corretta gestione degli accumuli temporanei di effluenti palabili sul terreno.

N.B.: la violazione agli Obblighi di gestione degli stoccaggi (B) o a quelli agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti (D) si considera che abbia **effetti extra - aziendali** quando l’inquinamento da nitrati risultante interessi corsi d’acqua naturali o artificiali (fossi, scoline, pozzi, etc.).

Determinazione dell’infrazione: si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una qualsiasi infrazione agli impegni stabiliti ed applicabili all’azienda.

Indici di verifica

Portata dell’infrazione:

il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all’estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L’impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d’infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l’influenza delle infrazioni anche in ambito extra – aziendale.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati sul territorio e sulla documentazione.*

classi di violazione:

- livello basso: si verifica in caso di non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (D) per una superficie superiore a 0 e inferiore al 20% della superficie agricola aziendale, purché non superiore a 4 ettari;
- livello medio: si verifica nei seguenti casi:
 - non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (D) per una superficie uguale o superiore al 20% della superficie **oppure** superiore a 4 ettari, **oppure**
 - presenza di cumuli temporanei non gestiti correttamente **oppure**
 - infrazione agli impegni relativi agli stoccaggi: B3b **oppure** B4a **oppure** B4b;
- livello alto: si verifica nei seguenti casi:
 - presenza di almeno due dei parametri d’infrazione previsti per il livello medio, **oppure**
 - mancato rispetto dei massimali di apporto azotato (C), **oppure**
 - infrazione all’impegno B3a, **oppure**
 - infrazione che abbia effetti extra-aziendali.

 Portata RM Fertilizzanti	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura	Superficie infrazioni agronomiche > 0 e < 20% SAU e <= 4 ha	Superficie infrazioni agronomiche => 20% SAU o > 4ha	Cumuli temporanei non gestiti correttamente	Infrazione impegni stoccaggi: – 3b – 4a – 4b	Infrazione rispetto massimali N al campo	Infrazione capacità stoccaggi: • 3a
	Nessun altra infr.						
	Nessun altra infr.						
Nessun altra infr.	---	1	3	3	3	5	5
Superficie infrazioni agronomiche > 0	1	---	---	3	3	5	5

e < 20% SAU e <= 4 ha							
Superficie infrazioni agronomiche => 20% SAU o > 4ha	3	---	---	5	5	5	5
Cumuli temporanei non gestiti correttamente	3	3	5	---	5	5	5
Infrazione impegni stoccaggi: – 3b – 4a – 4b	3	3	5	5	---	5	5
Infrazione rispetto massimali N al campo	5	5	5	5	5	---	5
Infrazione capacità stoccaggi: • 3a	5	5	5	5	5	5	---
Infrazioni con effetti extra - aziendali	5	5	5	5	5	5	5

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in funzione di una classificazione che tiene conto della quantità di effluente prodotto.

modalità di rilevazione: *analisi della documentazione e verifica in azienda.*

parametri di valutazione:

- *quantità di effluenti prodotte:*

Produzione annua Azoto al campo (kg N)	Esiti Portata		
	Basso	Medio	Alto
Classe 1 0 <= X <= 1.000	1	1	1
Classe 2 1.000 < X <= 3.000	1	1	3
Classe 3 3.000 < X <= 6.000	1	3	3
Classe 4 X > 6.000	3	3	5
Classe 5 Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 59/05 Oppure Allevamenti bovini con più di 500 UBA	3	5	5

classi di violazione:

- livello basso: nei seguenti casi:
 - *presenza di infrazioni con portata bassa o media ed appartenenza alle Classi 1 o 2, **oppure***
 - *presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alla Classe 1 **oppure***
 - *presenza di infrazioni con portata bassa ed appartenenza alla Classe 3;*
- livello medio: nei seguenti casi:
 - *presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alla Classe 2 **oppure***
 - *presenza di infrazioni con portata media o alta ed appartenenza alla Classe 3 **oppure***
 - *presenza di infrazioni con portata bassa o media ed appartenenza alla Classe 4 **oppure***
 - *presenza di infrazione con portata bassa ed appartenenza alla Classe 5;*

- livello alto: nei seguenti casi:
 - *presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alla Classe 4 oppure;*
 - *presenza di infrazioni con portata media o alta ed appartenenza alla Classe 5.*

Durata dell'infrazione: l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita normalmente a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 71 (1) secondo comma del Reg. CE 1122/09 tranne il caso in cui sia riscontrata una infrazione relativa all'inquinamento diretto di corsi d'acqua naturali o artificiali, fossi, scoline, pozzi, etc. (effetti extra-aziendali), per cui si applica un livello alto.

Casi particolari

1. nelle aziende di classe da 2 a 4, con allevamenti che prevedano periodi di stabulazione in strutture con obbligo di impianto di stoccaggio dei reflui (stalle, paddock coperti e scoperti con superficie pavimentata, ecc.), in caso di impianto di stoccaggio assente (infrazione all'obbligo B3a) l'infrazione assume un livello alto di portata, gravità e durata;
2. nel caso di infrazioni dovute esclusivamente al non rispetto degli obblighi amministrativi (A), per le aziende di classe da 3 a 4, l'infrazione assume un livello alto di portata, gravità e durata.

Inadempienze di importanza minore

Carenza della documentazione di asservimento dei terreni.

Azioni correttive

Acquisizione della documentazione relativa all'asservimento dei terreni.

Impegni di ripristino

In caso di infrazione, sono previsti i seguenti impegni di ripristino:

<u>Infrazione commessa</u>	<u>Impegno di ripristino corrispondente</u>
<u>A – Obblighi amministrativi</u>	
1. assenza della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata o completa	Presentazione della comunicazione prevista
2. assenza del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, in forma semplificata o completa o dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	Presentazione del PUA in forma completa o semplificata, come previsto o dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
<u>B – Obblighi relativi agli stoccaggi</u>	
3. rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio, per le diverse tipologie di effluenti:	
a. assenza del o degli impianti necessari	Realizzazione del o degli impianti di stoccaggio necessari
b. non corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire	Ampliamento della capacità degli impianti
4. stato di funzionalità dell'impianto	
a. stato di manutenzione non adeguato	Manutenzione dell'impianto
b. mancata impermeabilità dell'impianto e o presenza di perdite	Ripristino delle condizioni di impermeabilità ed eliminazione delle perdite e delle cause delle perdite
<u>C – Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti dall'art. 10 (1) del Decreto 7 aprile 2006</u>	
5. rispetto del massimale previsto di 170 kg/ha/anno di apporto di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni a disposizione dell'azienda posti all'interno delle ZVN e 340 kg/anno per i terreni a disposizione dell'azienda posti all'esterno delle ZVN.	Ripristino delle condizioni di equilibrio tra effluenti prodotti e superfici disponibili per la distribuzione, al fine di garantire il rispetto dei massimali previsti
<u>D – Obblighi agronomici – rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti o di cumuli temporanei di materiali palabili</u>	Eliminazione immediata delle fonti di inquinamento, ove possibile

N.B.:

Nel caso in cui sia prescritta all'azienda un impegno di ripristino e l'azienda non lo realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 70 (5) del Reg. CE 1122/09, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, i seguenti casi sono considerati come infrazioni commesse intenzionalmente:

- riscontro di un'infrazione a tutti gli obblighi applicabili all'azienda;
- impianto/i di stoccaggio assente/i (infrazione all'obbligo di cui all'elemento di verifica B3a), per le aziende di classe dimensionale 5;
- nei casi in cui venga riscontrata l'assenza della comunicazione (A1) o del PUA/Autorizzazione Integrata Ambientale (A2), ove previsti, per le aziende di classe 5;

- scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

ATTO A5 – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Rete “NATURA 2000”

Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a)

Recepimento

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10403) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n.205);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10404) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n.205);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10405) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n.205);

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 22, comma 3, del DM 30125/2009 e smi, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni di natura agronomica seguenti:

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 6 dell'articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi e foraggiere a fine ciclo;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 6 dell'articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 6 dell'articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera f) del paragrafo 6 dell'articolo 3 del DM 30125/2009 e smi:
 - eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Il vincolo aziendale, per quanto attiene al presente Atto, è limitato ai terreni compresi nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), facenti capo alla Rete Natura 2000.

Sarà infine verificata:

5. la presenza, all'interno dei Siti Natura 2000, di interventi strutturali ed altri interventi aziendali realizzati a partire dal 1° gennaio 2005, data di entrata in vigore dell'Atto A5, o in corso di realizzazione, che rendano necessaria l'autorizzazione da parte degli enti preposti e la valutazione d'incidenza.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4, le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni di natura agronomica elencati più sopra o sia stata rilevata l'assenza o l'incongruenza della valutazione d'incidenza e/o dell'autorizzazione degli interventi realizzati in azienda.

Indici di verifica

validi per le Regioni le quali, all'interno del proprio provvedimento di recepimento, non hanno stabilito gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola in relazione all'Atto A5.

Portata dell'infrazione:

il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie

sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

modalità di rilevazione:

risultati dei controlli effettuati

classi di violazione:

- livello basso: qualora la superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra, sia inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;
- livello medio: qualora la superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari, **oppure** sia presente una violazione dell'impegno 2 per una superficie inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo purché non superiore ad 1 ettaro;
- livello alto: qualora la superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore al 30% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 3 ettari, **oppure** sia presente una violazione dell'impegno 2 per una superficie superiore al 20% della superficie soggetta a vincolo o superiore ad 1 ettaro, **oppure** siano riscontrati effetti extra-aziendali.

Gravità dell'infrazione:

il livello di questo indice è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni.

modalità di rilevazione:

risultati dei controlli effettuati.

parametri di valutazione:

1. violazioni all'impegno 1;
2. violazioni all'impegno 2;
3. violazioni all'impegno 3;
4. violazioni all'impegno 4;

classi di violazione:

- livello basso: un parametro presente diverso dal 2;
- livello medio: due parametri presenti diversi dal 2;
- livello alto: tre parametri presenti oppure il solo parametro 2.

Durata dell'infrazione:

l'indice di durata viene stabilito normalmente a livello medio. Esso tuttavia assume un livello alto quando siano presenti infrazioni che abbiano un livello alto di portata.

Casi particolari

In caso di intervento strutturale o altro intervento aziendale realizzato o in corso di realizzazione all'interno dei SIC, durante il periodo 1 gennaio 2005 – 31 dicembre 2011, sarà verificata l'autorizzazione rilasciata dall'Ente preposto e la valutazione d'incidenza ove prevista.

In caso l'autorizzazione e/o la valutazione d'incidenza siano assenti, non valide o incongruenti con quanto rilevato in azienda, sarà accertata un'infrazione.

Gli indici di verifica assumeranno quindi i seguenti livelli:

tipo d'infrazione rilevata	dimensionamento degli indici di verifica
– mancanza della documentazione d'autorizzazione e/o della valutazione d'incidenza previste, oppure documentazione incongruente con quanto rilevato sul terreno	– livello <u>medio</u> di portata, gravità e durata
– come caso precedente e contestuali infrazioni ad almeno uno degli impegni di natura agronomica previsti	– livello <u>alto</u> di portata, gravità e durata

Inadempienze di importanza minore

Sono considerate inadempienze di importanza minore le infrazioni relative alla corretta gestione delle stoppie e delle paglie (impegno agronomico 1), purché con livelli bassi di portata e gravità.

Azioni correttive

Nel caso di violazioni all'impegno 1 (divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi) l'azienda è tenuta ad eseguire interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo.

Impegni di ripristino

Nel caso di violazioni all'impegno 2 (divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente) all'interno dei SIC, l'azienda è tenuta al ripristino della superficie a pascolo, anche se questo intervento non ha influenza sulla determinazione della riduzione applicabile.

N.B.

Nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'infrazione di natura minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 (3), comma 4 del Reg. (CE) 1122/2009.

Nel caso in cui siano prescritti all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i., sono considerate commesse intenzionalmente le infrazioni aventi le seguenti caratteristiche:

- presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in SIC;
- presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per almeno il 50% della superficie aziendale compresa in SIC e contemporanea presenza di interventi strutturali aziendali privi di valutazione d'incidenza o dell'autorizzazione;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ

SANITÀ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.

Articoli 3, 4 e 5

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 200/2010 “Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all’identificazione e registrazione dei suini (10G022) – GU n. 282 del 02.12.2010

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti suini.

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito descritti.

A.: COMUNICAZIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio attività e conseguente registrazione dell’azienda in BDN (nei casi previsti);
- A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell’azienda entro 7 giorni.

B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE, COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL’ALLEVAMENTO DELL’AZIENDA AGRICOLA E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- B.2 Corretto aggiornamento del registro di stalla, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall’evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
- B.3 Comunicazione della consistenza dell’allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN);
- B.4 Comunicazione al servizio veterinario competente per territorio ed alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell’azienda (nascite, morti, movimentazioni). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in BDN.
Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell’animale, riportante il numero dei capi, da allegare e registrare nel registro di stalla aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall’allevamento e le nascite in azienda devono essere registrate entro 3 giorni dall’evento sul registro aziendale di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall’evento in BDN.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

N.B.: in base alla Decisione 2005/458/CE del 21 giugno 2005, l'Italia è autorizzata ad applicare la deroga prevista all'art. 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino. In conseguenza di ciò, le aziende detentrici di non più di un capo suino non sono applicabili degli impegni del presente Atto

Nel caso di azienda con allevamento da ingrasso (familiare) che detiene fino ad un massimo di 4 suini destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale e che non movimentano animali verso altri allevamenti, essa dovrà aggiornare il registro aziendale con le sole movimentazioni in ingresso.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, si terranno in considerazione i seguenti parametri:

- presenza degli elementi di identificazione (tatuaggi);
- presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati. In caso di tenuta di registro su supporto informatico, la verifica andrà effettuata a priori in BDN oppure direttamente in allevamento accedendo all'applicativo di gestione utilizzato;
- registrazione dell'azienda presso l'ASL ed in BDN;
- registrazione dei capi e dei loro movimenti.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi pagatori nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2011.*

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla identificazione e registrazione dei capi.

caratteristica: *numero di capi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei capi (della stessa specie) facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo:*

$$((n^{\circ} \text{ capi totali} - n^{\circ} \text{ capi conformi}) / n^{\circ} \text{ capi conformi}) \times 100$$

classi di violazione:

- livello basso: non conformità superiore a zero ed inferiore o uguale al 5% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi e relative a non oltre 10 capi;

- livello medio: non conformità superiori al 5 ed inferiori o uguali al 10% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi e relative a non oltre 20 capi;
- livello alto: non conformità superiori al 10% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi o relative ad oltre 20 capi.

Gravità dell'infrazione:

l'indice di gravità è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale.

caratteristica:

elementi di registrazione ed identificazione dei capi e dell'azienda presso la ASL

parametri di valutazione:

1. *registro di stalla aziendale non conforme (rif. impegno B.2, B.3, B.4) o mancata comunicazione al servizio veterinario delle variazioni anagrafiche o fiscali (impegno A.2);*
2. *presenza di capi senza marcatura o con marcatura non conforme (suini; rif. impegno C.1);*
3. *presenza di capi non identificati o privi di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni B.4 e C.1);*

classi di violazione:

- livello basso: un solo parametro di violazione presente tra i parametri 1 e 2;
- livello medio: presenti ambedue i parametri 1 e 2;
- livello alto: presenza del parametro 3

Durata dell'infrazione:

data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Atto, l'incidenza dell'indicatore di durata viene normalmente stabilita a livello medio. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità superiori al 50% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi.

Inadempienze di importanza minore

Si rimanda alle Circolari dei singoli Organismi Pagatori per la definizione delle inadempienze di natura minore per il presente Atto.

In termini generali, le violazioni agli impegni descritti sono considerate di importanza minore con il sussistere di entrambe le seguenti condizioni:

- siano infrazioni che è possibile correggere (aggiornamento del registro, aggiornamento della consistenza dell'allevamento, ecc.);
- siano state rilevate per la prima volta a carico dell'allevamento o dell'azienda.

Ogni infrazione che abbia come risultato l'impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non saranno considerate infrazioni di importanza minore.

Azioni correttive

Nel caso di infrazioni di importanza minore, le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Qui di seguito si riportano le casistiche più comuni:

- aggiornamento del registro aziendale;
- regolarizzazione della compilazione del registro aziendale;
- aggiornamento della BDN;
- regolarizzazione dell'identificazione dei capi.

Impegni di ripristino

Si applicano nei casi in cui un'infrazione sia sanabile ma non sia stata commessa per la prima volta, oppure nei casi in cui l'azienda può mettersi in regola ma l'effetto della violazione permanga.

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

A titolo di esempio, si evidenziano tre situazioni che generano la necessità di realizzare un impegno di ripristino:

1. infrazione relativa alla corretta identificazione dei capi (tatuaggio), in assenza di altre modalità di individuazione dei capi non identificati;
2. infrazione relativa all'aggiornamento del registro, se tale violazione sia stata già commessa e rilevata in un precedente controllo;
3. altra infrazione sanabile ma **non** commessa per la prima volta.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni ma tale ripristino non avrà conseguenze sulla determinazione della percentuale di riduzione applicata.

N.B.:

Nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'inadempienza di importanza minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 (3), comma 4 del Reg. (CE) 1122/2009.

Nel caso in cui siano prescritti all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Il carattere di intenzionalità dell'infrazione sarà assegnato nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09 e, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i, quando:

- sia riscontrata l'assenza del registro aziendale o la mancata registrazione dell'azienda presso la ASL (impegni A.1 **oppure** B.1);
- sia identificata un'infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

ATTO A7 – Regolamento 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) 820/97

Articoli 4 e 7

Recepimento

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138);
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148);
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 18/7/2001 “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»”(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 7 giugno 2002 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina”(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.)
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)”.

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti bovini e bufalini.

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito descritti.

A.: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN

- A.1 Richiesta al servizio veterinario competente per territorio del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio attività e conseguente registrazione dell’azienda presso la BDN (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l’azienda presso la BDN, all'interno di un elenco informatizzato).
- A.2 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda (entro 7 giorni dall’evento).

B.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- B.1 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali.
- B.2 Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque, prima che l'animale lasci l'azienda d’origine. (Nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, marcatura da eseguire entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliere). Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000.
- B.3 Comunicazione dell’opzione sulla modalità di registrazione degli animali:

- Direttamente nella BDN con accesso tramite “smart card”;
 - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato.
- B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa, se l'allevatore non registra direttamente in BDN.
- B.5 Consegna della cedola identificativa al servizio veterinario competente per territorio, o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se l'allevatore non registra direttamente in BDN). La cedola identificativa, vidimata dal Servizio Veterinario dell'ASL, viene poi rilasciata al detentore entro 14 giorni dalla notifica della nascita e, comunque, dopo che il capo sia stato iscritto nella BDN.
- B.6 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, ai fine della loro iscrizione in anagrafe (BDN), consegna al Servizio Veterinario competente per territorio, o ad altro soggetto delegato, della documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione.

C: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- C.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
 - C.2 Corretto aggiornamento del Registro di stalla entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti e movimentazioni in entrata e uscita);
 - C.3 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi
 - C.4 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (nascite, morti e movimentazioni in entrata e uscita), tramite procedimento diretto e/o con l'ausilio di operatori autorizzati.
- Gli allevatori che non aggiornano direttamente in BDN, nel caso di acquisti e vendite di capi bovini, per un corretto aggiornamento in BDN, devono inviare al Servizio veterinario, o ad altro soggetto delegato, copia del “*Modello di dichiarazione di provenienza degli animali*” o “Modello 4”, allegando la relativa copia della cedola identificativa (“passaporto”) del capo acquistato, debitamente compilata.
- Gli allevatori che sono, invece, accreditati direttamente presso la BDN, non devono inviare la relativa cedola identificativa al Servizio Veterinario.

D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN USCITA DALL'AZIENDA: VENDITE, FURTI / SMARRIMENTI

- D.1 In caso di movimentazione (vendita di capi), presenza in azienda di una copia, delle quattro originarie, del “Modello di dichiarazione di provenienza degli animali” (“Modello 4”), regolarmente compilata da parte del venditore in ogni sua parte, riportante il numero dei capi ed i codici delle relative marche auricolari, da allegare e registrare nel Registro di stalla aziendale, per giustificare lo scarico dell'animale o degli animali, movimentato/i verso altra azienda e/o impianto di macellazione;
- D.2 In caso di decesso dell'animale in azienda, notifica dell'evento entro 24 ore e consegna, entro 7 giorni dallo stesso evento, del passaporto del capo deceduto al Servizio veterinario competente per territorio;
- D.3 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio, entro 2 giorni dall'evento, di eventuali furti/smarrimenti di animali, passaporti o marche auricolari non ancora utilizzate.

N.B.: Il Detentore deve annotare sul registro di stalla, entro gli stessi termini di **2 giorni**, l'avvenuto smarrimento o furto di capi.

E.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN INGRESSO IN AZIENDA: ACQUISTI

- E.1 In caso di introduzione di capi bovini in azienda, presenza di una copia del “*Modello di dichiarazione di provenienza degli animali*” (“Modello 4”), regolarmente compilata da parte del venditore in ogni sua parte e completata da parte dell’acquirente, riportante il numero dei capi ed i codici delle relative marche auricolari, da allegare e registrare nel Registro di stalla aziendale, per giustificare la presa in carico dell’animale o degli animali, accompagnato/i da relativa/e cedola/e identificativa/e (“passaporto/i”).
- E.2 Regolare compilazione ed annotazione, entro 3 giorni dall’evento (acquisto di capi), del passaggio di proprietà sul retro della cedola identificativa. Il “passaporto”, aggiornato con i dati compilati dal nuovo detentore (C.F., codice aziendale, data di ingresso dell’animale acquistato e firma), sarà allegato nell’invio al “Modello di dichiarazione di provenienza degli animali” (“Modello 4”).

Elementi di verifica

Per quanto attiene all’evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell’eventuale riduzione, si terranno in considerazione i seguenti parametri:

- presenza degli elementi di identificazione (marchi auricolari);
- presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati. In caso di tenuta di registro aziendale su supporto informatico, la verifica andrà effettuata a priori in BDN oppure direttamente in allevamento accedendo all’applicativo di gestione utilizzato;
- registrazione dell’azienda presso l’ASL e nella BDN;
- registrazione dei capi e dei loro movimenti.

Determinazione dell’infrazione: si ha violazione del presente Atto quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi pagatori nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2011.*

Indici di verifica

Portata dell’infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all’incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla identificazione e registrazione dei capi.

caratteristica: *numero di capi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei capi (della stessa specie) facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo:*

$$((n^{\circ} \text{ capi totali} - n^{\circ} \text{ capi conformi}) / n^{\circ} \text{ capi conformi}) \times 100$$

classi di violazione:

- livello basso: non conformità superiori a 0 ed inferiori o uguali al 5% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi e relative a non oltre 5 capi;
- livello medio: non conformità superiori al 5% ed inferiore o uguale al 10% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi e relative a non oltre 10 capi;

- livello alto: non conformità superiori al 10% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi o relative ad oltre 10 capi.

Gravità dell'infrazione:

l'indice di gravità è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale.

caratteristica:

registrazione dell'azienda e/o dei capi in BDN/ASL

parametri di valutazione:

1. *registro aziendale non conforme (impegni C.2, C.3) o mancata comunicazione al servizio veterinario delle variazioni anagrafiche o fiscali (impegno A.2);*
2. *presenza di capi con identificazione non conforme per quanto riguarda i marchi o i documenti (impegni B.1, B.2, B.4, B.5, B.6);*
3. *mancato aggiornamento della BDN (impegno C.4);*
4. *presenza di capi senza passaporto e marche auricolari (impegni B.1, B.2, B.4, B.5, B.6) e di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (impegni D.1, E.1, E.2).*

classi di violazione:

- livello basso: un solo parametro di violazione presente tra i parametri 1, 2 e 3;
- livello medio: presenti due tipi di violazione tra i parametri 1, 2 e 3;
- livello alto: presenza di tutti i parametri 1, 2, 3 oppure presenza del parametro 4.

Durata dell'infrazione:

data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Atto, l'incidenza dell'indicatore di durata viene normalmente stabilita a livello medio. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità superiori al 50% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi.

Inadempienze di importanza minore

Si rimanda alle Circolari dei singoli Organismi Pagatori per la definizione delle inadempienze di natura minore per il presente Atto.

In termini generali, le violazioni agli impegni descritti sono considerate di importanza minore con il sussistere di entrambe le seguenti condizioni:

- siano infrazioni che è possibile correggere (aggiornamento del registro, aggiornamento della consistenza dell'allevamento, ecc.);
- siano state rilevate per la prima volta a carico dell'allevamento o dell'azienda.

Ogni infrazione che abbia come risultato l'impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non saranno considerate infrazioni di importanza minore.

Azioni correttive

Nel caso di infrazioni di importanza minore, le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Qui di seguito si riportano le casistiche più comuni:

- aggiornamento del registro aziendale;

- regolarizzazione della compilazione del registro aziendale;
- aggiornamento della BDN;
- regolarizzazione delle informazioni errate sul passaporto;
- regolarizzazione dell'identificazione dei capi.

Impegni di ripristino

Si applicano nei casi in cui un'infrazione sia sanabile ma non sia stata commessa per la prima volta, oppure nei casi in cui l'azienda può mettersi in regola ma l'effetto della violazione permanga.

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

A titolo di esempio, si evidenziano tre situazioni che generano la necessità di realizzare un impegno di ripristino:

1. infrazione relativa alla corretta identificazione dei capi, in assenza di altre modalità di individuazione dei capi non identificati;
2. infrazione relativa all'aggiornamento del registro, se tale violazione sia stata già commessa e rilevata in un precedente controllo;
3. altra infrazione sanabile ma **non** commessa per la prima volta.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni ma tale ripristino non avrà conseguenze sulla determinazione della percentuale di riduzione applicata.

N.B.:

Nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'infrazione di natura minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 (3), comma 4 del Reg. (CE) 1122/2009.

Nel caso in cui siano prescritti all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Il carattere di intenzionalità dell'infrazione sarà assegnato nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09 e, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del DM 30125/2009 e smi, quando:

- sia riscontrata l'assenza del registro aziendale o la mancata registrazione dell'azienda presso la ASL e in BDN (impegni A.1, **oppure** C.1);
- sia identificata un'infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

Atto A8 – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pagina 8),

Articoli 3, 4 e 5.

Recepimento

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007);

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini.

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito descritti.

A.: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio attività e conseguente registrazione dell’azienda presso la BDN;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell’azienda.

B.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata almeno una volta l’anno) entro il mese di marzo dell’anno successivo nel registro aziendale e in BDN;
- B.3 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell’animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN;
- B.4 Per i capi nati dal 1 gennaio 2010 obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
- B.5 Aggiornamento del registro di stalla aziendale entro 3 giorni dall’evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) oppure identificatori elettronici ai sensi del Reg. (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;

- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine). Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima.
- C.4 Per i capi nati a partire dal 1° gennaio 2010, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, si terranno in considerazione i seguenti parametri:

- presenza degli elementi di identificazione (marchi auricolari, tatuaggi, identificatori elettronici);
- presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati. In caso di tenuta di registro di stalla aziendale su supporto informatico, la verifica andrà effettuata a priori in BDN oppure direttamente in allevamento accedendo all'applicativo di gestione utilizzato;
- registrazione dell'azienda presso l'ASL e nella BDN;
- registrazione dei capi e dei loro movimenti.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi Pagatori, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2011.*

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla identificazione e registrazione dei capi.

caratteristica: *numero di capi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei capi (della stessa specie) facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo:*

$$((n^{\circ} \text{ capi totali} - n^{\circ} \text{ capi conformi}) / n^{\circ} \text{ capi conformi}) \times 100$$

classi di violazione:

1. livello basso: non conformità superiore a zero ed inferiori o uguali al 5% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi e comunque relative a non oltre 20 capi;
2. livello medio: non conformità superiori al 5 ed inferiori o uguali al 10% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi e comunque relative a non oltre 40 capi;
3. livello alto: non conformità superiori al 10% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi o relative ad oltre 40 capi.

Gravità dell'infrazione: l'indice di gravità è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale.

caratteristica: *registrazione dell'azienda e/o dei capi in BDN/ASL*

parametri di valutazione:

1. *registro di stalla aziendale non conforme (impegni B.2, B.4, B.5) o mancata comunicazione al servizio veterinario delle variazioni anagrafiche o fiscali (impegno A.3);*
2. *presenza di capi senza marcatura o con marcatura non conforme (impegni C);*
3. *presenza di capi privi di documentazione di provenienza (rif. impegni B3);*
4. *presenza di capi senza marche auricolari e tatuaggi e qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (impegni B3 e impegni C);*

classi di violazione:

- livello basso: un solo parametro di violazione presente tra i primi 3;
- livello medio: presenti due parametri tra i primi 3;
- livello alto: presenza dei primi tre parametri o presenza del solo parametro 4

Durata dell'infrazione:

data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Atto, l'incidenza dell'indicatore di durata viene normalmente stabilita a livello medio. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità superiori al 50% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi.

Inadempienze di importanza minore

Si rimanda alle Circolari dei singoli Organismi Pagatori per la definizione delle inadempienze di natura minore per il presente Atto.

In termini generali, le violazioni agli impegni descritti sono considerate di importanza minore con il sussistere di entrambe le seguenti condizioni:

- siano infrazioni che è possibile correggere (aggiornamento del registro, aggiornamento della consistenza dell'allevamento, ecc.);
- siano state rilevate per la prima volta a carico dell'allevamento o dell'azienda.

Ogni infrazione che abbia come risultato l'impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non saranno considerate infrazioni di importanza minore.

Azioni correttive

Nel caso di infrazioni di importanza minore, le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Qui di seguito si riportano le casistiche più comuni:

- aggiornamento del registro aziendale;
- regolarizzazione della compilazione del registro aziendale;
- aggiornamento della BDN;
- regolarizzazione dell'identificazione dei capi.

Impegni di ripristino

Si applicano nei casi in cui un'infrazione sia sanabile ma non sia stata commessa per la prima volta, oppure nei casi in cui l'azienda può mettersi in regola ma l'effetto della violazione permanga.

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

A titolo di esempio, si evidenziano tre situazioni che generano la necessità di realizzare un impegno di ripristino:

1. infrazione relativa alla corretta identificazione dei capi, in assenza di altre modalità di individuazione dei capi non identificati;
2. infrazione relativa all'aggiornamento del registro, se tale violazione sia stata già commessa e rilevata in un precedente controllo;
3. altra infrazione sanabile ma **non** commessa per la prima volta.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni ma tale ripristino non avrà conseguenze sulla determinazione della percentuale di riduzione applicata.

N.B.:

Nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'infrazione di natura minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 (3), comma 4 del Reg. (CE) 1122/2009.

Nel caso in cui siano prescritti all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Il carattere di intenzionalità dell'infrazione sarà assegnato nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09 e, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del DM 30125/2009 e smi, quando:

- sia riscontrata la mancata registrazione dell'azienda presso la ASL e in BDN (impegno A.1) o l'assenza del registro aziendale (impegno B1);
- sia identificata un'infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
Articolo 3².

Recepimento

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n. 122 del 27 maggio 1995, SO n. 60);
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.);
- Circolare MiPAF 30/10/2002, n. 32469 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18);
- Articolo 5 ed allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n. 179) e successive modifiche ed integrazioni.

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito descritti.

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 ed in particolare quelli previsti dalla Circolare del MiPAF del 30 ottobre 2002, in applicazione dell'art. 42 del D.P.R. citato.

Questi impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

In relazione a quanto sopra, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

Obblighi validi per tutte le aziende:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;
- nel caso di ricorso a contoterzista, deve essere mantenuta la scheda di trattamento effettuato dai contoterzisti (all. 4 circolare MiPAAF 30.10.2002 n. 32469).

N.B.: nel caso in cui il titolare aziendale e l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincidano e tale circostanza non possa essere configurata come un servizio offerto da contoterzista, situazione diffusa soprattutto nelle piccole aziende agricole, deve essere presente in azienda una delega scritta all'utilizzatore firmata dal titolare aziendale. In questa situazione, in alternativa alle schede di trattamento, il delegato dovrà annotare sul registro e controfirmare ogni singolo trattamento effettuato.

Si ricorda che, per consentire il completo e corretto controllo degli impegni relativi al presente Atto, il registro dei trattamenti deve contenere i seguenti dati:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;

² A decorrere dal 14 giugno 2011 il presente riferimento all'art. 3 s'intende fatto all'art. 55 del Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), il quale all'art. 83 ha abrogato la Direttiva 91/414/CEE

- prodotto utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

N.B.: nel caso in cui la modulistica già adottata dalle aziende agricole in attuazione di provvedimenti regionali (es. schede delle misure 211 e 214 del PSR), nazionali o comunitari contenga tutte le informazioni previste dal comma 3 dell'art. 42 del D.P.R. 290, tale modulistica può costituire a tutti gli effetti il registro dei trattamenti.

Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, Xn):

- disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino);
- disponibilità e conservazione, per il periodo di un anno, delle fatture d'acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (di cui all'art. 24, comma 6 e art. 42 comma 3 lettera a del DPR 290/2001); questi ultimi (predisposti come da allegato 1 del D.P.R. 290/01) dovranno contenere:
 - le informazioni sul prodotto acquistato;
 - le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, **Xn**) (patentino).

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, si terranno in considerazione, per il presente Atto, le violazioni relative a:

Per tutte le aziende:

1. utilizzo di prodotti ammessi, vale a dire il cui utilizzo non sia revocato;
2. rispetto delle condizioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari previste nell'etichetta del prodotto impiegato:
 - a. dosi corrette,
 - b. utilizzo dei prodotti su:
 - colture ammesse,
 - terreni indicati,
 - fasi fenologiche indicate,
 - avversità previste,
 - c. rispetto dei tempi di carenza,
 - d. presenza dei dispositivi di protezione previsti;
3. presenza delle schede di trattamento effettuato dai contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469) nei casi previsti;
4. presenza in azienda di un sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari a norma. Per sito a norma s'intende un locale o un armadio che si possa chiudere e che sia areato, con pavimento lavabile ed il cui contenuto tossico sia opportunamente segnalato.

N.B.:

1. nel calcolo del rispetto delle dosi di prodotti fitosanitari utilizzate dalle aziende, dovranno essere tenute in debita considerazione le condizioni **oggettive** di utilizzazione del prodotto, anche in relazione alla regolarità dei campi, delle condizioni meteorologiche, ecc

2. La presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla normativa, è un impegno diretto solo per l'Atto B11; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità per l'Atto B11.
Ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente Atto.
3. La presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - a. dal presente Atto, per il corretto stoccaggio dei prodotti in quanto tossici per l'uomo e per quanto attiene alla possibilità di eseguire una completa verifica della tipologia di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - b. dall'Atto A2, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - c. dall'Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Per le aziende che utilizzano anche prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, Xn):

5. disponibilità e validità dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei fitofarmaci (patentino) da parte del titolare dell'azienda o di un suo delegato;
6. disponibilità, per il periodo di un anno, delle fatture d'acquisto nonché della copia dei moduli di acquisto dei prodotti fitosanitari.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando non sia rispettato uno o più degli impegni descritti.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con la superficie interessata, a livello di parcelle agricole o di particelle catastali, da un utilizzo improprio dei prodotti fitosanitari tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali.

N.B.:

1. ai fini del calcolo dell'indicatore Portata, in caso di violazione relativa alla scorretta utilizzazione di prodotti fitosanitari per una determinata coltura, sarà considerata l'intera superficie investita a quella coltura così come da registro, a meno che non sia possibile, sempre analizzando le informazioni contenute nel registro, ricondurre il trattamento interessato dall'infrazione ad una sola parte della superficie investita alla coltura interessata;
2. saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari che interessino corsi d'acqua naturali o artificiali (fossi, scoline, pozzi, etc.).

Modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.*

Per le aziende che NON utilizzano prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi

classi di violazione

livello basso: si verifica nei seguenti casi:

- superficie interessata dall'infrazione inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, oppure non superiore a 2 ettari, **oppure**
- assenza dei dispositivi di protezione previsti;

livello medio: si verifica nei seguenti casi:

- superficie interessata dall'infrazione superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, oppure non superiore a 3 ettari, **oppure**
- presenza di entrambi i parametri di livello basso;

livello alto: in tutti gli altri casi di infrazione.

PORTATA B9 Per l'azienda che NON utilizza prodotti classificati	Nessuna infrazione di utilizzo (superficie infrazione = 0)	Superficie interessata dall'infrazione > 0 e <= al 20% della superficie soggetta a vincolo, oppure <= 2 ettari	Superficie interessata dall'infrazione > al 20% e <= al 30% della superficie soggetta a vincolo, oppure <= a 3 ettari	Superficie interessata dall'infrazione > al 30% o > di 3 ha
Nessuna infrazione per l'uso di prodotti non ammessi o relativa ai DPI	NO INFRAZIONE	1	3	5
Infrazione alla presenza dei dispositivi di protezione previsti	1	3	5	5
Uso di un prodotto revocato o non più commercializzabile	5	5	5	5
Presenza di effetti extra aziendali	---	5	5	5

Per le Aziende che utilizzano prodotti classificati (T+, T, Xn):

classi di violazione

livello basso: si verifica nei seguenti casi:

- patentino scaduto in assenza di richiesta di rinnovo (nessuna infrazione documentale o relativa ai DPI) **oppure**
- infrazione relativa all'assenza dei dispositivi di protezione individuale;

livello medio: si verifica nei seguenti casi:

- presenza di entrambi i parametri di livello basso;

livello alto: in tutti gli altri casi di infrazione.

PORTATA B9 Per l'azienda che utilizza prodotti classificati	Nessuna infrazione di utilizzo (sup. infrazione = 0)	Patentino scaduto in assenza di richiesta di rinnovo (senza infrazioni in relazione all'acquisto o uso)	Infrazione di utilizzo per qualsiasi superficie oppure uso non autorizzato del prodotto ³
Nessuna infrazione documentale o relativa ai DPI	---	1	5
Infrazione alla presenza dei dispositivi di protezione previsti	1	3	5
Infrazione relativa alla documentazione d'acquisto dei prodotti fitosanitari prevista (fatture, moduli d'acquisto)	5	5	5
Uso di un prodotto revocato o non più commercializzabile	---	5	5
Presenza di effetti extra aziendali	---	5	5

³ Per uso non autorizzato s'intende privo di autorizzazione (patentino) o con autorizzazione scaduta all'atto dell'acquisto o dell'utilizzazione del prodotto.

Gravità dell'infrazione:

il livello di questo indicatore è calcolato in funzione del rispetto delle condizioni di utilizzo (prescrizioni in etichetta) e della regolarità della documentazione.

Modalità di rilevazione:

risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.

parametri di valutazione:

Azienda che NON utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi

1. mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta (dose, coltura, tempi di carenza);
2. mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: assenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma;
3. assenza delle schede di trattamenti dei conto-terzisti (ove previste)
4. uso di prodotto revocato o non più commerciabile.

classi di violazione:

- livello basso: rilevamento del parametro 1 o 2;
- livello medio: rilevamento dei parametri 1 e 2 o del solo parametro 3;
- livello alto: rilevamento del parametro 3 e di almeno uno dei parametri 1 o 2, o rilevamento del parametro 4.

GRAVITÀ B9 Per l'azienda che NON utilizza prodotti classificati	Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: dose, coltura, tempi di carenza	Infrazione alla presenza dei dispositivi di protezione previsti	Assenza delle schede di trattamenti dei conto-terzisti (ove previste)	Uso di prodotto revocato o non più commerciabile
Nessun altro parametro	1	1	Vedi casi particolari	5
Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: dose, coltura, tempi di carenza	---	3	5	5
Infrazione alla presenza dei dispositivi di protezione previsti	3	---	5	5
Assenza delle schede di trattamenti dei conto- terzisti (ove previste)	5	5	---	5
Uso di prodotto revocato o non più commerciabile	5	5	5	---

parametri di valutazione:

Azienda che **utilizza** prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, Xn)

1. *patentino scaduto in assenza di richiesta di rinnovo;*
2. *mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: dose, coltura, tempi di carenza;*
3. *mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: assenza dei dispositivi di protezione previsti;*
4. *assenza della documentazione d'acquisto dei prodotti molto tossici, tossici, nocivi (fatture, moduli d'acquisto);*
5. *assenza del patentino;*
6. *uso di prodotto revocato o non più commerciabile;*
7. *assenza delle schede di trattamenti dei conto-terzisti (ove previste).*

classi di violazione:

- livello basso: rilevamento del parametro 1;
- livello medio: rilevamento di uno tra i parametri 2 o 3;
- livello alto: rilevamento di due tra i parametri 1, 2 e 3 o presenza di uno tra i parametri 4, 5, 6 o 7.

GRAVITÀ B9 Per l'azienda che utilizza prodotti classificati	Patentino scaduto in assenza di richiesta di rinnovo	Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: dose, coltura, tempi di carenza	Assenza dei dispositivi di protezione previsti	Assenza della documentazione d'acquisto (fatture, moduli d'acquisto)	Assenza di patentino	Assenza delle schede di trattamenti dei conto- terzisti (ove previste)
Nessun altro parametro	1	3	3	5	5	Vedi casi particolari
Patentino scaduto in assenza di richiesta di rinnovo	---	5	5	5	---	5
Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: dose, coltura, tempi di carenza	5	---	5	5	5	5
Assenza dei dispositivi di protezione previsti	5	5	---	5	5	---
Assenza della documentazione d'acquisto (fatture, moduli d'acquisto)	5	5	5	---	5	5
Assenza di patentino	5	5	5	5	---	5
Uso di prodotto revocato o non più commerciabile	5	5	5	5	5	5

Durata dell'infrazione:

l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 71 (1) primo comma del Reg. CE 1122/09. Esso assume livello alto in caso di utilizzo di prodotti non classificati, e di infrazione a tutti gli elementi di verifica applicabili all'azienda, vale a dire di rispetto dei requisiti relativi alle condizioni d'uso descritte nell'etichetta, alla documentazione prevista (schede dei contoterzisti).

Casi particolari***Presenza del registro dei trattamenti***

In caso di assenza o di mancato aggiornamento del registro dei trattamenti ed in assenza di ogni altra documentazione equivalente, nell'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche, l'esito del controllo sarà considerato negativo e gli indici di verifica assumeranno i seguenti livelli:

- azienda che NON utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi: portata, gravità e durata a livello medio;
- azienda che utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi: portata, gravità e durata a livello alto.

Presenza del sito di stoccaggio

Per quanto attiene al presente Atto, nel caso in cui l'unica infrazione sia la mancanza di un sito di stoccaggio a norma, gli indici assumeranno i seguenti livelli:

- azienda che NON utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi: portata, gravità e durata a livello medio;
- azienda che utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi: portata, gravità e durata a livello alto.

Schede di contoterzisti

Nel caso in cui l'unica infrazione sia l'assenza delle schede dei contoterzisti, nei casi previsti, gli indici assumeranno i seguenti livelli:

- azienda che NON utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi: portata, gravità e durata a livello basso;
- azienda che utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi: portata, gravità e durata a livello medio.

N.B.: nel caso di presenza di infrazioni con diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto.

Inadempienze di importanza minore

Non sono previste inadempienze di natura minore per il presente Atto.

Azioni correttive

Non sono previste azioni correttive per il presente Atto.

Impegni di ripristino

Nei casi previsti l'azienda deve:

- rinnovare l'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino);
- ripristinare le condizioni di conformità del proprio sito di stoccaggio o realizzazione ex novo in caso sia mancante.

N.B.:

Nel caso in cui sia prescritto all'azienda un impegno di ripristino e l'azienda non lo realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i., saranno considerate intenzionali le infrazioni nei seguenti casi:

- quando sia rilevata l'utilizzazione di prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi e l'assenza contemporanea di: dispositivi di protezione previsti dalla norma, documentazione d'acquisto dei prodotti fitosanitari (fatture, moduli d'acquisto) e patentino – parametri 3, 4 e 5 della Gravità;
- quando sia rilevata l'utilizzazione di prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi e la contemporanea assenza di: registro dei trattamenti e di sito di stoccaggio a norma;
- quando il produttore dichiara di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno;
- sia identificata un'infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

FITOFARMACI

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

I requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari si applicano alle sole aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro ambientali ai sensi dell'articolo 36 lettera a) punto iv) del Reg. CE n. 1698/2005 s.m.i..

Recepimento

- D. Lgs. 152/2006, art. 93 – individuazione delle zone vulnerabili da fitosanitari.

Descrizione degli impegni

Le aziende che fanno domanda di pagamento per le misure agro ambientali ai sensi dell'articolo 36 lettera a) punto iv) del Reg. CE n. 1698/2005 e s.m.i. sono tenute al rispetto di requisiti di condizionalità inerenti al corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari aggiuntivi a quelli previsti, dagli Atti B9 e B11:

- l'obbligo di verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione, con cadenza almeno quinquennale;
- il rispetto delle disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale.

In riferimento a quanto previsto dall'art. 13 del DM 30125/2009 e s.m.i. i requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari ove non individuati dalle Regioni e Province autonome ovvero dalle Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR nei relativi documenti di programmazione o nelle relative disposizioni regionali attuative sono stabiliti all'Allegato 8 dello stesso DM.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore dell'obbligo di verifica delle attrezzature per l'irrorazione, in base a quanto indicato dal DM 30125 e s.m.i., la data entro la quale l'obbligo deve essere assolto è:

- il 30 giugno 2011 per tutte le aziende che hanno attivato l'impegno relativo alla misura 214 negli anni 2007, 2008 e 2009;
- il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si assume l'obbligo per tutte le aziende che hanno attivato l'impegno relativo alla misura 214 negli anni successivi al 2009.

N.B.: Il rispetto dei requisiti minimi per il corretto uso dei prodotti fitosanitari si configura come un requisito di ammissibilità al pagamento della misura 214 di sviluppo rurale nei casi previsti dall'art. 15 comma 1 del DM 30125/2009 e s.m.i.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni che qui di seguito si elencano:

A – Verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione

Le aziende devono assicurare il buono stato di funzionalità dei dispositivi di irrorazione, attraverso la verifica ed il rilascio con cadenza almeno quinquennale di un documento sottoscritto da un tecnico del settore o da una struttura specializzata, che ne attesti l'effettiva funzionalità.

B – Rispetto delle prescrizioni legate alla delimitazione di aree sensibili ai fitofarmaci

Nel caso in cui siano state definite e delimitate dagli enti preposti aree sensibili ai fitofarmaci, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 93 del D. LGS. 152/2006, le aziende dovranno rispettare le prescrizioni in termini di divieti, quantità e concentrazioni, modalità e tempi di utilizzo dei fitofarmaci.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente impegno quando sia stata individuata una qualsiasi infrazione agli obblighi descritti.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati:

A livello medio, in caso di infrazione dell'impegno di cui alla lettera A;

A livello alto, in caso di infrazione dell'impegno di cui alla lettera B o di entrambi gli impegni.

Modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati sulle attrezzature, sul territorio e sulla documentazione.*

Inadempienze di importanza minore

Non sono previste inadempienze di natura minore per il presente Atto.

Azioni correttive

Non sono previste azioni correttive per il presente Atto.

Impegni di ripristino

In caso di infrazione all'impegno A, l'azienda dovrà sottoporre la propria attrezzatura ad una verifica di funzionalità, con rilascio di un documento sottoscritto da un tecnico del settore o da una struttura specializzata, che ne attesti l'effettiva funzionalità, entro un tempo fissato.

Tale intervento sarà sottoposto ad ulteriore controllo, al termine della nuova scadenza fissata.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, i seguenti casi sono considerati come infrazioni commesse intenzionalmente:

- nel caso di infrazione all'impegno A e mancata esecuzione della verifica di funzionalità entro i tempi fissati per il nuovo controllo.

Atto B10 – Direttiva 96/22/CE del consiglio, e successive modifiche apportate dalla Direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

Articolo 3 lettere a), b), d) ed e) e articoli 4, 5 e 7

Recepimento

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004)
- Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006 “Attuazione della Direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche ed integrazioni.

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Provincie autonome, a norma dell’articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito descritti.

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d’azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l’uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati.
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari.

Determinazione dell’infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: le infrazioni al presente Atto sono considerate sempre di livello alto.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2011.*

Inadempienze di importanza minore

Non sono previste inadempienze di natura minore per il presente Atto.

Azioni correttive

Non sono previste azioni correttive per il presente Atto.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino per il presente Atto.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i, in caso di identificazione di infrazione intenzionale le infrazioni aventi le seguenti caratteristiche:

- nei casi identificati da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli;
- nei casi di sanzioni amministrative e penali che identifichino responsabilità dirette nell'utilizzazione scorretta o vietata delle sostanze rilevate da parte delle aziende agricole oggetto di controllo.

Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20

Sicurezza alimentare - Riferimenti regolamentari

- Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.C.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

Recepimento e applicazione nazionale

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005).
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);

- Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98).

Descrizione degli impegni ed elementi di verifica

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni a cui fa riferimento la normativa di recepimento e che sono elencati nel Documento di lavoro della Commissione DS/2006/16 denominato "Working Document – guidance document of the commission services on the hygiene provisions relevant for cross compliance" (vedi Allegato 8).

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro **settore di attività**, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

N.B.:

1. per alcuni dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, data la loro natura estremamente specializzata, si terranno in considerazione prevalentemente gli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari.
2. per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione il fatto che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Atti.
In particolare gli impegni:
 - *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B12;
 - *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per l'Atto B10;
 - *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B9;
 - *assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B10.
3. Occorre inoltre sottolineare che:
 - le attività di **registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi**, a carico delle aziende con produzioni vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Atto, ancorché interessino anche le operazioni di controllo per l'Atto B9;

- le modalità di stoccaggio dei materiali e prodotti contenenti **sostanze pericolose** sono qui verificate solamente per le problematiche relative al pericolo di contaminazioni delle derrate prodotte ed immagazzinate, mentre le conseguenze di natura ambientale (inquinamento delle falde acquifere) sono tenute in considerazione nel corso dei controlli dell'Atto A2.

In conseguenza di quanto sopra indicato, per il presente Atto si terranno in considerazione i soli requisiti non controllati già per altri Atti.

Qui di seguito si elencano, per ogni settore di produzione aziendale, gli impegni previsti e la responsabilità del controllo.

Descrizione requisiti	Responsabilità del controllo	
1 – Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda		
1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;		OP
1.b. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;		OP
1.c. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.	SSVV	
1.d. tenere opportuna registrazione di:		
i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;	SSVV	
ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;	SSVV	
iii. i risultati di ogni analisi, rapporto o controllo effettuati sugli animali o sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;	SSVV	

Descrizione requisiti		Responsabilità del controllo	
2 – Produzioni vegetali – Impegni a carico dell’azienda			
2.a.	modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio delle derrate prodotte, tempistiche di utilizzazione o smaltimento, ecc.);		OP
2.b.	presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative ai risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;		OP
2.c.	conservazione in azienda di un <u>registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione ed in particolare:</u>		
i.	presenza e aggiornamento del registro;		OP
ii.	per ogni coltura dovranno essere registrate le fasi fenologiche/agronomiche principali della coltura (semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta);		OP
iii.	il registro dovrà essere conservato per l’anno successivo a quello a cui si riferiscono i trattamenti e dovrà essere disponibile per ogni verifica;		OP
iv.	l’aggiornamento dovrà essere fatto entro 30 (trenta) giorni dal trattamento		OP

Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria.

Valgono i seguenti casi particolari:

- nel caso in cui l'utilizzatore e/o l'acquirente dei prodotti fitosanitari non sia il titolare dell'azienda, il registro potrà essere compilato da persona diversa. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare;
- nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo rilasciato per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa, il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato;
- nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e mezzi delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci;
- il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

Descrizione requisiti		Responsabilità del controllo	
3 – Produzione di latte – Impegni a carico dell’azienda			
3.a.	rispetto delle condizioni di salute degli animali in produzione: animali in buona salute, esenti da malattie, per i quali siano rispettati gli eventuali tempi di sospensione dalla produzione previsti dalla norma	SSVV	
3.b.	certificazione come allevamento esente da brucellosi e tubercolosi;	SSVV	
3.c.	rispetto dei requisiti minimi delle strutture e degli impianti, al fine del raggiungimento dei livelli attesi di igiene e sicurezza alimentare:		
	1. caratteristiche costruttive e posizionamento nell’azienda degli impianti e locali di mungitura, stoccaggio e refrigerazione del latte;	SSVV	
	2. protezione dagli agenti patogeni dei locali di stoccaggio del latte;	SSVV	
	3. utilizzo di strumenti, impianti e locali, facilmente lavabili e disinfettabili;	SSVV	
3.d.	rispetto delle condizioni di igiene nelle operazioni mungitura e trasporto del latte;	SSVV	
3.e.	identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione;		OP
3.f.	Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (<u>per le sole aziende che producono latte fresco</u>);		OP

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto 3.f deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Per la produzione di latte, il titolare dell’attività è responsabile dell’archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del prodotto.

Il Manuale e la documentazione devono comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

<u>Descrizione requisiti</u>	<u>Responsabilità del controllo</u>	
4 – Produzione di uova – Impegni a carico dell’azienda		
4.a. rispetto delle condizioni di igiene e buona conservazione delle uova. In particolare: le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall’esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;	SSVV	
4.b. presenza della documentazione relativa alla produzione in uscita.	SSVV	

<u>Descrizione requisiti</u>	<u>Responsabilità del controllo</u>	
5 – Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell’azienda		
5.a. registrazione dell’operatore all’autorità regionale competente, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l’attività.	SSVV	
5.b. modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei foraggi o dei mangimi, tempistiche, ecc.);		OP
5.c. tenere una registrazione completa e aggiornata di:		
i. analisi e controlli effettuati sui foraggi e mangimi dagli Enti preposti o dalla stessa azienda;	SSVV	
ii. eventuale uso di semente geneticamente modificata (OGM);	SSVV	
iii. movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi.		OP

Determinazione dell’infrazione: si ha violazione del presente Atto quando non sia stato rispettato uno dei requisiti elencati.

Indici di verifica

Produzioni animali

Portata dell’infrazione: in presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio. Assume un livello alto nei casi in cui l’infrazione abbia effetti extra – aziendali.

Gravità dell’infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda*

classi di violazione:

- livello basso: incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elemento di verifica 1.d);
- livello medio: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, delle sostanze chimiche, degli alimenti medicati, non idonee ad evitare ogni contaminazione (elementi di verifica 1.a, 1.b, 1.c);
- livello alto: infrazioni relative agli elementi di verifica 1.a, 1.b, 1.c, dovuti ad insufficienza strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.) **oppure** assenza delle registrazioni previste (elemento di verifica 1.d).

Durata dell'infrazione: in presenza di infrazione, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso l'indicatore assume livello alto.

Produzioni vegetali, compresi i foraggi e componenti vegetali di mangimi

Portata dell'infrazione: in presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio. Assume un livello alto nei casi in cui l'infrazione abbia effetti extra – aziendali.

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda*

classi di violazione:

- livello basso: incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elementi di verifica 2.b o 2.c);
- livello medio: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, non idonee ad assicurare l'assenza di ogni contaminazione (elemento di verifica 2.a) **oppure** assenza di una delle registrazioni previste (elementi di verifica 2.b o 2.c);
- livello alto: infrazioni relative all'elemento di verifica 2.a, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.), **oppure** assenza di entrambe le registrazioni previste (elementi di verifica 2.b e 2.c).

Durata dell'infrazione: in presenza di infrazione, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso l'indicatore assume livello alto.

Produzione di latte

Le aziende che producono latte subiscono un duplice controllo: in quanto tali ed in quanto aziende zootecniche.

Qui di seguito si evidenziano gli elementi di dimensionamento dei parametri nei casi di infrazione agli impegni relativi alla produzione del latte.

Per quanto riguarda gli impegni relativi all'attività zootecnica si rimanda al punto specifico, descritto più sopra.

Per quanto attiene agli elementi di verifica specifici 3.a, b, c e d, data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la

posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti.

Per quanto attiene all'elemento di verifica 3.e "identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione", si terranno in considerazione i controlli effettuati durante le visite aziendali.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione dovuta a negligenza, gli indici sono fissati a livello medio.

Produzione di latte fresco (elemento di verifica 3f)

Portata dell'infrazione: in presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio.

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla presenza del Manuale aziendale ed alla regolarità e completezza della documentazione per la rintracciabilità del latte.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica, compreso un controllo a campione delle registrazioni.*

parametri di valutazione:

1. *presenza e completezza del Manuale aziendale;*
2. *presenza e completezza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita;*
3. *aggiornamento del registro dei movimenti del latte in uscita e correttezza delle registrazioni.*

classi di violazione:

- basso: rilevamento di un'infrazione al parametro 1;
- medio: rilevamento di un'infrazione al parametro 3;
- alto: rilevamento di un'infrazione al parametro 2.

Durata dell'infrazione: in presenza di infrazione, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, tranne in totale assenza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita, in qual caso assume un livello alto.

Produzione di uova

In caso di infrazioni agli elementi di verifica 4.a e b, il livello degli indicatori di portata, gravità e durata assumerà livello medio.

Produzione di mangimi o alimenti per animali

Le aziende che producono mangimi o alimenti per animali subiscono un duplice controllo: in quanto tali ed in quanto aziende che producono vegetali.

Qui di seguito si evidenziano gli elementi di dimensionamento dei parametri nei casi di infrazione agli impegni relativi alla produzione dei mangimi.

Per quanto riguarda gli impegni relativi all'attività di produzione vegetale si rimanda al punto specifico, descritto più sopra.

Portata dell'infrazione: in presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio. Assume un livello alto nei casi in cui l'infrazione abbia effetti extra – aziendali.

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni agli impegni aziendali relativi alla produzione di mangimi ed alimenti per animali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda*

classi di violazione:

- livello basso: incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elementi di verifica 5.c.i, ii e iii);
- livello medio: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, non idonee ad evitare ogni contaminazione dei mangimi o alimenti per animali (elemento di verifica 5.b);
- livello alto: infrazioni relative all'elemento di verifica 5.b, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.), oppure assenza delle registrazioni previste (elementi di verifica 5.c.i, ii e iii).

Durata dell'infrazione: in presenza di infrazione, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale relative alla possibile contaminazione dei mangimi o alimenti per animali, nel qual caso l'indicatore assume livello alto.

Effetti extra – aziendali

Le seguenti infrazioni si considerano con effetti extra-aziendali:

- immissione in commercio di prodotti vegetali per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari;
- contaminazione da sostanze pericolose di prodotti vegetali/mangimi/alimenti per animali destinati all'immissione in commercio.

Inadempienze di importanza minore

Riguardano gli impegni amministrativi delle aziende produttrici di **latte fresco**.

La sola infrazione ai requisiti applicabili alle aziende produttrici di latte rappresentata dalla mancanza o incompletezza del Manuale aziendale si configura come un'infrazione di importanza minore.

Azioni correttive

Per le sole aziende produttrici di **latte fresco**: completamento del Manuale aziendale, così come previsto dalla normativa.

Impegni di ripristino (tutti i settori produttivi)

Le aziende sono tenute a ripristinare le condizioni di conformità, in relazione all'attività produttiva ed alle infrazioni commesse, secondo la seguente tabella:

N.B.:

Nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'infrazione di natura minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 (3), comma 4 del Reg. (CE) 1122/2009.

Nel caso in cui siano prescritti all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Infrazioni – Settori	Produzioni animali	Produzioni vegetali	Produzione uova	Produzione latte	Produzione mangimi o alimenti per animali
Problemi strutturali	Adeguamento delle modalità di stoccaggio al fine di evitare la contaminazione	Adeguamento delle modalità di stoccaggio al fine di evitare la contaminazione	Adeguamento delle modalità di stoccaggio	----	----
Problemi relativi alle registrazioni	----	----	----	----	Adeguamento delle registrazioni di movimentazione e delle produzioni
Registro dei movimenti del latte in uscita non aggiornato	----	----	----	Aggiornamento del registro	----
Registro dei trattamenti non conforme o non aggiornato	----	Adeguamento o aggiornamento o registro dei trattamenti	----	----	----
Registro dei trattamenti assente	----	Predisposizione del registro dei trattamenti	----	----	----

Casi particolari

1. In caso di aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più categorie tra quelle elencate più sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di

mangimi o alimenti per gli animali) e per le quali siano riscontrate infrazioni in più ambiti, ai fini della determinazione dell'esito saranno considerati i livelli più alti degli indicatori di portata, gravità e durata.

2. Per le aziende con attività zootecniche, nel caso in cui sia riscontrata la presenza, durante i controlli effettuati dai SSVV sugli animali vivi (analisi delle urine, ecc.) oppure durante le verifiche effettuate sulle carcasse degli animali macellati, effettuate in esecuzione delle operazioni di controllo inserite nel Piano Nazionale Residui, di sostanze illecite oppure lecite ma non prescritte correttamente e correttamente registrate, l'azienda è in infrazione per mancato rispetto degli impegni 1.c e/o 1.d ed i parametri di condizionalità sono normalmente tutti fissati a livello alto.
3. Per le aziende produttrici di mangimi o componenti di mangimi, nel caso in cui sia riscontrata dai SSVV nel corso delle proprie verifiche l'assenza della registrazione obbligatoria presso l'autorità regionale competente (impegno 5.a), l'azienda è in infrazione ed i parametri di condizionalità sono fissati tutti a livello medio.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, nei seguenti casi:

- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli;
- nel caso di aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più categorie tra quelle elencate più sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) e per le quali siano riscontrate infrazioni in più ambiti, nel caso in cui il livello degli indicatori di Gravità e Durata sia stabilito a livello alto per due o più ambiti.

Atto B12 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Recepimento

Gli articoli del Regolamento citato sono direttamente applicabili.

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i., si applicano a livello di azienda agricola gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Regolamento (CE) 999/2001, art. 7, 11, 12, 13 e 15.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle ASL.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2011.*

Inadempienze di importanza minore

Non sono previste inadempienze di natura minore per il presente Atto.

Azioni correttive

Non sono previste azioni correttive per il presente Atto.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino per il presente Atto.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

Atto B13 – Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica

Articolo 3

Recepimento

- Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 “Attuazione della Direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica” (G.U. n. 258 del 6/11/2006 S.O. n. 210)

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274. In particolare, deve essere rispettato l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di afta epizootica.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2011.*

Inadempienze di importanza minore

Non sono previste inadempienze di natura minore per il presente Atto.

Azioni correttive

Non sono previste azioni correttive per il presente Atto.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino per il presente Atto.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

Atto B14 – Direttiva 92/119/CEE del consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini
Articolo 3

Recepimento

- DPR n. 362 del 17/5/1996 relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini” (G.U. n. 160 del 10/7/1996 S.O. n. 115)

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i., le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996, relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini” (GU n. 115 del 10.7.1996 SO n. 115).

In particolare, l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- Peste bovina
- Peste dei piccoli ruminanti
- Malattia vescicolare dei suini
- Febbre catarrale maligna degli ovini
- Malattia emorragica epizootica dei cervi
- Vaiolo degli ovicapri
- Stomatite vescicolare
- Peste suina africana
- Dermatite nodulare contagiosa
- Febbre della Rift Valley

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle ASL.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2011*

Inadempienze di importanza minore

Non sono previste inadempienze di natura minore per il presente Atto.

Azioni correttive

Non sono previste azioni correttive per il presente Atto.



Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino per il presente Atto.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

Atto B15 – Direttiva 2000/75/CE del consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini

Articolo 3

Recepimento

- Articolo 3 del Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (G.U. n. 194 del 22.8.2003 S.O. n. 138)

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, le aziende devono rispettare quanto indicato nell'art. 3 del D. Lgs. n. 225 del 9 luglio 2003 relativamente all'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale degli ovini (lingua blu).

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle ASL.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2011.*

Inadempienze di importanza minore

Non sono previste inadempienze di natura minore per il presente Atto.

Azioni correttive

Non sono previste azioni correttive per il presente Atto.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino per il presente Atto.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Articoli 3 e 4

Recepimento

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 “Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. 11/01/1993 S.O. n. 7) – modificato dal D. Lgs. 1 settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) – G.U. n. 224 del 25/9/1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 4/8/1999;

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 e nel D. Lgs. 331/1998.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle ASL.

Determinazione dell’infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell’infrazione: in caso d’infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2011.*

Inadempienze di importanza minore

Si rimanda alle Circolari dei singoli Organismi Pagatori per la definizione delle inadempienze di natura minore per il presente Atto.

In termini generali, le violazioni agli impegni descritti sono considerate di importanza minore con il sussistere di entrambe le seguenti condizioni:

- siano infrazioni che è possibile correggere;
- siano state rilevate per la prima volta a carico dell’allevamento o dell’azienda.

Azioni correttive

Nel caso di infrazioni di importanza minore, le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Impegni di ripristino

Si applicano nei casi in cui un’infrazione sia sanabile ma non sia stata commessa per la prima volta, oppure nei casi in cui l’azienda può mettersi in regola ma l’effetto della violazione permanga.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni ma tale ripristino non avrà conseguenze sulla determinazione della percentuale di riduzione applicata.

N.B.:

Nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'infrazione di natura minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 (3), comma 4 del Reg. (CE) 1122/2009.

Nel caso in cui siano prescritti all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

Atto C17 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
Articoli 3 e 4, paragrafo 1

Recepimento

- Decreto legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 “Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini” (G.U. 11/01/1993 S.O. n. 7) - modificato dal D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) – G.U. n. 49 del 28/02/2004;

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 e succ.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle ASL.

Determinazione dell’infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell’infrazione: in caso d’infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2011.*

Inadempienze di importanza minore

Si rimanda alle Circolari dei singoli Organismi Pagatori per la definizione delle inadempienze di natura minore per il presente Atto.

In termini generali, le violazioni agli impegni descritti sono considerate di importanza minore con il sussistere di entrambe le seguenti condizioni:

- siano infrazioni che è possibile correggere;
- siano state rilevate per la prima volta a carico dell’allevamento o dell’azienda.

Azioni correttive

Nel caso di infrazioni di importanza minore, le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Impegni di ripristino

Si applicano nei casi in cui un’infrazione sia sanabile ma non sia stata commessa per la prima volta, oppure nei casi in cui l’azienda può mettersi in regola ma l’effetto della violazione permanga.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni ma tale ripristino non avrà conseguenze sulla determinazione della percentuale di riduzione applicata.



N.B.:

Nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'infrazione di natura minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 (3), comma 4 del Reg. (CE) 1122/2009.

Nel caso in cui siano prescritti all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009, e smi, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

Atto C18 – Direttiva 98/58/CEE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Articolo 4

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 “Attuazione della Direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti” (G.U. n. 95 del 24/04/2001) – modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 – G.U. 27/12/2004, n. 302;
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – G.U. n. 277 del 28/11/2001.

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle ASL.

Determinazione dell’infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell’infrazione: in caso d’infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2011.*

Inadempienze di importanza minore

Si rimanda alle Circolari dei singoli Organismi Pagatori per la definizione delle inadempienze di natura minore per il presente Atto.

In termini generali, le violazioni agli impegni descritti sono considerate di importanza minore con il sussistere di entrambe le seguenti condizioni:

- siano infrazioni che è possibile correggere;
- siano state rilevate per la prima volta a carico dell’allevamento o dell’azienda.

Azioni correttive

Nel caso di infrazioni di importanza minore, le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Impegni di ripristino

Si applicano nei casi in cui un’infrazione sia sanabile ma non sia stata commessa per la prima volta, oppure nei casi in cui l’azienda può mettersi in regola ma l’effetto della violazione permanga.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni ma tale ripristino non avrà conseguenze sulla determinazione della percentuale di riduzione applicata.

N.B.:

Nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'infrazione di natura minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 (3), comma 4 del Reg. (CE) 1122/2009.

Nel caso in cui siano prescritti all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

L'ambito di applicazione degli Standard è richiamato per ogni singolo impegno.

La superficie utilizzata come base dei calcoli per l'indicatore di portata di tutte le Norme è la SAU aziendale.

OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1: Misure per la protezione del suolo

Definizione degli impegni applicabili alle aziende agricole

Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

Descrizione dello standard e degli impegni

Lo standard prevede:

Impegno a): realizzazione di solchi acquai temporanei, al fine di convogliare l'acqua piovana e limitare gli effetti dell'erosione superficiale causata dal ruscellamento.

Impegno b): divieto di effettuare livellamenti non autorizzati del terreno agricolo.

Impegno c): obbligo di manutenzione della rete idraulica scolante.

Ambito di applicazione

- per l'impegno di cui alla lettera a): Seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e smi);
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e smi).

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, il presente standard prevede:

Impegno a): la realizzazione di **solchi acquai temporanei** su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi in assenza di sistemazioni, evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli). I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. In alternativa alla realizzazione dei solchi acquai, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare **fasce inerbite**. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

Impegno b): il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

Impegno c): la manutenzione obbligatoria della rete idraulica aziendale e della baulatura.

Deroghe

- Impegno a) sono possibili deroghe in relazione a quanto previsto dalle disposizioni regionali di recepimento della condizionalità
- Impegno b) sono ammessi i livellamenti ordinari per la messa a coltura e la sistemazione dei terreni a risaia.
- Impegno c) sono possibili deroghe, nei seguenti casi:
- in presenza di drenaggio sotterraneo;
 - nei casi di trasformazione fondiaria, a seguito dei quali è obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante;
 - per quanto attiene alla frequenza e modalità di ripulitura dalla vegetazione spontanea dei fossi e dei canali aziendali, nei casi previsti dalle Direttive Uccelli e Habitat.

Standard 1.2: Copertura minima del suolo

Descrizione dello standard e degli impegni

Lo standard prevede:

Impegno a): copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno.

- Impegno b):
- b) 1. copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo tra il 15 settembre ed il 15 maggio successivo, **oppure, in alternativa,**
 - b) 2. adozione di tecniche per la protezione del suolo nel corso della preparazione del terreno per la semina.

Ambito di applicazione

- per l'impegno a): superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e smi.
- per l'impegno b): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009), con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e smi.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, il presente standard prevede:

Impegno a): copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno.

- Impegno b):
- b) 1. copertura vegetale per intervallo tra il 15 novembre ed il 15 febbraio successivo, **oppure, in alternativa;**
 - b) 2. adozione di tecniche per la protezione del suolo nel corso della preparazione del terreno per la semina.

Per tutti i terreni di cui sopra, se lasciati nudi, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno a partire dal 15 novembre al 13 febbraio successivo.

Deroghe

Impegno a)

Sono possibili seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;

5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Impegno b)

Per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e smi).

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applica l'impegno sopra riportato.

Deroghe

È consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili.

NORMA 1: Misure per la protezione del suolo

Determinazione dei casi d'infrazione e definizione degli indicatori di condizionalità

Elementi di verifica

Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all'applicabilità degli **impegni** degli standard facenti capo alla Norma 1:

- per lo standard 1.1, relativo alla **gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche**, sono valutati i seguenti elementi di verifica:
 - esecuzione dei solchi acquai temporanei e/o delle fasce inerbite in terreni declivi a seminativo;
 - divieto di effettuare livellamenti non autorizzati del terreno agricolo (per tutte le superfici);
 - obbligo di manutenzione della rete scolante (per tutte le superfici);
 - presenza di fenomeni erosivi di cui è considerata l'estensione e la gravità (per tutte le superfici);
- per lo standard 1.2 relativo alla **copertura minima del suolo** sono valutati i seguenti elementi di verifica:
 - presenza della copertura minima del suolo durante tutto l'anno (per le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi);
 - presenza della copertura minima del suolo nel periodo o in alternativa rispetto del divieto di lavorazioni di affinamento del terreno nel periodo indicato (per tutte le superfici agricole, tranne le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi);
- per lo standard 1.3 relativo al **mantenimento dei terrazzamenti** sono valutati i seguenti elementi di verifica:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti presenti.

Per tutti gli impegni è verificato il rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

Determinazione dell'infrazione.

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- per lo standard 1.1., relativo alla **gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche**:
 - per le superfici a seminativo:
 - 1.1.1. assenza di solchi acquai temporanei o di fasce inerbite, (vedi successivo punto 1.1.4);
 - 1.1.4 presenza di fenomeni erosivi su terreni declivi, in assenza di solchi acquai;
 - per tutte le superfici:
 - 1.1.2. presenza di livellamenti non autorizzati;
 - 1.1.3. assenza della manutenzione della rete idraulica, con contemporanea presenza di ristagni idrici;
- per lo standard 1.2., relativo alla **copertura minima del suolo**:
 - per le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi:
 - 1.2.1 assenza della copertura del suolo durante tutto l'anno;
 - per tutte le superfici agricole, tranne le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi:
 - 1.2.2 assenza della copertura del suolo nel periodo previsto;
 - per tutte le superfici agricole:
 - 1.2.3 mancato rispetto del divieto di affinamento dei suoli nel periodo vietato;

- per lo standard 1.3 relativo **al mantenimento dei terrazzamenti**:
1.3.1. eliminazione dei terrazzamenti presenti.

Indici di verifica

Portata

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Livello basso

superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della superficie aziendale soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari.

Livello medio

superficie oggetto di infrazione superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie aziendale soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari;

Livello alto

superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della superficie aziendale soggetta a vincolo, oppure superiore a 3 ettari, oppure siano riscontrati effetti extra-aziendali.

N.B.: Saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni che generino fenomeni erosivi che interessino anche terreni adiacenti all'azienda.

Gravità

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al numero di impegni violati tra quelli applicabili.

Livello basso

Non previsto;

Livello medio

Una infrazione riscontrata;

Livello alto

Più infrazioni riscontrate.

Durata

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso

infrazione tra 1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1 o alle condizioni di deroga eventualmente applicate, **oppure** infrazione contemporanea a 1.1.1 e 1.1.4 con livelli bassi di portata;

Livello medio

infrazione a due impegni tra 1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1 o alle condizioni di deroga eventualmente applicate, oppure infrazione contemporanea a 1.1.1 e 1.1.4 con livelli medi di portata;

Livello alto

infrazione a tre o più impegni tra 1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1 o alle condizioni di deroga eventualmente applicate, oppure infrazione contemporanea a 1.1.1 e 1.1.4 con livelli alti di portata.

Casi particolari

L'infrazione 1.1.2 all'impegno b) (*divieto di effettuare livellamenti non autorizzati del terreno agricolo*) dello standard 1.1, è considerata infrazione intenzionale per ogni superficie.

Inadempienze di importanza minore

Per la presente Norma non sono previste inadempienze di importanza minore.

N.B.: l'assenza di solchi acquai o di fasce inerbite (infrazione 1.1.1), in assenza di fenomeni erosivi, non è considerata un'infrazione ma rappresenta un fattore di rischio aziendale, da tenere in conto per le successive selezioni del campione.

Azioni correttive

Non sono previste.

Impegni di ripristino

Non sono previsti.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i, nel caso in cui:

- sia commessa l'infrazione 1.1.2 all'impegno b) (*divieto di effettuare livellamenti non autorizzati del terreno agricolo*) dello standard 1.1, per qualsiasi superficie;
- l'estensione complessiva delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie aziendale dove è applicabile la Norma o gli 8 ettari.

OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

Definizione degli impegni applicabili alle aziende agricole

Standard 2.1: Gestione delle stoppie

Descrizione dello standard e degli impegni

Lo standard prevede il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Ambito di applicazione

- Seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i).

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, il presente standard prevede il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente;
3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

La deroga di cui al punto 3 è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Standard 2.2: Avvicendamento delle colture

Descrizione dello standard e degli impegni

Lo standard prevede il divieto di monosuccessione di durata superiore a cinque anni dei cereali frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

Ambito di applicazione

- Seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i).

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, il presente standard prevede il rispetto dell'impegno precedentemente descritto.

Deroghe

Rispetto allo standard sopraindicato, sono ammesse deroghe nei seguenti casi:

1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante confronto delle analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel “periodo in deroga”. Per “periodo in deroga” si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;
3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l’avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui al punto 2 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

NORMA 2: Misure per la protezione del suolo

Determinazione dei casi d’infrazione e definizione degli indicatori di condizionalità

Elementi di verifica

Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all’applicabilità degli **impegni** degli standard facenti capo alla Norma 2:

- per lo standard 2.1, relativo alla **gestione delle stoppie**, sono valutati i seguenti elementi di verifica:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie;
 - rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.
- per lo standard 2.2, relativo all’**avvicendamento delle colture**, sono valutati i seguenti elementi di verifica:
 - divieto di monosuccessione superiore ai cinque anni di cereali, come definita precedentemente;
 - rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

Determinazione dell’infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all’azienda:

- per lo standard 2.1, relativo alla **gestione delle stoppie**, sono rilevate le seguenti infrazioni:
 - 2.1.1. presenza di bruciature delle stoppie e delle paglie sui terreni aziendali a seminativo, escluso il riso;
 - 2.1.2. mancata effettuazione degli interventi di ripristino della sostanza organica nei casi previsti dalle deroghe;
- per lo standard 2.2, relativo alla **avvicendamento delle colture**, sono rilevate le seguenti infrazioni:
 - 2.2.1 monosuccessione di cereali, come definita precedentemente, superiore ai cinque anni, eccetto per la coltura del riso;
 - 2.2.2 mancata dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica nel periodo in deroga, per la superficie oggetto della deroga;
 - 2.2.3 mancata effettuazione degli interventi di ripristino della sostanza organica nei casi previsti dalle deroghe.

Indici di verifica

Portata

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Livello basso

superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della superficie aziendale soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari.

Livello medio

superficie oggetto di infrazione superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie aziendale soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari;

Livello alto

superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della superficie aziendale soggetta a vincolo, oppure superiore a 3 ettari, oppure siano riscontrati effetti extra - aziendali.

N.B.: Saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni che generino perdita di sostanza organica anche su terreni adiacenti all'azienda (ad es. bruciatura delle stoppie anche al di fuori dell'azienda).

Gravità

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al numero di impegni violati tra quelli applicabili.

Livello basso

Non previsto.

Livello medio

riscontro di un elemento di infrazione;

Livello alto

riscontro di più elementi di infrazione **oppure** presenza di bruciatura delle stoppie in aree Natura 2000 (ZPS o SIC).

Durata

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso

riscontro di infrazioni per livelli bassi di portata;

Livello medio

riscontro di infrazione per livelli medi di portata;

Livello alto

riscontro di infrazioni per livelli alti di portata, **oppure** di infrazioni con effetti extra - aziendali **oppure** presenza di bruciatura delle stoppie (di qualsiasi estensione) in aree Natura 2000 (ZPS o SIC).

Inadempienze di importanza minore

Sono considerate inadempienze di importanza minore le infrazioni a uno o più degli elementi di infrazione, se riscontrate al di fuori delle aree Natura 2000.

Azioni correttive

L'azione correttiva corrisponde ad un intervento di apporto di sostanza organica alla superficie oggetto di infrazione, effettuata mediante letamazione, sovescio o azione equivalente.

Impegni di ripristino

Per infrazioni con portata media o alta, l'impegno di ripristino corrisponde ad un intervento di apporto di sostanza organica alla superficie oggetto di infrazione, effettuata mediante letamazione, sovescio o azione equivalente.

N.B.:

Nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'infrazione di natura minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 (3), comma 4 del Reg. (CE) 1122/2009.

Nel caso in cui siano prescritti all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i, nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie aziendale o gli 8 ettari.

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo

Definizione degli impegni applicabili alle aziende agricole

Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine agricole

Descrizione dello standard e degli impegni

Lo standard prevede l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Ambito di applicazione

- Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i).

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, il presente standard prevede il rispetto dell'impegno precedentemente descritto. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE.

Deroghe

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo

Determinazione dei casi d'infrazione e definizione degli indicatori di condizionalità

Elementi di verifica

Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all'applicabilità degli **impegni** degli standard facenti capo alla Norma 3:

1. eseguire delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- 3.1.1 presenza di segni di lavorazioni effettuate in condizioni di umidità tali da non consentire il mantenimento della struttura del suolo.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata

Gli indici di verifica sono dimensionati in funzione della superficie interessata dall'infrazione 3.1.1:

Livello basso

superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della superficie aziendale, purché non superiore a 3 ettari.

Livello medio

superficie oggetto di infrazione superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie aziendale, purché non superiore a 5 ettari;

Livello alto

superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della superficie aziendale, oppure superiore a 5 ettari.

Inadempienze di importanza minore

Per questa Norma non sono previste inadempienze di importanza minore.

Azioni correttive

Per questa Norma non sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

Per questa Norma non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i, nel caso di presenza di infrazioni relative al corretto uso delle macchine agricole per un'estensione superiore al 50% del terreno o agli 8 ettari.

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

Definizione degli impegni applicabili alle aziende agricole

Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente

Descrizione dello standard e degli impegni

In relazione alle superfici aziendali investite a pascolo permanente, lo standard prevede:

- a) divieto di riduzione della superficie aziendale a pascolo permanente nei casi di forte riduzione della superficie investita a pascolo permanente a livello nazionale;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), delle Zone Speciali di Conservazione e delle Zone di Protezione Speciali (ZPS), individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno a pascolo permanente, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Ambito di applicazione

- Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e smi).

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, il presente standard prevede il rispetto degli impegni precedentemente descritti.

Per quanto attiene all'impegno a), non sono rilevate diminuzioni della superficie investita a pascolo permanente.

Di conseguenza, il vincolo non è vigente per il 2011.

Deroghe

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

Descrizione dello standard e degli impegni

Le superfici interessate dal presente standard sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, con il rispetto di periodi di divieto.

Ambito di applicazione

- Tutte le superfici (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e smi), tranne gli oliveti, i vigneti e il pascolo permanente (superfici di cui alla lettera d), e) ed c) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009).

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, il presente standard prevede il rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate, con l'esecuzione di un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (es. trinciatura), pari ad almeno uno l'anno.

Per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.

Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

E' fatto comunque obbligo di eseguire sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.
2. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.

Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative mediante attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi.

Ambito di applicazione

- Oliveti e vigneti (superfici di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e smi).

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, il presente standard prevede:

- per gli oliveti la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi;
- per i vigneti l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno e almeno una volta ogni tre anni l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante di vite.

Deroghe

Sono ammesse deroghe agli impegni sopraindicati nei seguenti casi:

- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;
- per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali, ove previsto da specifiche disposizioni applicabili sul territorio regionale.

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.

Ambito di applicazione

- Tutte le superfici (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e smi).

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, il presente standard prevede il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Deroghe

- Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti;
- Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;
- Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
- Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi

Descrizione dello standard e degli impegni

È disposto il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n.475.

Il divieto si intende riferito anche alle singole piante di olivo, non appartenenti ad oliveti.

Ambito di applicazione

- Tutte le superfici (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e smi).

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, il presente standard prevede il divieto di estirpazione delle piante di olivo.

Deroghe

La deroga all'impegno sopraindicato è ammessa nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dal Decreto Luogotenenziale 475 del 1945, o da specifiche leggi regionali vigenti.

Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

Ambito di applicazione

- Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e smi).

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, il presente standard prevede il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata:

- carico massimo non superiore a 4 UBA/Ha anno,
- carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

Il numero di UBA presenti è calcolato in base ad un valore medio annuo di presenza dei capi in azienda.

Il bestiame da considerare per il calcolo della densità minima e massima è quello da pascolo: bovini, bufalini, ovicapri, equini.

È possibile il pascolamento di animali di terzi, purché dichiarato da parte dell'azienda detentrica del pascolo, che deve indicare gli elementi identificativi del o degli allevamenti interessati.

La verifica di questo impegno aziendale può avvenire anche attraverso controlli di tipo amministrativo.

Deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal Reg. CE 1122/09.

NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat
Determinazione dei casi d'infrazione e definizione degli indicatori di condizionalità

Elementi di verifica

Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all'applicabilità degli **impegni** degli standard facenti capo alla Norma 4:

- per lo standard 4.1 relativo alla **protezione del pascolo permanente**, sono valutati i seguenti elementi di verifica:
 - rispetto del divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
 - esclusione di lavorazioni del terreno, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.
- per lo standard 4.2 relativo a **evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli**, sono valutati i seguenti elementi di verifica:
 - attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti (es. trinciatura), pari ad almeno una l'anno (per tutte le superfici ad esclusione degli oliveti, vigneti e pascoli permanenti);
 - rispetto dei periodi di divieto per l'esecuzione delle operazioni agronomiche di cui al precedente (per tutte le superfici ad esclusione degli oliveti, vigneti e pascoli permanenti):
 - per le aree individuate ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno;
 - per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.
 - obbligo di eseguire sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio;
- per lo standard 4.3 relativo al **mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative**, sono valutati i seguenti elementi di verifica:
 - per gli oliveti l'esecuzione della potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, dei seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi;
 - per i vigneti l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno e almeno una volta ogni tre anni l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante di vite;
- per lo standard 4.4 relativo al **mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**, sono valutati i seguenti elementi di verifica (per tutte le superfici):
 - rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
 - non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari.
- per lo standard 4.5 relativo al **divieto di estirpazione degli olivi**, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

- rispetto del divieto di estirpazione delle piante di olivo;
- per lo standard 4.6 relativo alla **densità di bestiame minime e/o regimi adeguati**, sono valutati i seguenti elementi di verifica (per le superfici a pascolo permanente):
 - il carico massimo non superiore a 4 UBA/ha anno e il carico minimo non inferiore a 0,2 UBA/ha anno.

Norma 4 – Tabella di applicabilità degli impegni

imp.	Descrizione	Superfici (art. 3 (6) DM 30125/09 e s.m,i)					
		a	b	c	d	e	f
4.1.b	divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive Natura 2000, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione			X			
4.1.c	esclusione di lavorazioni del terreno, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque			X			
4.2.a	attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti (es. trinciatura), pari ad almeno una l'anno nel rispetto dei periodi di divieto per l'esecuzione delle operazioni agronomiche di cui:			no	no	no	X
4.2.b	per le aree Natura 2000, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno			no	no	no	X
4.2.c	per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno			no	no	no	X
4.2.d	obbligo di eseguire sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio			no	no	no	X
4.3.a	oliveti: la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi				X		
4.3.b	vigneti: l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno e almeno una volta ogni tre anni l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante di vite					X	
4.4	rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari						X
4.5	divieto di estirpazione delle piante di olivo						X
4.6	carico massimo non superiore a 4 UBA/ha anno e carico minimo non inferiore a 0,2 UBA/ha anno			X			

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui sia rilevata almeno una delle seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- per lo standard 4.1 relativo alla **protezione del pascolo permanente**, quando sono rilevate le seguenti infrazioni:
 - 4.1.1 superfici a pascolo convertite in altri usi;
 - 4.1.2 superfici a pascolo lavorate con rottura del cotico erboso;
- per lo standard 4.2 relativo a **evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli**, sono rilevate le seguenti elementi infrazioni:
 - 4.2.1 assenza di sfalci annuali o altre operazioni agronomiche equivalenti;
 - 4.2.2 periodi di divieto non rispettati per l'attuazione delle pratiche agronomiche per le Aree Natura 2000;
 - 4.2.3 periodi di divieto non rispettati per l'attuazione delle pratiche agronomiche per le altre aree;
 - 4.2.4 fasce antincendio non eseguite;
- per lo standard 4.3 relativo al **mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative**, sono rilevate le seguenti infrazioni:
 - 4.3.1 oliveti non potati nei termini previsti o per i quali non siano state eseguite le pratiche di cura previste;
 - 4.3.2 vigneti non potati nei termini previsti o per i quali non siano state eseguite le pratiche di cura previste;
- per lo standard 4.4 relativo al **mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**, sono rilevate le seguenti infrazioni:
 - 4.4.1 mancato rispetto del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
 - 4.4.2 eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio (muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari);
- per lo standard 4.5 relativo al **divieto di estirpazione degli olivi**, sono rilevate le seguenti infrazioni:
 - 4.5.1 eliminazione di piante di olivo senza autorizzazione;
- per lo standard 4.6 relativo alla **densità di bestiame minime e/o regimi adeguati**, sono rilevate le seguenti infrazioni:
 - 4.6.1 carichi di bestiame non rispettati.

Imp.	Descrizione impegno	Codice infrazione	Descrizione infrazione
4.1.b	divieto di conversione della superficie a pascolo permanente	4.1.1	Superfici a pascolo convertite in altri usi
4.1.c	divieto di lavorazioni del terreno a pascolo permanente	4.1.2	Superfici a pascolo lavorate con rottura del cotico erboso
4.2.a	attuazione di pratiche agronomiche, pari ad almeno una l'anno nel rispetto dei periodi di divieto	4.2.1	Assenza di sfalci annuali o altre operazioni agronomiche equivalenti
4.2.b	aree Natura 2000: periodo di divieto annuale di sfalcio compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno	4.2.2	Periodi di divieto non rispettati – Natura 2000
4.2.c	altre aree: periodo di divieto annuale di sfalcio compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno	4.2.3	Periodi di divieto non rispettati – altre aree
4.2.d	obbligo di eseguire sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio	4.2.4	Fasce antincendio non eseguite
4.3.a	oliveti: la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi: - eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale; - spollonatura degli olivi	4.3.1	Oliveti non in BCAA
4.3.b	vigneti: l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno e almeno una volta ogni tre anni l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante	4.3.2	Vigneti non in BCAA
4.4	rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio	4.4.1	Mancato rispetto del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
	non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari	4.4.2	Eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio
4.5	divieto di estirpazione delle piante di olivo	4.5.1	Piante di olivo estirpate senza autorizzazione
4.6	carico massimo non superiore a 4 UBA/Ha anno e carico minimo non inferiore a 0,2 UBA/Ha anno	4.6.1	Carichi di bestiame non rispettati

Indici di verifica

Portata

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Livello basso

superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della superficie aziendale, purché non superiore a 3 ettari;

Livello medio

superficie oggetto di infrazione superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie aziendale, purché non superiore a 5 ettari;

Livello alto

superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della superficie aziendale, oppure superiore a 5 ettari, oppure siano riscontrati effetti extra - aziendali.

N.B.: Saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni che interessino anche terreni adiacenti all'azienda.

Gravità

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla tipologia degli impegni violati tra quelli applicabili e, in certi casi, alla loro estensione.

Livello basso

riscontro dell'infrazione 4.2.1 o 4.2.4 per livelli di portata bassi;

Livello medio

riscontro dell'infrazione 4.2.1 o 4.2.4 per livelli di portata medi, **oppure**
riscontro di una o più infrazioni tra 4.1.2, 4.2.3, 4.3.1 e 4.3.2, per livelli di portata bassi o medi;

Livello alto

riscontro di una o più infrazioni tra 4.1.2, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.1 e 4.3.2, per livelli di portata alti, **oppure**
riscontro della sola infrazione tra 4.1.1, 4.2.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.5.1, per ogni livello di portata.

Norma 4: Definizione dell'indicatore di Gravità

Codice infrazione	Descrizione infrazione	Portata dell'infrazione		
		Bassa	Media	Alta
4.1.1	Superfici a pascolo convertite in altri usi	5	5	5
4.1.2	Superfici a pascolo lavorate con rottura del cotico erboso	3	3	5
4.2.1	Assenza di sfalci annuali o altre operazioni agronomiche equivalenti	1	3	5
4.2.2	Periodi di divieto non rispettati – aree Natura 2000	5	5	5
4.2.3	Periodi di divieto non rispettati – altre aree	3	3	5
4.2.4	Fasce antincendio non eseguite	1	3	5
4.3.1	Oliveti non in BCAA	3	3	5
4.3.2	Vigneti non in BCAA	3	3	5
4.4.1	Mancato rispetto del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio	5	5	5
4.4.2	Eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio	5	5	5
4.5.1	Piante di olivo estirpate senza autorizzazione	5	5	5
4.6.1	Carichi di bestiame non rispettati	Vedi casi particolari	Vedi casi particolari	Vedi casi particolari

Durata

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso

infrazione ad un impegno tra 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4;

Livello medio

infrazione a due impegni tra 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4 **oppure**
infrazione ad un impegno tra 4.1.2, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2;

Livello alto

infrazione ai tre impegni tra 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4 **oppure**
infrazione a due impegni tra 4.1.2, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, **oppure**
infrazione ad uno solo tra gli impegni: 4.1.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.5.1.

Casi particolari

Infrazione all'impegno **4.6.1** – carico di bestiame sui pascoli permanenti.

Il livello della portata dell'infrazione all'impegno relativo al corretto carico di bestiame per le superfici a pascolo permanente è sempre alto.

Gli indicatori di gravità e durata dell'infrazione all'impegno sono definiti come segue:

Tipo anomalia	Gravità	Durata
Carico di bestiame assente (UBA/ha = 0)	alta	alta
Carico di bestiame superiore al massimo consentito (UBA/ha > 4)		
4 < UBA/ha ≤ 6	media	media
UBA/ha > 6	alta	alta
Carico di bestiame inferiore al minimo previsto (UBA/ha < 0,2)		
Se in presenza di soli pascoli magri (con tara)	media	media
Se in presenza di pascoli	alta	alta

Inadempienze di importanza minore

Sono considerate inadempienze di importanza minore le infrazioni agli impegni 4.2.1, 4.3.1, 4.3.2 per livelli di portata bassi.

Azioni correttive

In relazioni alle inadempienze di importanza minore rilevate, le corrispondenti azioni correttive sono le seguenti, da realizzarsi entro la campagna successiva:

- impegno 4.2.1 esecuzione degli sfalci previsti o operazioni agronomiche equivalenti;
- impegno 4.3.1 esecuzione delle operazioni di cura previste;
- impegno 4.3.2 esecuzione delle operazioni di cura previste.

Impegni di ripristino

Al di sopra dei livelli previsti dalle inadempienze di importanza minore, sono previsti i seguenti impegni di ripristino:

Codice infrazione	Descrizione infrazione	Impegno di ripristino
4.1.1	Superfici a pascolo convertite in altri usi	Ripristino della corrispondente superficie a pascolo permanente entro la campagna successiva
4.2.1	Assenza di sfalci annuali o altre operazioni agronomiche equivalenti	Esecuzione degli sfalci previsti o operazioni agronomiche equivalenti entro la campagna successiva
4.3.1	Oliveti non in BCAA	Esecuzione delle operazioni di cura previste entro la campagna successiva
4.3.2	Vigneti non in BCAA	Esecuzione delle operazioni di cura previste entro la campagna successiva
4.4.2	Eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio	Ripristino delle condizioni preesistenti con inizio delle attività entro la campagna successiva
4.6.1	Carichi di bestiame non rispettati	Ripristino delle condizioni di rispetto dell'impegno entro la campagna successiva

N.B.:

Nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'infrazione di natura minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 (3), comma 4 del Reg. (CE) 1122/2009.

Nel caso in cui siano prescritti all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie agricola aziendale o gli 8 ettari.

Obiettivo 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche

NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque

Definizione degli impegni applicabili alle aziende agricole

Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Ambito di applicazione

- Tutte le superfici (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i).

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, il presente standard prevede il rispetto degli impegni precedentemente descritti.

Deroghe

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque

Determinazione dei casi d'infrazione e definizione degli indicatori di condizionalità

Elementi di verifica

In caso di uso aziendale di acqua irrigua, è verificata la presenza in azienda della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua, rilasciata dall'autorità competente o di corretto avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione.

Sarà controllata inoltre la congruità tra l'autorizzazione rilasciata e l'effettiva situazione aziendale.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

1. assenza della documentazione prevista;
2. documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata

Gli indici di verifica sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa.

Livello basso

Non previsto;

Livello medio

Documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale;

Livello alto

Assenza della documentazione prevista.

Inadempienze di importanza minore

Si considerano di importanza minore le infrazioni alla Norma per aziende di superficie agricola inferiore o uguale ai 3 ettari.

Azioni correttive

L'azienda dovrà avviare l'iter per la regolarizzazione della propria posizione entro la campagna successiva.

Impegni di ripristino

Per livelli d'infrazione superiori a quelli previsti dalle inadempienze di importanza minore, l'azienda dovrà avviare l'iter per la regolarizzazione della propria posizione entro la campagna successiva.

N.B.:

Nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'infrazione di natura minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 (3), comma 4 del Reg. (CE) 1122/2009.

Nel caso in cui siano prescritti all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i., nel caso di assenza di ogni documentazione di autorizzazione all'uso di acqua irrigua ed una superficie agricola pari o superiore ai 50 ettari, al netto delle superfici utilizzate a pascolo permanente.

4. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni

Il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto agli atti ed agli standard della condizionalità è determinato in funzione di quanto riportato nei Reg. CE 73/2009, artt. 23 e 24 e Reg. CE 1122/09, artt. 70, 71 e 72.

La Regolamentazione comunitaria relativa alla condizionalità stabilisce una differenza nell'applicazione delle riduzioni, in funzione della natura delle infrazioni, se commesse per negligenza, con o senza reiterazione (art. 71 Reg. (CE) 1122/09), oppure intenzionalmente (art. 72 Reg. (CE) 1122/09).

Di conseguenza, la trattazione dei meccanismi di calcolo ed applicazione delle riduzioni è suddiviso in due parti, coerentemente con questa impostazione.

La base di calcolo delle percentuali di riduzione applicabili è l'importo complessivo di:

- pagamenti diretti;
- indennità e dei pagamenti di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del Reg. (CE) 1698/05;
- pagamenti ai sensi degli articoli 85 septdecies, 103 octodecies e 103 novodecies del Reg. (CE) 1234/07; secondo le modalità descritte negli articoli 70 (8), 71 e 72 del Reg. (CE) 1122/09 e nell'art. 21 del Reg. (UE) 65/2011.

RIDUZIONI PER NEGLIGENZA

Calcolo delle riduzioni per negligenza per i Criteri di Gestione Obbligatorie e Requisiti Minimi

Il procedimento per la definizione del calcolo della riduzione applicabile è il seguente:

- per ogni Atto di un dato campo di condizionalità in cui si riscontra la violazione di un impegno, l'infrazione è quantificata in termini di portata, gravità e durata (bassa = 1; media =3; alta =5);
- una volta quantificati i tre indici per ogni Atto violato, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5);
- in base a quanto stabilito dall'art. 71 (6) Reg. (CE) n. 1122/09, si sommano i punteggi medi ottenuti per ogni infrazione riscontrata in ciascun campo di condizionalità, pervenendo così ad un punteggio totale riferito a quel campo di condizionalità.

Il punteggio ottenuto, per ogni campo di condizionalità, si confronta con la seguente griglia di valori:

Classe	Punteggio	Riduzione %
I	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	1%
II	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	3%
III	Uguale o superiore a 5,00	5%

Calcolo delle riduzioni per negligenza per le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali

In relazione alle definizioni regolamentari dei parametri di condizionalità, la graduazione delle infrazioni relative alle BCAA è calcolata a livello di Norma ed è determinata dalla violazione di almeno un impegno relativo agli Standard previsti per la Norma.

L'infrazione è quantificata in base ai seguenti indici:

- portata: estensione degli effetti dell'infrazione ed eventuali conseguenze extra – aziendali (bassa = 1; media =3; alta =5);
- durata: persistenza degli effetti dell'infrazione in relazione al tempo occorrente per il ripristino delle condizioni ante violazione (bassa = 1; media =3; alta =5);
- gravità: è determinata in base al numero impegni violati all'interno di ciascuna Norma o alla serietà dell'infrazione commessa anche nell'ambito di un unico Standard.

In tal senso i casi di violazioni di singoli impegni che assumano particolare rilevanza nei confronti degli obiettivi di condizionalità, saranno evidenziati dalle autorità competenti per la definizione di parametri alti di gravità.

Le infrazioni, quantificate dai tre indici, sono considerate nel loro complesso a livello di Norma.

Sulla base del procedimento preliminare sopraindicato, la modalità di calcolo della riduzione applicabile per le BCAA è la seguente:

- una volta quantificati i tre indici per ogni Norma violata, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5);
- in base a quanto stabilito dall'art. 71 (6) Reg. (CE) n. 1122/09, si sommano i punteggi medi ottenuti per ogni infrazione riscontrata per ciascuna Norma, pervenendo così ad un punteggio totale riferito al campo di condizionalità BCAA.

Il punteggio ottenuto si confronta con la seguente griglia di valori:

Classe	Punteggio	Riduzione %
I	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	1%
II	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	3%
III	Uguale o superiore a 5,00	5%

Determinazione della percentuale per infrazioni commesse per negligenza ai Criteri di Gestione Obbligatori, ai Requisiti Minimi ed alle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali

Una volta definita la riduzione applicabile per ogni campo di condizionalità, sono sommate le percentuali ottenute e confrontate con il limite fissato dall'art. 71 del Reg.(CE) 1122/09, paragrafi da 1 a 4, che stabilisce che la riduzione massima applicabile, in funzione di violazioni dovute a negligenza, non può superare il 5% dell'importo complessivo dei pagamenti soggetti alla condizionalità.

Le percentuali di riduzione così definite sono applicate all'importo complessivo dei pagamenti, che sono stati o che dovrebbero essere erogati all'agricoltore in base alle domande di aiuto che ha presentato o che intende presentare nel corso dell'anno civile in cui è stata commessa l'infrazione rilevata, secondo quanto disposto dall'art. 23 del Reg. 73/2009, dagli artt. 71 e 77 del Reg. (CE) 1122/09 e dall'art. 19 del Reg. (UE) 65/2011.

Calcolo delle riduzioni per negligenza con reiterazione per le infrazioni ai Criteri di Gestione Obbligatori, ai Requisiti Minimi ed alle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali

Si ha reiterazione dell'infrazione quando il medesimo atto, requisito o standard viene violato due o più volte nel corso dell'anno o dei due anni successivi alla prima determinazione (cfr. Reg. (CE) 1122/09, art. 71, paragrafo 5) oppure nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizzi nei termini previsti.

1. Prima reiterazione

A norma di regolamento, la prima reiterazione della violazione provoca l'innalzamento dal 5% al 15% del livello massimo di riduzione applicabile ai sensi della condizionalità e la moltiplicazione della riduzione applicata nell'anno per un fattore 3 (tre).

N.B.: in relazione ai diversi casi che si possono verificare, la % di riduzione da moltiplicare per 3 sarà pari a:

- % calcolata per l'ultima infrazione riscontrata – infrazione ripetuta riscontrata in anni diversi;
- % applicabile all'infrazione che ha generato la necessità dell'intervento correttivo – infrazione ripetuta dovuta alla mancata esecuzione degli interventi correttivi (azioni correttive o impegni di ripristino).

Nel caso in cui il calcolo delle riduzioni raggiunga o ecceda il 15%, la riduzione applicata sarà comunque del 15% ma l'agricoltore sarà soggetto ad un avvertimento, sotto forma di ammonizione, che lo avvisa che, in caso di ulteriore accertamento delle stesse infrazioni, queste saranno considerate intenzionali.

2. Seconda reiterazione

La seconda reiterazione della violazione, riscontrata nel corso dei due anni successivi alla rilevazione della prima, provoca la moltiplicazione della riduzione applicata nell'anno precedente per un ulteriore fattore 3 (tre).

Anche in questo caso il limite massimo di riduzione applicabile è il 15% e in caso questo limite sia raggiunto o superato, alla riduzione massima sarà associata l'ammonizione descritta più sopra.

RIDUZIONI PER INTENZIONALITA'

Calcolo delle riduzioni per intenzionalità per i Criteri di Gestione Obbligatori, ai Requisiti Minimi ed alle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 72 (1) del Reg. (CE) 1122/09, in caso di infrazione intenzionale per un determinato atto o standard la riduzione applicabile al complesso degli aiuti diretti è stabilita nel 20%. Oltre a ciò, secondo quanto disposto dall'art. 72 (2) del Reg. (CE) 1122/09, l'azienda è esclusa dal regime di aiuti a cui si riferisce l'infrazione, per l'anno in questione, secondo quanto previsto dall'Allegato 3 del DM 30125/2009 e smi.

Nel caso, infine, di infrazioni intenzionali ripetute si applica quanto disposto dall'art. 72 (2) del Reg. 1122/09.

L'azienda sarà quindi esclusa dal regime di aiuto a cui è riferita l'infrazione intenzionale ripetuta sia per l'anno in corso che per l'anno successivo.

Nei casi di infrazioni intenzionali causate da ripetute reiterazioni dell'infrazione, come descritto dall'art. 71 (5) del Reg. (CE) 1122/2009, la percentuale applicabile per l'infrazione intenzionale è pari alla percentuale triplicata della precedente infrazione, senza l'applicazione di tetti.

Anche in questi casi si applica l'esclusione dai regimi di aiuto a cui si riferisce l'infrazione, secondo quanto previsto dall'Allegato 3 del DM 30125/2009 e smi.

Riduzioni per infrazioni relative ai Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari

Secondo quanto stabilito dagli artt. 19 e 21 del Reg. (UE) 65/2011, e richiamato dalla nota del MiPAAF 13026 del 16 giugno 2011, le riduzioni per i beneficiari dei pagamenti di cui all'art. 36 lett. a) punto iv), del reg 1698/2005 e smi calcolate a seguito della rilevazione di non conformità ai Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, siano esse commesse per negligenza, per intenzionalità o reiterate, sono applicate esclusivamente all'importo complessivo degli aiuti di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v), ed all'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del Reg. (CE) 1698/2005 (corrispondenti alle misure 211, 212, 213, 214, 215, 221, 224 e 225 dei Programmi di Sviluppo Rurale), che è stato o sarà erogato al beneficiario in base alle domande di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è stata commessa l'infrazione rilevata.

CUMULO DI INFRAZIONI DI DIVERSA NATURA

In questo capitolo si definiscono le modalità di applicazione delle riduzioni nelle situazioni in cui siano rilevate in azienda infrazioni di diversa natura: dovute a negligenza e intenzionali, rilevate per la prima volta e ripetute.

L'impostazione dei calcoli segue le indicazioni ricevute dalla Commissione con nota AGRI 28274 del 24/10/2006, a seguito delle domande fatte dall'AG.E.A.

1. Rilevazione di infrazioni per negligenza e intenzionali a carico della stessa azienda, nel corso dello stesso anno civile.

1.a. Due infrazioni rilevate in due campi di condizionalità differenti, di cui una intenzionale e una per negligenza	L'effetto delle infrazioni si somma.
1.b. Tre o più infrazioni rilevate in più campi di condizionalità differenti, di cui almeno una di tipo intenzionale	L'effetto delle infrazioni si somma, questa volta con l'applicazione del "tetto" del 5% sulle infrazioni per negligenza nei casi in cui la somma delle % di riduzione riferite alle infrazioni per negligenza oltrepassino detto limite.
1.c. Tre o più infrazioni rilevate in due campi di condizionalità differenti, di cui una almeno di tipo intenzionale	In questo caso, per il campo di condizionalità in cui sono considerate rilevate infrazioni per negligenza e intenzionali insieme, le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 70 (6) del Reg.(CE) n 1122/09

2. Rilevazione di due o più infrazioni per negligenza di cui almeno una ripetuta a carico della stessa azienda

2.1 Presenza di due infrazioni in campi diversi di condizionalità, di cui una ripetuta o di due infrazioni rilevate nello stesso campo di cui solo una con reiterazione	Per effetto di quanto stabilito all'art. 71 (5) del Reg.(CE) n.1122/09, si ha la triplicazione della riduzione stabilita per l'infrazione ripetuta, a cui viene sommata la percentuale dell'infrazione non ripetuta, fatta salva l'applicazione della soglia del 15%, secondo quanto previsto dal terzo comma del paragrafo 5 dell'articolo citato.
2.2 Presenza di due infrazioni entrambe ripetute appartenenti al medesimo campo di condizionalità	Per effetto di quanto stabilito all'art. 71 (5) del Reg. (CE) n.1122/09, la percentuale applicabile ad ognuna delle infrazioni dovrà essere calcolata singolarmente e le singole percentuali calcolate saranno poi sottoposte a triplicazione. Le percentuali così ottenute sono sommate tra loro per arrivare alla riduzione totale applicabile. È sempre fatta salva l'applicazione della soglia del 15%, secondo quanto previsto dal terzo comma del paragrafo 5 dell'articolo citato.

3. Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali a carico della stessa azienda

3.a Due o più infrazioni intenzionali nello stesso campo di condizionalità	In questo caso le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 70 (6). Per cui si applica la riduzione del 20% stabilita all'articolo 6.
3.b. Due o più infrazioni intenzionali in diversi campi di condizionalità	Sommatoria delle percentuali derivante dall'applicazione delle riduzioni previste.

4. Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali ripetute a carico della stessa azienda

Nel caso di infrazioni intenzionali ripetute si applica quanto disposto dall'art. 72 paragrafo 2 del Reg.(CE) n. 1122/09.	In questi casi l'azienda, oltre all'applicazione delle % relative all'intenzionalità, sarà esclusa dal regime di aiuto a cui è riferita l'infrazione intenzionale ripetuta sia per l'anno in corso che per l'anno successivo.
---	---

Allegato 1. Condizioni di applicabilità dei requisiti di condizionalità e criteri di rischio

***ORGANISMO DI COORDINAMENTO
AGEA***

SIGC

SISTEMA INTEGRATO PER I CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ

**CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DEI REQUISITI DI CONDIZIONALITÀ E
CRITERI DI RISCHIO**

31 maggio 2010

Edizione 3.0

INDICE

~	DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO	132
-	ACRONIMI	134
~	PREMESSA	135
~	CLASSIFICAZIONE DEGLI INDICATORI	136
~	ELENCO DEGLI INDICATORI	136
~	CORRELAZIONE ATTI/NORME-INDICATORI	144

– *DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO*

NORMATIVA COMUNITARIA

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 30/16 del 31 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003

Regolamento (CE) N. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) N. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20-9-2005, pubblicato nella G.U.U.E. 21 ottobre 2005, n. L 277 e successive modifiche e integrazioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Regolamento (CE) N. 1975/2006 della Commissione del 7-12-2006, pubblicato nella G.U.U.E. 23 dicembre 2006, n. L 368 e successive modifiche e integrazioni che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e successive modifiche e integrazioni e in particolare gli articoli 85 unvicies, 103 septvicies relativi ai premi di estirpazione, programmi di sostegno alla ristrutturazione e riconversione sostegno alla vendemmia verde per i vigneti;

Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio s.m.i. per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e che abroga il Reg. (CE) 1975/2006;



NORMATIVA NAZIONALE

D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125, emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O., così come modificato dal DM 10346 del 13 maggio 2011, pubblicato nella Gazz. Uff. 30 luglio 2011, n. 176, S.O.

Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

D.M. 13 maggio 2009, n. 10346, emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativo alla modifica del **D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125**.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Lettera di estrazione del campione



Acronimi

Codice	Descrizione
OC	AGEA quale Organismo di Coordinamento degli Organismi Pagatori
BDN	Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina



– *PREMESSA*

Il presente documento descrive gli indicatori previsti ai fini dell'attribuzione delle condizioni di applicabilità degli atti/norme alle aziende e dei criteri di rischio afferenti a ciascuna azienda, sulla base dei criteri nazionali individuati dall'Organismo di Coordinamento AGEA.

– *Classificazione degli indicatori*

A	Allevamenti
S	Superfici aziendali
P	Sostanze pericolose (fitofarmaci, carburanti)
U	Uso del suolo
C	Caratteristica aziendale
V	Violazioni
PP	Pascoli permanenti

– *Elenco degli indicatori*

Codice Indicatore	Valore Indicatore	Descrizione Indicatore	Descrizione controllo
A01	1	Presenza allevamenti suini	Esistenza di almeno un allevamento di suini in azienda
A02	1	Presenza allevamenti bovini/bufalini	Esistenza di almeno un allevamento di bovini/bufalini in azienda
A02	2	Consistenza allevamenti bovini/bufalini fino a 10 capi	Esistenza di almeno un allevamento di bovini/bufalini in azienda con una consistenza fino a 10 capi
A02	3	Consistenza allevamenti bovini/bufalini a partire da 100 capi	Esistenza di almeno un allevamento di bovini/bufalini in azienda con una consistenza a partire da 100 capi
A04	1	Presenza allevamenti ovicaprini	Esistenza di almeno un allevamento di ovicaprini in azienda
A04	2	Consistenza allevamenti ovicaprini fino a 50 capi	Esistenza di almeno un allevamento di ovicaprini in azienda con una consistenza fino a 50 capi
A04	3	Consistenza allevamenti ovicaprini a partire da 500 capi	Esistenza di almeno un allevamento di ovicaprini in azienda con una consistenza a partire da 500 capi
A05	1	Azienda zootecnica (Presenza allevamenti diversi da bovini, bufalini, ovicaprini, suini)	Esistenza di almeno un allevamento aziendale, censito in BDN o indicato nel FA o in PSR, diversi da bovini, bufalini, ovicaprini, suini
A06	1	Presenza di più specie animali	Esistenza di allevamenti in azienda di più specie animali (l'indicatore è presente insieme ad almeno 2 indicatori di tipo "A")
C01	1	Utilizzo di fanghi sui terreni aziendali	Esiste almeno una particella presente negli elenchi forniti dagli Enti locali
C01	2	azienda produttrice di fanghi di depurazione	azienda che dichiara nel FA di essere produttrice di fanghi di depurazione

Codice Indicatore	Valore Indicatore	Descrizione Indicatore	Descrizione controllo
C01	3	azienda utilizzatrice di fanghi di depurazione	azienda che dichiara nel FA di essere utilizzatrice di fanghi di depurazione
C01	4	azienda che mette a disposizione i propri terreni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione	aziende che dichiara nel FA di mettere a disposizione i propri terreni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione
C02	1	Presenza di terrazzamenti	Esistenza di almeno una particella con terrazzamenti nel FA
C03	1	Azienda con produzione di uova	Esistenza di almeno un allevamento di avicoli
C04	1	Azienda con produzione di latte fresco	Azienda con quota latte al 31 marzo e al 1 aprile
C05	1	Azienda con SAU > 20 ha	Azienda con superficie agricola presente nel FA (esclusi i boschi) > 20 ha
C05	2	Azienda con SAU > 20 ha in zone con immagini satellitari multitemporali	Azienda con superficie agricola presente nel FA (esclusi i boschi) > 20 ha in zone con immagini satellitari multitemporali
C05	3	Azienda con SAU > 50 ha	Azienda con superficie agricola presente nel FA (esclusi i boschi e i pascoli) > 50 ha
C06	1	Azienda con aiuti richiesti superiori a 2000 Euro	Azienda con aiuti richiesti superiori a 2000 Euro
C07	1	azienda oggetto di riduzioni nel 2008 rientrante nel territorio delle province interessate dalle 62 zone satellite, che non sia stata oggetto di controllo nel 2009	azienda oggetto di riduzioni nel 2008 rientrante nel territorio delle province interessate dalle 62 zone satellite, che non sia stata oggetto di controllo nel 2009 (cfr. lettera campione)
C08	1	azienda oggetto di sanzione e/o segnalazioni nella campagna 2008 e senza controlli positivi di condizionalità nella campagna 2009, anche al di fuori del campione di ammissibilità	azienda oggetto di sanzione e/o segnalazioni nella campagna 2008 e senza controlli positivi di condizionalità nella campagna 2009, anche al di fuori del campione di ammissibilità (cfr. lettera campione)
C09	1	N° di UBA medie/anno	Aziende con n° UBA > 100
C10	1	azienda ricadente in zone con immagini satellitari multitemporali	Esistenza di superfici aziendali in zone con immagini satellitari multitemporali
C11	1	azienda segnalata dagli enti specializzati	azienda segnalata dagli enti specializzati
P01	1	Gestione/utilizzo di sostanze pericolose: carburanti, lubrificanti	Esistenza di macchine agricole in azienda
P02	1	Utilizzo di fitofarmaci sulle colture aziendali	Esistenza di colture in azienda per le quali è previsto l'utilizzo di fitofarmaci
P02	2	Utilizzo di fitofarmaci sulle colture aziendali in zone con immagini satellitari multitemporali	Esistenza di colture in azienda in zone con immagini satellitari multitemporali, per le quali è previsto l'utilizzo di fitofarmaci

Codice Indicatore	Valore Indicatore	Descrizione Indicatore	Descrizione controllo
P06	1	azienda che svolge attività agroindustriale prevalente sull'attività agricola e/o che trasforma materia prima proveniente dall'esterno per più di un terzo	azienda che ha dichiarato nel FA di svolgere attività agroindustriale prevalente sull'attività agricola e/o di trasformare materia prima proveniente dall'esterno per più di un terzo
P06	2	azienda che utilizza prodotti contenenti sostanze pericolose come: carburanti, oli lubrificanti, filtri e batterie per veicoli agricoli	azienda che ha dichiarato nel FA di utilizzare prodotti contenenti sostanze pericolose come: carburanti, oli lubrificanti, filtri e batterie per veicoli agricoli
P06	3	azienda che ha uno o più centri aziendali dove tratta prodotti contenenti sostanze pericolose	azienda che ha dichiarato nel FA di avere uno o più centri aziendali dove tratta prodotti contenenti sostanze pericolose
PP1	1	PASCOLI PERMANENTI - ALLEVAMENTI NON RISCONTRATI IN BDN	presenza di almeno un allevamento registrato in BDN secondo quanto dichiarato in domanda (allevamenti registrati in BDN, propri o di terzi)- agricoltori con pascoli permanenti in azienda
PP1	2	PASCOLI PERMANENTI - MANCATO RISCONTRO DI EFFETTIVO PASCOLAMENTO	Pascolamento non riscontrati in BDN per agricoltori con pascoli permanenti in azienda
PP1	3	PASCOLI PERMANENTI - MANCATA DICHIARAZIONE RELATIVA AL PASCOLO PERMANENTE	Dichiarazioni non effettuate per agricoltori con pascoli permanenti in azienda
PP1	4	PASCOLI PERMANENTI - UBICAZIONE DEL PASCOLO IN COMUNE NON LIMITROFO ALL'ALLEVAMENTO DEL SOGGETTO DICHIARATO	verifica di eventuale pascolamento di bovini e/o ovicaprini nel comune o in comuni limitrofi agli stessi pascoli permanenti (allevamenti registrati in BDN, propri o di terzi), tramite le informazioni disponibili in BDN
PP2	1	UBA RISCONTRATE INFERIORI AL LIMITE MINIMO AMMESSO	Densità di pascolamento inferiore a 0,2 UBA/ha (oltre 75 are di pascolo permanente in azienda)
PP2	2	UBA RISCONTRATE SUPERIORI AL LIMITE MASSIMO AMMESSO	Densità di pascolamento superiore a 4 UBA/ha
S01	1	Terreni aziendali all'interno delle ZPS (Zone di Protezione Speciale)	Esistenza di almeno una particella in ZPS
S01	2	Terreni aziendali all'interno delle ZPS (Zone di Protezione Speciale) in percentuale preponderante rispetto alle superfici aziendali	Esistenza di superfici in ZPS per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto alle superfici aziendali
S02	1	terreni dell'azienda ricadenti nelle zone appartenenti alle Zone di Vulnerabilità ai Nitrati (ZVN)	Esistenza di almeno una particella in ZVN

Codice Indicatore	Valore Indicatore	Descrizione Indicatore	Descrizione controllo
S02	2	Terreni aziendali all'interno delle ZVN (Zone Vulnerabili ai Nitrati) per almeno il 30% delle superfici aziendali	Esistenza di almeno il 30% di superfici aziendali in ZVN
S03	1	Terreni aziendali all'interno delle SIC (Siti di Interesse Comunitario)	Esistenza di almeno una particella in SIC
S03	2	Terreni aziendali all'interno dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) in percentuale preponderante rispetto alle superfici aziendali	Esistenza di superfici in SIC per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto alle superfici aziendali
S04	1	terreni dell'azienda ricadenti nelle zone ZO: NON appartenenti alle Zone di Vulnerabilità ai Nitrati (ZVN)	Esistenza di almeno una particella in ZO per le SOLE aziende richiedenti un PSR per la misura 214
U01	1	Aziende con produzione vegetale	Esistenza di almeno una particella coltivata
U02	1	Azienda con misure agroambientali attive	Presentazione di una domanda SR per la 214
U03	1	Aziende con superfici disattivate/messe a riposo	Esistenza di almeno una particella disattivata/messa a riposo
U03	2	Aziende con superfici disattivate/messe a riposo in percentuale preponderante rispetto agli usi aziendali	Esistenza di superfici disattivate/messe a riposo per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali
U04	1	Azienda con presenza di colture ortofrutticole	Esistenza di colture ortofrutticole in azienda, da FA o atti amministrativi
U04	2	Aziende con superfici investite a frutteti/ortaggi in percentuale preponderante rispetto agli usi aziendali	Esistenza di superfici investite a frutteti/ortaggi per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali
U05	1	Azienda con presenza di colture foraggere o da granella	Esistenza di colture foraggere o da granella in azienda, da atti amministrativi
U05	2	Azienda con presenza di colture foraggere o da granella in zone con immagini satellitari multitemporali	Esistenza di colture foraggere o da granella in azienda, da atti amministrativi in zone con immagini satellitari multitemporali
U06	1	Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a colture primaverili	Esistenza di superfici investite a colture primaverili per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali
U07	1	Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a colture autunno-vernine	Esistenza di superfici investite a colture autunno-vernine per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali

Codice Indicatore	Valore Indicatore	Descrizione Indicatore	Descrizione controllo
U07	2	Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a colture autunno-vernine, con presenza di grano	Esistenza di superfici investite a colture autunno-vernine, con presenza di grano per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali
U08	1	Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a seminativi	Esistenza di superfici investite a seminativi per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali
U09	1	Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a pascoli permanenti (prati e pascoli, naturali o seminati-senza tare)	Esistenza di superfici investite a pascoli permanenti (prati e pascoli, naturali o seminati-senza tare) per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali
U10	1	Azienda interessata dalla coltura di tabacco	Azienda interessata dalla coltura di tabacco
U11	1	Azienda con terreni agricoli facenti parte della consistenza aziendale sui quali siano vigenti disposizioni regionali inerenti la tutela del paesaggio (ove previsto)	azienda che ha dichiarato nel FA di avere terreni agricoli facenti parte della consistenza aziendale sui quali siano vigenti disposizioni regionali inerenti la tutela del paesaggio (ove previsto)
U11	2	Azienda con terreni agricoli facenti parte della consistenza aziendale sui quali siano vigenti disposizioni regionali inerenti la tutela del paesaggio (ove previsto), in zone con immagini satellitari multitemporali	azienda che ha dichiarato nel FA di avere terreni agricoli facenti parte della consistenza aziendale sui quali siano vigenti disposizioni regionali inerenti la tutela del paesaggio (ove previsto), in zone con immagini satellitari multitemporali
U12	1	Azienda interessata dalla coltura di vite	Azienda interessata dalla coltura di vite
U13	1	Azienda interessata dalla coltura di agrumi	Azienda interessata dalla coltura di agrumi
U14	1	Azienda interessata dalla coltura di olivo	Azienda interessata dalla coltura di olivo
U15	1	Azienda interessata dalla coltura di frutta a guscio	Azienda interessata dalla coltura di frutta a guscio
V01	1	Violazione intenzionale delle BCAA relativamente all'impegno di cui al Decreto Mipaaf 24 settembre 2004, n. 2026 e s.m.i. (articolo 1-Aiuto supplementare nel settore dei seminativi)-esclusione nell'anno di rilievo	Proviene dal calcolo degli esiti 2009

Codice Indicatore	Valore Indicatore	Descrizione Indicatore	Descrizione controllo
V02	1	Violazione intenzionale delle BCAA-Divieto di bruciatura delle stoppie (Norma 2.1) relativamente all'impegno di cui al Decreto Mipaaf 15 marzo 2005 e s.m.i. (articolo 2-Premio specifico alla qualità per il frumento duro)- esclusione nell'anno di rilievo	Proviene dal calcolo degli esiti 2009
V03	1	Violazione intenzionale delle BCAA-Avvicendamento delle colture (Norma 2.2) relativamente all'impegno di cui al Decreto Mipaaf 24 settembre 2004, n. 2026 e s.m.i. [articolo 1 comma 2 lettera d)-Aiuto supplementare nel settore dei seminativi] -esclusione nell'anno di rilievo	Proviene dal calcolo degli esiti 2009
V04	1	Violazione intenzionale delle BCAA-Protezione del pascolo permanente (Norma 4.1) relativamente all'impegno di cui al Decreto Mipaaf 24 settembre 2004, n. 2026 e s.m.i. [Articolo 2, lettere b) e c) e art. 3-Aiuto supplementare nel settore delle carni bovine e nel settore delle carni ovine e caprine] -esclusione nell'anno di rilievo	Proviene dal calcolo degli esiti 2009
V05	1	Violazione intenzionale di CGO - Salute pubblica, degli animali e delle piante. Atti A7, A8 (Anagrafe zootecnica) relativamente all'impegno di cui al Decreto Mipaaf 24 settembre 2004, n. 2026 e s.m.i. (articoli 2 e 3-Aiuto supplementare nel settore delle carni bovine e nel settore delle carni ovine e caprine) -esclusione nell'anno di rilievo	Proviene dal calcolo degli esiti 2009
V01	2	Violazione intenzionale reiterata delle BCAA relativamente all'impegno di cui al Decreto Mipaaf 24 settembre 2004, n. 2026 e s.m.i. (articolo 1-Aiuto supplementare nel settore dei	Proviene dal calcolo degli esiti 2009

Codice Indicatore	Valore Indicatore	Descrizione Indicatore	Descrizione controllo
		seminativi) -esclusione nell'anno di rilievo e nel successivo	
V02	2	Violazione intenzionale reiterata delle BCAA-Divieto di bruciatura delle stoppie (Norma 2.1) relativamente all'impegno di cui al Decreto Mipaaf 15 marzo 2005 e s.m.i. (articolo 2-Premio specifico alla qualità per il frumento duro) - esclusione nell'anno di rilievo e nel successivo	Proviene dal calcolo degli esiti 2009
V03	2	Violazione intenzionale reiterata delle BCAA-Avvicendamento delle colture (Norma 2.2) relativamente all'impegno di cui al Decreto Mipaaf 24 settembre 2004, n. 2026 e s.m.i. [articolo 1 comma 2 lettera d)-Aiuto supplementare nel settore dei seminativi] in un solo anno	Proviene dal calcolo degli esiti 2009
V04	2	Violazione intenzionale reiterata delle BCAA-Protezione del pascolo permanente (Norma 4.1) relativamente all'impegno di cui al Decreto Mipaaf 24 settembre 2004, n. 2026 e s.m.i. [Articolo 2, lettere b) e c) e art. 3-Aiuto supplementare nel settore delle carni bovine e nel settore delle carni ovine e caprine] -esclusione nell'anno di rilievo e nel successivo	Proviene dal calcolo degli esiti 2009
V05	2	Violazione intenzionale reiterata di CGO - Salute pubblica, degli animali e delle piante. Atti A7, A8 (Anagrafe zootecnica) relativamente all'impegno di cui al Decreto Mipaaf 24 settembre 2004, n. 2026 e s.m.i. (articoli 2 e 3-Aiuto supplementare nel settore delle carni bovine e nel settore delle carni ovine e caprine) - esclusione nell'anno di rilievo e nel	Proviene dal calcolo degli esiti 2009

Codice Indicatore	Valore Indicatore	Descrizione Indicatore	Descrizione controllo
		successivo	

– *Correlazione Atti/Norme-Indicatori*

C a m p o d i c o n d i z i o n a l i t à	Atto		Indicatori		Controllo	Applicabilità dell'atto : indicatori presenti congiuntamente	Applicabilità dell'atto: indicatori presenti disgiuntamente	Fattore di Rischio	Fattore di Inclusion e nel campione
	TUTTI			C06	1	Azienda con aiuti richiesti superiori a 2000 Euro	Azienda con aiuti richiesti superiori a 2000 Euro	X	
				C10	1	azienda ricadente in zone con immagini satellitari multitemporali	Esistenza di superfici aziendali in zone con immagini satellitari multitemporali	X	
				C07	1	azienda oggetto di riduzioni nel 2008 rientrante nel territorio delle province interessate dalle 62 zone satellite, che non sia stata oggetto di controllo nel 2009	azienda oggetto di riduzioni nel 2008 rientrante nel territorio delle province interessate dalle 62 zone satellite, che non sia stata oggetto di controllo nel 2009 (cfr. lettera campione)		X

C a m p o d i c o n d i z i o n a l i t à	Atto		Indicatori		Controllo	Applicabilità dell'atto : indicatori presenti congiuntamente	Applicabilità dell'atto: indicatori presenti disgiuntamente	Fattore di Rischio	Fattore di Inclusion e nel campione
			C08	1	azienda oggetto di sanzione nella campagna 2008 e senza controlli positivi di condizionalità nella campagna 2009, anche al di fuori del campione di ammissibilità	azienda oggetto di sanzione nella campagna 2008 e senza controlli positivi di condizionalità nella campagna 2009, anche al di fuori del campione di ammissibilità (cfr. lettera campione)			X
			C11	1	azienda segnalata dagli enti specializzati	azienda segnalata dagli enti specializzati			X
	CGOA	Atto A1 Natura 2000 - Direttiva Uccelli selvatici	S01	1	Terreni aziendali all'interno delle ZPS (Zone di Protezione Speciale)	Esistenza di almeno una particella in ZPS	X		

C a m p o d i c o n d i z i o n a l i t à	Atto		Indicatori		Controllo	Applicabilità dell'atto : indicatori presenti congiuntamente	Applicabilità dell'atto: indicatori presenti disgiuntamente	Fattore di Rischio	Fattore di Inclusion e nel campione
			S01	2	Terreni aziendali all'interno delle ZPS (Zone di Protezione Speciale) in percentuale preponderante rispetto alle superfici aziendali	Esistenza di superfici in ZPS per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto alle superfici aziendali		X	
			U03	2	Aziende con superfici disattivate/mese a riposo in percentuale preponderante rispetto agli usi aziendali	Esistenza di superfici disattivate/mese a riposo per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali		X	
			CO2	1	Presenza di terrazzamenti	Esistenza di almeno una particella con terrazzamenti nel FA		X	
	Atto A2	Sostanze pericolose	PO1	1	Gestione/utilizzo di sostanze pericolose: carburanti, lubrificanti	Esistenza di macchine agricole in azienda	X	X	

C a m p o d i c o n d i z i o n a l i t à	Atto		Indicatori		Controllo	Applicabilità dell'atto : indicatori presenti congiuntamente	Applicabilità dell'atto: indicatori presenti disgiuntamente	Fattore di Rischio	Fattore di Inclusion e nel campione
			P06	1	azienda che svolge attività agroindustriale prevalente sull'attività agricola e/o che trasforma materia prima proveniente dall'esterno per più di un terzo	azienda che ha dichiarato nel FA di svolgere attività agroindustriale prevalente sull'attività agricola e/o di trasformare materia prima proveniente dall'esterno per più di un terzo	X	X	
			P06	2	azienda che utilizza prodotti contenenti sostanze pericolose come: carburanti, oli lubrificanti, filtri e batterie per veicoli agricoli	azienda che ha dichiarato nel FA di utilizzare prodotti contenenti sostanze pericolose come: carburanti, oli lubrificanti, filtri e batterie per veicoli agricoli	X	X	
			P06	3	azienda che ha uno o più centri aziendali dove tratta prodotti contenenti sostanze pericolose	azienda che ha dichiarato nel FA di avere uno o più centri aziendali dove tratta prodotti contenenti sostanze pericolose	X	X	

C a m p o d i c o n d i z i o n a l i t à	Atto		Indicatori			Controllo	Applicabilità dell'atto : indicatori presenti congiuntamente	Applicabilità dell'atto: indicatori presenti disgiuntamente	Fattor e di Rischio	Fattore di Inclusion e nel campione
			P0 2	1	Utilizzo di fitofarmaci sulle colture aziedali	Esistenza di colture in azienda per le quali è previsto l'utilizzo di fitofarmaci		X		
			P0 2	2	Utilizzo di fitofarmaci sulle colture aziedali in zone con immagini satellitari multitemporali	Esistenza di colture in azienda in zone con immagini satellitari multitemporali, per le quali è previsto l'utilizzo di fitofarmaci			X	
			A0 1	1	Presenza allevamenti suini	Esistenza di almeno un allevamento di suini in azienda		X	X	
			A0 2	1	Presenza allevamenti bovini/bufalini	Esistenza di almeno un allevamento di bovini/bufalini in azienda		X	X	
			A0 4	1	Presenza allevamenti ovicaprini	Esistenza di almeno un allevamento di ovicaprini in azienda		X	X	

C a m p o d i c o n d i z i o n a l i t à	Atto		Indicatori		Controllo	Applicabilità dell'atto : indicatori presenti congiuntamente	Applicabilità dell'atto: indicatori presenti disgiuntamente	Fattore di Rischio	Fattore di Inclusion e nel campione
			A05	1	Azienda zootecnica (Presenza allevamenti diversi da bovini, bufalini, ovicapri, suini)	Esistenza di almeno un allevamento aziendale, censito in BDN o indicato nel FA o in PSR, diversi da bovini, bufalini, ovicapri, suini	X	X	
			C05	1	Azienda con SAU > 20 ha	Azienda con superficie agricola presente nel FA (esclusi i boschi) > 20 ha	X		
			C05	2	Azienda con SAU > 20 ha in zone con immagini satellitari multitemporali	Azienda con superficie agricola presente nel FA (esclusi i boschi) > 20 ha in zone con immagini satellitari multitemporali		X	
	Atto A3	Fanghi di depurazione	C01	1	Utilizzo di fanghi sui terreni aziendali	Esiste almeno una particella presente negli elenchi forniti dagli Enti locali	X		

C a m p o d i c o n d i z i o n a l i t à	Atto		Indicatori		Controllo	Applicabilità dell'atto : indicatori presenti congiuntamente	Applicabilità dell'atto: indicatori presenti disgiuntamente	Fattore di Rischio	Fattore di Inclusion e nel campione
			C01	2	azienda produttrice di fanghi di depurazione	azienda che dichiara nel FA di essere produttrice di fanghi di depurazione	X	X	
			C01	3	azienda utilizzatrice di fanghi di depurazione	azienda che dichiara nel FA di essere utilizzatrice di fanghi di depurazione	X	X	
			C01	4	azienda che mette a disposizione i propri terreni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione	aziende che dichiara nel FA di mettere a disposizione i propri terreni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione	X	X	
	Atto A4	Nitrati	A01	1	Presenza allevamenti suini	Esistenza di almeno un allevamento di suini in azienda	X	X	
			S02	1	terreni dell'azienda ricadenti nelle zone appartenenti alle Zone di Vulnerabilità ai Nitrati (ZVN)	Esistenza di almeno una particella in ZVN	X		

C a m p o d i c o n d i z i o n a l i t à	Atto		Indicatori		Controllo	Applicabilità dell'atto : indicatori presenti congiuntamente	Applicabilità dell'atto: indicatori presenti disgiuntamente	Fattore di Rischio	Fattore di Inclusion e nel campione
			S02	2	Terreni aziendali all'interno delle ZVN (Zone Vulnerabili ai Nitrati) per almeno il 30% delle superfici aziendali	Esistenza di almeno il 30% di superfici aziendali in ZVN		X	
			C09	1	N° di UBA medie/anno	Aziende con n° UBA > 100		X	
			A06	1	Presenza di più specie animali	Esistenza di allevamenti in azienda di più specie animali (l'indicatore è presente insieme ad almeno 2 indicatori di tipo "A")		X	
			A02	1	Presenza allevamenti bovini/bufalini	Esistenza di almeno un allevamento di bovini/bufalini in azienda	X		

C a m p o d i c o n d i z i o n a l i t à	Atto		Indicatori		Controllo	Applicabilità dell'atto : indicatori presenti congiuntamente	Applicabilità dell'atto: indicatori presenti disgiuntamente	Fattore di Rischio	Fattore di Inclusion e nel campione
			S02	1	terreni dell'azienda ricadenti nelle zone appartenenti alle Zone di Vulnerabilità ai Nitrati (ZVN)	Esistenza di almeno una particella in ZVN	X		
			S02	2	Terreni aziendali all'interno delle ZVN (Zone Vulnerabili ai Nitrati) per almeno il 30% delle superfici aziendali	Esistenza di almeno il 30% di superfici aziendali in ZVN		X	
			C09	1	N° di UBA medie/anno	Aziende con n° UBA > 100		X	
			A06	1	Presenza di più specie animali	Esistenza di allevamenti in azienda di più specie animali (l'indicatore è presente insieme ad almeno 2 indicatori di tipo "A")		X	

C a m p o d i c o n d i z i o n a l i t à	Atto		Indicatori		Controllo	Applicabilità dell'atto : indicatori presenti congiuntamente	Applicabilità dell'atto: indicatori presenti disgiuntamente	Fattore di Rischio	Fattore di Inclusion e nel campione
			A04	1	Presenza allevamenti ovicapriini	Esistenza di almeno un allevamento di ovicapriini in azienda	X		
			S02	1	terreni dell'azienda ricadenti nelle zone appartenenti alle Zone di Vulnerabilità ai Nitrati (ZVN)	Esistenza di almeno una particella in ZVN	X		
			S02	2	Terreni aziendali all'interno delle ZVN (Zone Vulnerabili ai Nitrati) per almeno il 30% delle superfici aziendali	Esistenza di almeno il 30% di superfici aziendali in ZVN		X	
			CO9	1	N° di UBA medie/anno	Aziende con n° UBA > 100		X	

C a m p o d i c o n d i z i o n a l i t à	Atto		Indicatori		Controllo	Applicabilità dell'atto : indicatori presenti congiuntamente	Applicabilità dell'atto: indicatori presenti disgiuntamente	Fattore di Rischio	Fattore di Inclusion e nel campion e
			A06	1	Presenza di più specie animali	Esistenza di allevamenti in azienda di più specie animali (l'indicatore è presente insieme ad almeno 2 indicatori di tipo "A")		X	
			A05	1	Azienda zootecnica (Presenza allevamenti diversi da bovini, bufalini, ovicapri, suini)	Esistenza di almeno un allevamento aziendale, censito in BDN o indicato nel FA o in PSR, diversi da bovini, bufalini, ovicapri, suini	X		
			S02	1	terreni dell'azienda ricadenti nelle zone appartenenti alle Zone di Vulnerabilità ai Nitrati (ZVN)	Esistenza di almeno una particella in ZVN	X		

C a m p o d i c o n d i z i o n a l i t à	Atto		Indicatori		Controllo	Applicabilità dell'atto : indicatori presenti congiuntamente	Applicabilità dell'atto: indicatori presenti disgiuntamente	Fattore di Rischio	Fattore di Inclusion e nel campione
			S02	2	Terreni aziendali all'interno delle ZVN (Zone Vulnerabili ai Nitrati) per almeno il 30% delle superfici aziendali	Esistenza di almeno il 30% di superfici aziendali in ZVN		X	
			C09	1	N° di UBA medie/anno	Aziende con n° UBA > 100		X	
			A06	1	Presenza di più specie animali	Esistenza di allevamenti in azienda di più specie animali (l'indicatore è presente insieme ad almeno 2 indicatori di tipo "A")		X	
	Atto A5	Natura 2000 - Direttiva Habitat	S03	1	Terreni aziendali all'interno delle SIC (Siti di Interesse Comunitario)	Esistenza di almeno una particella in SIC	X		

C a m p o d i c o n d i z i o n a l i t à	Atto		Indicatori		Controllo	Applicabilità dell'atto : indicatori presenti congiuntamente	Applicabilità dell'atto: indicatori presenti disgiuntamente	Fattore di Rischio	Fattore di Inclusion e nel campione
			S03	2	Terreni aziendali all'interno dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) in percentuale preponderante rispetto alle superfici aziendali	Esistenza di superfici in SIC per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto alle superfici aziendali		X	
			U03	2	Aziende con superfici disattivate/mese a riposo in percentuale preponderante rispetto agli usi aziendali	Esistenza di superfici disattivate/mese a riposo per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali		X	
			CO2	1	Presenza di terrazzamenti	Esistenza di almeno una particella con terrazzamenti nel FA		X	
	RM FER (RM FERTILIZZANTI)	Gestione nitrati fuori dalle ZVN	A01	1	Presenza allevamenti suini	Esistenza di almeno un allevamento di suini in azienda	X		

C a m p o d i c o n d i z i o n a l i t à	Atto		Indicatori		Controllo	Applicabilità dell'atto : indicatori presenti congiuntamente	Applicabilità dell'atto: indicatori presenti disgiuntamente	Fattore di Rischio	Fattore di Inclusion e nel campione
			S04	1	terreni dell'azienda ricadenti nelle zone ZO: NON appartenenti alle Zone di Vulnerabilità ai Nitrati (ZVN), per le aziende con misura 214	Esistenza di almeno una particella in ZO per le SOLE aziende richiedenti un PSR per la misura 214	X		
			U02	1	Azienda con misure agroambientali attive	Presentazione di una domanda SR per la 214	X		
			C09	1	N° di UBA medie/anno	Aziende con n° UBA > 100		X	
			A02	1	Presenza allevamenti bovini/bufalini	Esistenza di almeno un allevamento di bovini/bufalini in azienda	X		
			S04	1	terreni dell'azienda ricadenti nelle zone ZO: NON appartenenti alle Zone di Vulnerabilità ai Nitrati (ZVN), per le aziende con misura 214	Esistenza di almeno una particella in ZO per le SOLE aziende richiedenti un PSR per la misura 214	X		

C a m p o d i c o n d i z i o n a l i t à	Atto		Indicatori		Controllo	Applicabilità dell'atto : indicatori presenti congiuntamente	Applicabilità dell'atto: indicatori presenti disgiuntamente	Fattore di Rischio	Fattore di Inclusion e nel campione
			U02	1	Azienda con misure agroambientali attive	Presentazione di una domanda SR per la 214	X		
			C09	1	N° di UBA medie/anno	Aziende con n° UBA > 100		X	
			A04	1	Presenza allevamenti ovicapri	Esistenza di almeno un allevamento di ovicapri in azienda	X		
			S04	1	terreni dell'azienda ricadenti nelle zone ZO: NON appartenenti alle Zone di Vulnerabilità ai Nitrati (ZVN), per le aziende con misura 214	Esistenza di almeno una particella in ZO per le SOLE aziende richiedenti un PSR per la misura 214	X		
			U02	1	Azienda con misure agroambientali attive	Presentazione di una domanda SR per la 214	X		
			C09	1	N° di UBA medie/anno	Aziende con n° UBA > 100		X	

C a m p o d i c o n d i z i o n a l i t à	Atto		Indicatori		Controllo	Applicabilità dell'atto : indicatori presenti congiuntamente	Applicabilità dell'atto: indicatori presenti disgiuntamente	Fattore di Rischio	Fattore di Inclusion e nel campione
			A05	1	Azienda zootecnica (Presenza allevamenti diversi da bovini, bufalini, ovicapri, suini)	Esistenza di almeno un allevamento aziendale, censito in BDN o indicato nel FA o in PSR, diversi da bovini, bufalini, ovicapri, suini	X		
			S04	1	terreni dell'azienda ricadenti nelle zone ZO: NON appartenenti alle Zone di Vulnerabilità ai Nitrati (ZVN), per le aziende con misura 214	Esistenza di almeno una particella in ZO per le SOLE aziende richiedenti un PSR per la misura 214	X		
			U02	1	Azienda con misure agroambientali attive	Presentazione di una domanda SR per la 214	X		
			C09	1	N° di UBA medie/anno	Aziende con n° UBA > 100		X	
	CGOB	Atto C16	Benessere dei vitelli	A02	1	Presenza allevamenti bovini/bufalini	Esistenza di almeno un allevamento di bovini/bufalini in azienda	X	

C a m p o d i c o n d i z i o n a l i t à	Atto		Indicatori			Controllo	Applicabilità dell'atto : indicatori presenti congiuntamente	Applicabilità dell'atto: indicatori presenti disgiuntamente	Fattore di Rischio	Fattore di Inclusion e nel campione
	CGOB	Atto C17	Benessere dei suini	A01	1	Presenza allevamenti suini	Esistenza di almeno un allevamento di suini in azienda	X		
	CGOB	Atto C18	Benessere degli animali da allevamento	A01	1	Presenza allevamenti suini	Esistenza di almeno un allevamento di suini in azienda	X		
				A02	1	Presenza allevamenti bovini/bufalini	Esistenza di almeno un allevamento di bovini/bufalini in azienda	X		
				A04	1	Presenza allevamenti ovicapri	Esistenza di almeno un allevamento di ovicapri in azienda	X		
				A05	1	Azienda zootecnica (Presenza allevamenti diversi da bovini,bufalini, ovicapri, suini)	Esistenza di almeno un allevamento aziendale, censito in BDN o indicato nel FA o in PSR, diversi da bovini,bufalini, ovicapri, suini	X		

C a m p o d i c o n d i z i o n a l i t à	Atto		Indicatori			Controllo	Applicabilità dell'atto : indicatori presenti congiuntamente	Applicabilità dell'atto: indicatori presenti disgiuntamente	Fattore di Rischio	Fattore di Inclusion e nel campione
	CGOS	Atto A6	Identificazione e registrazione degli animali - suini	A01	1	Presenza allevamenti suini	Esistenza di almeno un allevamento di suini in azienda	X		
				A06	1	Presenza di più specie animali	Esistenza di allevamenti in azienda di più specie animali (l'indicatore è presente insieme ad almeno 2 indicatori di tipo "A")		X	
	CGOS	Atto A7	Identificazione e registrazione degli animali - bovini	A02	1	Presenza allevamenti bovini/bufalini	Esistenza di almeno un allevamento di bovini/bufalini in azienda	X		
				A02	2	Consistenza allevamenti bovini/bufalini fino a 10 capi	Esistenza di almeno un allevamento di bovini/bufalini in azienda con una consistenza fino a 10 capi		X	

C a m p o d i c o n d i z i o n a l i t à	Atto		Indicatori		Controllo	Applicabilità dell'atto : indicatori presenti congiuntamente	Applicabilità dell'atto: indicatori presenti disgiuntamente	Fattore di Rischio	Fattore di Inclusion e nel campione
			A02	3	Consistenza allevamenti bovini/bufalini a partire da 100 capi	Esistenza di almeno un allevamento di bovini/bufalini in azienda con una consistenza a partire da 100 capi		X	
	CGOS	Atto A8	Identificazione e registrazione degli animali - ovicapri	A04	1	Presenza allevamenti ovicapri	Esistenza di almeno un allevamento di ovicapri in azienda	X	
				A04	2	Consistenza allevamenti ovicapri fino a 50 capi	Esistenza di almeno un allevamento di ovicapri in azienda con una consistenza fino a 50 capi	X	
				A04	3	Consistenza allevamenti ovicapri a partire da 500 capi	Esistenza di almeno un allevamento di ovicapri in azienda con una consistenza a partire da 500 capi	X	

C a m p o d i c o n d i z i o n a l i t à	Atto		Indicatori		Controllo	Applicabilità dell'atto : indicatori presenti congiuntamente	Applicabilità dell'atto: indicatori presenti disgiuntamente	Fattore di Rischio	Fattore di Inclusion e nel campione
	CGOS	Atto B9	Prodotti fitosanitari	PO 2	1	Utilizzo di fitofarmaci sulle colture aziendali	Esistenza di colture in azienda per le quali è previsto l'utilizzo di fitofarmaci	X	
				UO 4	1	Azienda con presenza di colture ortofrutticole	Esistenza di colture ortofrutticole in azienda, da FA o atti amministrativi	X	
				PO 6	3	azienda che ha uno o più centri aziendali dove tratta prodotti contenenti sostanze pericolose	azienda che ha dichiarato nel FA di avere uno o più centri aziendali dove tratta prodotti contenenti sostanze pericolose	X	
				UO 1	1	Aziende con produzione vegetale	Esistenza di almeno una particella coltivata	X	

C a m p o d i c o n d i z i o n a l i t à	Atto		Indicatori		Controllo	Applicabilità dell'atto : indicatori presenti congiuntamente	Applicabilità dell'atto: indicatori presenti disgiuntamente	Fattore di Rischio	Fattore di Inclusion e nel campione
			U04	2	Aziende con superfici investite a frutteti/ortaggi in percentuale preponderante rispetto agli usi aziendali	Esistenza di superfici investite a frutteti/ortaggi per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali		X	
			U12	1	Azienda interessata dalla coltura di vite	Azienda interessata dalla coltura di vite		X	
			U13	1	Azienda interessata dalla coltura di agrumi	Azienda interessata dalla coltura di agrumi		X	
			U10	1	Azienda interessata dalla coltura di tabacco	Azienda interessata dalla coltura di tabacco		X	
			U15	1	Azienda interessata dalla coltura di frutta a guscio	Azienda interessata dalla coltura di frutta a guscio		X	

C a m p o d i c o n d i z i o n a l i t à	Atto		Indicatori		Controllo	Applicabilità dell'atto : indicatori presenti congiuntamente	Applicabilità dell'atto: indicatori presenti disgiuntamente	Fattore di Rischio	Fattore di Inclusion e nel campione
			C05	3	Azienda con SAU > 50 ha	Azienda con superficie agricola presente nel FA (esclusi i boschi e i pascoli) > 50 ha		X	
	RM FIT (RM FITOFA RMACI)	Corretta taratura attrezzature di irrorazione	P02	1	Utilizzo di fitofarmaci sulle colture aziendali	Esistenza di colture in azienda per le quali è previsto l'utilizzo di fitofarmaci	X		
			U02	1	Azienda con misure agroambientali attive	Presentazione di una domanda SR per la 214	X		
	Atto B10	Prodotti ad azione ormonale	A02	1	Presenza allevamenti bovini/bufalini	Esistenza di almeno un allevamento di bovini in azienda	X		
	Atto B11	Sicurezza alimentare e tracciabilità	C03	1	Azienda con produzione di uova	Esistenza di almeno un allevamento di avicoli	X	X	
			C04	1	Azienda con produzione di latte fresco	Azienda con quota latte al 31 marzo e al 1 aprile	X	X	

C a m p o d i c o n d i z i o n a l i t à	Atto		Indicatori		Controllo	Applicabilità dell'atto : indicatori presenti congiuntamente	Applicabilità dell'atto: indicatori presenti disgiuntamente	Fattore di Rischio	Fattore di Inclusion e nel campione
			U01	1	Aziende con produzione vegetale	Esistenza di almeno una particella coltivata	X		
			A06	1	Presenza di più specie animali	Esistenza di allevamenti in azienda di più specie animali (l'indicatore è presente insieme ad almeno 2 indicatori di tipo "A")		X	
			U04	1	Azienda con presenza di colture ortofrutticole	Esistenza di colture ortofrutticole in azienda, da FA o atti amministrativi	X		
			U04	2	Aziende con superfici investite a frutteti/ortaggi in percentuale preponderante rispetto agli usi aziendali	Esistenza di superfici investite a frutteti/ortaggi per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali		X	

C a m p o d i c o n d i z i o n a l i t à	Atto		Indicatori		Controllo	Applicabilità dell'atto : indicatori presenti congiuntamente	Applicabilità dell'atto: indicatori presenti disgiuntamente	Fattore di Rischio	Fattore di Inclusion e nel campione
			U1 2	1	Azienda interessata dalla coltura di vite	Azienda interessata dalla coltura di vite		X	
			U1 3	1	Azienda interessata dalla coltura di agrumi	Azienda interessata dalla coltura di agrumi		X	
			U1 0	1	Azienda interessata dalla coltura di tabacco	Azienda interessata dalla coltura di tabacco		X	
			U1 5	1	Azienda interessata dalla coltura di frutta a guscio	Azienda interessata dalla coltura di frutta a guscio		X	
			C0 5	3	Azienda con SAU > 50 ha	Azienda con superficie agricola presente nel FA (esclusi i boschi) > 50 ha		X	
			U0 5	1	Azienda con presenza di colture foraggere o da granella	Esistenza di colture foraggere o da granella in azienda, da atti amministrativi	X		

C a m p o d i c o n d i z i o n a l i t à	Atto		Indicatori		Controllo	Applicabilità dell'atto : indicatori presenti congiuntamente	Applicabilità dell'atto: indicatori presenti disgiuntamente	Fattore di Rischio	Fattore di Inclusion e nel campione
			U05	2	Azienda con presenza di colture foraggere o da granella in zone con immagini satellitari multitemporali	Esistenza di colture foraggere o da granella in azienda, da atti amministrativi in zone con immagini satellitari multitemporali		X	
	Atto B12	BSE - encefalopatie	A02	1	Presenza allevamenti bovini/bufalini	Esistenza di almeno un allevamento di bovini/bufalini in azienda	X		
	Atto B14	Malattia vescicolare dei suini	A01	1	Presenza allevamenti suini	Esistenza di almeno un allevamento di suini in azienda	X		
	Atto B15	Febbre catarrale degli ovini - lingua blu	A04	1	Presenza allevamenti ovicapri	Esistenza di almeno un allevamento di ovicapri in azienda	X		
	Norma 1	Misure per la protezione del suolo	CO2	1	Presenza di terrazzamenti	Esistenza di almeno una particella con terrazzamenti nel FA		X	
BCAA									

C a m p o d i c o n d i z i o n a l i t à	Atto		Indicatori		Controllo	Applicabilità dell'atto : indicatori presenti congiuntamente	Applicabilità dell'atto: indicatori presenti disgiuntamente	Fattore di Rischio	Fattore di Inclusion e nel campione
			UO 6	1	Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a colture primaverili	Esistenza di superfici investite a colture primaverili per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali		X	
	Norma 2	Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo	UO 7	1	Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a colture autunno-vernine	Esistenza di superfici investite a colture autunno-vernine per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali-da considerare in caso di insufficienza di aziende produttrici di grano		X	

C a m p o d i c o n d i z i o n a l i t à	Atto		Indicatori		Controllo	Applicabilità dell'atto : indicatori presenti congiuntamente	Applicabilità dell'atto: indicatori presenti disgiuntamente	Fattore di Rischio	Fattore di Inclusion e nel campione
			UO 7	2	Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a colture autunno-vernine, con presenza di grano	Esistenza di superfici investite a colture autunno-vernine, con presenza di grano per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali		X	
	Norma 3	Misure per la protezione della struttura del suolo	UO 8	1	Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a seminativi	Esistenza di superfici investite a seminativi per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali		X	

C a m p o d i c o n d i z i o n a l i t à	Atto		Indicatori		Controllo	Applicabilità dell'atto : indicatori presenti congiuntamente	Applicabilità dell'atto: indicatori presenti disgiuntamente	Fattore di Rischio	Fattore di Inclusion e nel campion e
	Norma 4	Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat	U0 9	1	Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a pascoli permanenti (prati e pascoli, naturali o seminati-senza tare)	Esistenza di superfici investite a pascoli permanenti (prati e pascoli, naturali o seminati-senza tare) per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali		X	
			U1 2	1	Azienda interessata dalla coltura di vite	Azienda interessata dalla coltura di vite		X	
			U1 4	1	Azienda interessata dalla coltura di olivo	Azienda interessata dalla coltura di olivo		X	

C a m p o d i c o n d i z i o n a l i t à	Atto		Indicatori		Controllo	Applicabilità dell'atto : indicatori presenti congiuntamente	Applicabilità dell'atto: indicatori presenti disgiuntamente	Fattore di Rischio	Fattore di Inclusion e nel campione
			U1 1	1	Azienda con terreni agricoli facenti parte della consistenza aziendale sui quali siano vigenti disposizioni regionali inerenti la tutela del paesaggio (ove previsto)	azienda che ha dichiarato nel FA di avere terreni agricoli facenti parte della consistenza aziendale sui quali siano vigenti disposizioni regionali inerenti la tutela del paesaggio (ove previsto)	X		

C a m p o d i c o n d i z i o n a l i t à	Atto		Indicatori		Controllo	Applicabilità dell'atto : indicatori presenti congiuntamente	Applicabilità dell'atto: indicatori presenti disgiuntamente	Fattore di Rischio	Fattore di Inclusion e nel campion e
			U1 1	2	Azienda con terreni agricoli facenti parte della consistenza aziendale sui quali siano vigenti disposizioni regionali inerenti la tutela del paesaggio (ove previsto), in zone con immagini satellitari multitemporali	azienda che ha dichiarato nel FA di avere terreni agricoli facenti parte della consistenza aziendale sui quali siano vigenti disposizioni regionali inerenti la tutela del paesaggio (ove previsto), in zone con immagini satellitari multitemporali		X	
	Norma 5	Misure per la protezione e la gestione delle acque	U0 4	2	Aziende con superfici investite a frutteti/ortaggi in percentuale preponderante rispetto agli usi aziendali	Esistenza di superfici investite a frutteti/ortaggi per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali		X	

C a m p o d i c o n d i z i o n a l i t à	Atto		Indicatori		Controllo	Applicabilità dell'atto : indicatori presenti congiuntamente	Applicabilità dell'atto: indicatori presenti disgiuntamente	Fattore di Rischio	Fattore di Inclusion e nel campione
			UO 6	1	Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a colture primaverili	Esistenza di superfici investite a colture primaverili per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali		X	

Allegato 2. Procedura per il calcolo dell'aumento della percentuale di agricoltori da sottoporre a controllo nell'ambito della condizionalità quando si riscontra una quantità significativa di infrazioni

1. INTRODUZIONE E DEFINIZIONI

Il presente allegato fa riferimento al Documento di lavoro DS/2009/28 della Direzione J3 della DG AGRI sull'applicazione a quanto previsto dall'art. 50, paragrafo 3 del Reg. CE 1122/2009, ed illustra le modalità con le quali le autorità competenti per il controllo della condizionalità devono tenere in considerazione gli esiti del controllo stesso, al fine di calcolare la percentuale del campione dell'anno successivo.

In relazione a quanto previsto dall'articolo e dal documento citati, il presente documento definisce cosa si intenda per:

1. infrazione determinata;
2. quantità significativa di infrazioni;
3. aumento del numero dei controlli in loco per l'anno successivo.

1. Infrazione determinata

In funzione dell'impostazione scelta da ogni Organismo Pagatore, per infrazione determinata si intende:

- a) le infrazioni accertate a seguito di un controllo in loco eseguito sulle aziende selezionate in base all'articolo 50, paragrafo 1, primo e secondo comma, e all'articolo 51 del Reg. CE 1122/2009, comprese le infrazioni individuate per le aziende selezionate per raggiungere le percentuali minime previste per l'identificazione e registrazione degli animali, eccedenti l'1%;
- b) le infrazioni accertate a seguito di un controllo in loco eseguito sulle aziende selezionate in base all'articolo 50, paragrafo 1, primo e secondo comma, e all'articolo 51 del Reg. CE 1122/2009, comprese le infrazioni segnalate alla competente autorità di controllo in altro modo, nel caso in cui l'OP decida di avvalersi dell'alternativa posta dalla seconda parte del terzo comma del primo paragrafo dell'art. 50 del Reg. CE 1122/09.

N.B.: nel caso b) le infrazioni determinate a seguito delle segnalazioni esterne al campione non sono considerate nei calcoli delle *quantità significative*.

2. Quantità significativa di infrazioni

2.1. Situazione standard

La tabella che figura nell'allegato 2.1 serve da base per la determinazione della percentuale di controlli in loco da effettuare per un determinato atto o una determinata norma in funzione della quantità di infrazioni riscontrate per tale atto o norma.

Per l'utilizzo della tabella ci si attiene ai criteri seguenti:

- la percentuale di infrazioni da considerare corrisponde al rapporto tra il numero di agricoltori presso i quali, a seguito di un controllo in loco, sono state individuate una o più infrazioni all'atto o alla norma considerati e il numero totale di agricoltori sottoposti a questo tipo di controllo in relazione a tale atto o norma;
- i risultati ottenuti per le aziende appartenenti al campione di rischio sono pesati in maniera equivalente a quelli ottenuti per il campione casuale;
- le percentuali delle riduzioni sono quelle definite agli articoli 71 e 72 del Reg. CE 1122/2009;
- le infrazioni di importanza minore non sono considerate nel calcolo;
- nel caso in cui la distribuzione degli agricoltori nella matrice dell'allegato I rende necessaria l'applicazione di due o più coefficienti diversi, si deve tener conto solo del coefficiente più elevato;
- per verificare, nella tabella dell'allegato 2.1, la necessità di aumentare il tasso dei controlli in loco nell'anno N+2, la "percentuale" da considerare come base del calcolo è quella prevista dai regolamenti in relazione alle scelte fatte dagli OP (vedi casi a) e b) precedenti);



- la procedura di calcolo deve essere ripetuta per ciascun Atto e ciascuna Norma all'interno di ogni campione di controllo selezionato a norma di regolamento.

Allegato 2.1 - verifica della necessità di aumentare la % di campionamento

Anno:

Atto o Norma:

Percentuale X di agricoltori controllati in loco per i quali è stata determinata una o più infrazioni	Percentuale della riduzione applicabile sul totale dell'ammontare degli aiuti, applicabile in base alla/e non conformità riscontrata/e			
	1 %	3 %	5 %	Infrazione intenzionale
$5\% < X \leq 10\%$	% base	% base	% base	% base * 2,5
$10\% < X \leq 25\%$	% base * 1,25	% base * 1,5	% base * 2,5	% base * 5,0
$25\% < X \leq 50\%$	% base * 1,5	% base * 3,0	% base * 5,0	% base * 10,0
$X > 50\%$	% base * 3,0	% base * 6,0	% base * 10,0	% = 20%

N.B.: in caso di più non conformità riscontrate per l'Atto/Norma e nell'anno in questione, la % di riduzione da considerare è quella complessiva

Allegato 3. Procedura di gestione delle segnalazioni di non conformità, così come previsto dall'art. 51 (1) del Reg. (CE) 1122/09

1. Premesse e definizioni

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 51 (1) del Reg. (CE) 1122/09, la presente procedura stabilisce le modalità di gestione delle segnalazioni spontanee da parte delle Autorità di controllo competenti, intese come tutte quelle comunicazioni inerenti comportamenti non conformi ai requisiti di condizionalità, rilevate durante i controlli condotti da Enti specializzati.

Al fine di una completa definizione del contesto, si danno le seguenti definizioni:

Autorità di controllo competente	ACC – OP o organismo di controllo di condizionalità competente per territorio
Ente specializzato	ES – Ente competente per la verifica dell'applicazione della normativa nazionale o locale, relativa ad uno o più requisiti di condizionalità.
Segnalazione	Ogni comunicazione relativa al comportamento non conforme alla normativa nazionale o locale, proveniente da un Ente specializzato

Si allega alla presente procedura la mappa degli uffici competenti degli ambiti normativi relativi ai diversi requisiti di condizionalità, divisa per Regione e Provincia, così come trasmessa al MiPAAF.

2. Modalità di catalogazione e gestione delle segnalazioni

In riferimento ai tipi di segnalazioni che possono pervenire dagli Enti specializzati, relative a non conformità rilevate a carico di aziende agricole o dei loro rappresentanti, si distinguono tre casi:

- a) Segnalazioni di generica non conformità;
- b) Segnalazione di una non conformità, corredata di richiesta di integrazione del controllo;
- c) Segnalazione di una non conformità corredata da un verbale di controllo e della prescrizione della sanzione amministrativa corrispondente.

In relazione ai tre tipi di segnalazione illustrati, i comportamenti da seguire sono i seguenti:

- a) Presa in carico della segnalazione come elemento dell'analisi di rischio per la selezione del campione per l'anno seguente;
- b) Integrazione dell'azienda coinvolta dalla segnalazione nel campione di condizionalità dell'anno (compatibilmente con i tempi della segnalazione) ed esecuzione di un controllo aggiuntivo;
- c) Calcolo dell'esito aziendale di condizionalità in relazione alla non conformità evidenziata nella segnalazione ed assegnazione diretta delle riduzioni dei pagamenti.

3. Applicazione della procedura – flusso attività

L'applicazione della procedura si articola nelle seguenti fasi:

1. Identificazione da parte di ogni ACC, a livello del territorio di competenza, degli Enti specializzati responsabili di ogni elemento normativo relativo agli ambiti di condizionalità⁴;
2. Ricezione delle segnalazioni provenienti dagli Enti specializzati individuati;
3. Predisposizione di una procedura di protocollazione interna delle segnalazioni;
4. Applicazione del sistema di valutazione delle segnalazioni;
5. Attribuzione della segnalazione ai tre casi previsti;
6. Gestione delle conseguenze della segnalazione;
7. Rendiconto annuale delle segnalazioni ricevute e delle procedure adottate.

⁴ Vedi tabella annessa

4. Esempi

Qui di seguito si evidenziano alcuni esempi delle possibili segnalazioni e dell'applicazione della procedura:

1. Segnalazione generica (relativa ad aziende o territorio o comportamenti non specificati) proveniente da mittente non competente

L'ACC protocolla ed esamina la segnalazione, verificando se può essere comunque attribuita ad uno dei casi previsti.

In caso contrario, archivia la segnalazione come non pertinente.

Nessun processo di controllo è attivato.

2. Segnalazione puntuale (relativa ad un'azienda o un territorio o comportamenti individuati con precisione) proveniente da mittente non competente

L'ACC protocolla ed esamina la segnalazione, inoltrandola all'ES competente per materia per l'analisi del caso. In relazione alla risposta dell'organismo competente, l'ACC svolgerà le azioni conseguenti.

In caso contrario, l'ACC archivia la segnalazione come non pertinente e nessun processo di controllo è attivato.

3. Segnalazione generica proveniente da mittente competente

Si tratta di segnalazioni facenti riferimento a non conformità non correttamente definite, oppure riscontrate a carico di territori o soggetti non identificati con precisione (assenza di riferimenti a particelle catastali, CUAA, ecc.).

L'ACC può procedere chiedendo chiarimenti e approfondimenti all'ES.

In caso la segnalazione sia chiarita, procederà secondo le modalità previste.

In caso contrario utilizzerà i dati per implementare l'analisi di rischio per gli anni successivi.

4. Segnalazione puntuale proveniente da mittente competente. Si hanno due casi:

- a. Segnalazione corredata da richiesta di integrazione del controllo – evidenza di elementi precisi ma insufficienti a generare un esito.

Un esempio può essere rappresentato da un'infrazione rilevata per un capo di un allevamento, trovato non conforme ad uno o più impegni, senza indicazioni relative agli altri capi ed alla consistenza dell'allevamento in questione (impossibile definire l'incidenza della non conformità).

In questo caso l'ACC sottoporà l'azienda ad un controllo specifico, relativamente al solo Atto o Standard o insieme di Atti e Standard a cui si riferisce la non conformità rilevata.

Nel caso in cui detta segnalazione avvenisse a ridosso della fine anno oppure oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è stata riscontrata, il controllo sarà svolto a valere per la campagna successiva e nessun provvedimento sarà preso sui pagamenti dell'anno corrente.

- b. Segnalazione corredata da un verbale di controllo e della prescrizione della sanzione amministrativa corrispondente

Un esempio può essere rappresentato da un'infrazione rilevata a carico di un'azienda o di un allevamento, per la quale è stato stilato un verbale e comminata una sanzione amministrativa (benessere degli animali, verifica dell'uso corretto di fitofarmaci, corretto comportamento aziendale all'interno di un'Area Protetta, ecc.).

In questo caso l'ACC terrà conto dei dati rilevati per la definizione diretta dell'esito e della quantificazione della % da applicare.



In questi casi è di particolare importanza la definizione dell'intenzionalità dell'infrazione, a carico dell'ES.

Allegato 4. Procedura per il controllo delle azioni correttive e degli impegni di ripristino

1. Premesse e definizioni

Il presente documento traccia le linee guida per una corretta verifica dell'esecuzione degli interventi correttivi prescritti alle aziende controllate nell'ambito della condizionalità.

Al fine di una completa definizione del contesto, si danno le seguenti definizioni (vedi anche il Glossario):

Interventi correttivi	definizione dell'insieme delle azioni prescritte alle aziende al fine di eliminare gli effetti delle infrazioni di condizionalità;
Azione correttiva	intervento correttivo prescritto per le infrazioni di importanza minore;
Impegno di ripristino	intervento correttivo prescritto per le infrazioni <u>non</u> di importanza minore, commesse per negligenza o intenzionali;
Autorità di controllo competente	ACC – OP o organismo di controllo di condizionalità competente per territorio.

2. Comunicazione alle aziende degli interventi correttivi da eseguire e definizione delle modalità e tempi di esecuzione

All'atto del controllo aziendale o, successivamente, al momento dell'incontro con i rappresentanti aziendali (BCAA), l'azienda viene informata delle infrazioni commesse e degli interventi correttivi da eseguire.

Tale comunicazione contiene:

- Atto o Standard a cui si riferisce l'infrazione;
- Natura dell'infrazione: di importanza minore o meno;
- Natura del corrispondente Intervento correttivo: Azione correttiva o Impegno di ripristino;
- Modalità di esecuzione dell'intervento correttivo;
- Tempi disponibili per l'azienda per l'esecuzione dell'Intervento correttivo.

A parte i casi in cui l'azienda sia in grado di eseguire l'Intervento correttivo contestualmente alla contestazione dell'infrazione, il rappresentante aziendale dovrà controfirmare il documento con il quale sono prescritti gli Interventi correttivi da eseguire.

3. Controllo dell'esecuzione degli Interventi correttivi – flusso attività

L'applicazione della procedura si articola nelle seguenti fasi:

1. l'ACC distingue il territorio in aree omogenee, non inferiori al territorio provinciale, al fine di definire le popolazioni di aziende che devono eseguire gli Interventi correttivi;
2. l'ACC distingue gli Interventi correttivi in due categorie, in relazione alle caratteristiche delle evidenze della loro esecuzione:
 - a. interventi verificabili dal punto di vista amministrativo o con evidenze che le aziende possono trasmettere all'ACC (tipo A);
 - b. interventi verificabili solo con controllo aziendale (tipo B);
3. le aziende che devono eseguire gli interventi correttivi di tipo A, inviano all'ACC, con modalità concordate e nei tempi previsti, le evidenze dell'esecuzione degli interventi stessi;
4. l'ACC verifica le evidenze inviate e predispone:
 - a. controlli ad hoc sulle evidenze non corrette;
 - b. controlli su di un campione non inferiore al 5%, sulle aziende che hanno inviato evidenze corrette.
5. le aziende che devono eseguire gli Interventi correttivi di tipo B, inviano all'ACC, con modalità concordate e nei tempi previsti, la comunicazione di avvenuta esecuzione degli interventi, in modo da predisporre al controllo aziendale;
6. l'ACC esegue controlli su un campione non inferiore al 10% di queste aziende.

In relazione agli esiti dei controlli aziendali previsti dai precedenti punti 3.b e 5, si possono avere le seguenti situazioni:

1. controlli positivi (Interventi correttivi eseguiti correttamente) nel 100% dei casi – si considerano eseguiti correttamente tutti gli Interventi correttivi;
2. controlli positivi per una percentuale superiore al 90% ma inferiore al 100% – il campione controllato viene raddoppiato (punto 3.b dal 5 al 10% – punto 5. Dal 10 al 20%);
3. controlli positivi per una percentuale superiore al 70% ma inferiore o uguale al 90% – il campione controllato viene triplicato;
4. controlli positivi per una percentuale inferiore o uguale al 70% – il campione viene esteso al 100% delle aziende che devono eseguire gli Interventi correttivi.

Nella gestione dei casi 2 e 3 si seguono le procedure di estensione del campione descritte.

Per la determinazione dell'esito finale a livello aziendale si applicano le regole definite nella Circolare.

Allegato 5. Requisito minimo Fertilizzanti – impegni di stoccaggio e movimentazione effluenti in Zone Ordinarie (ZO)

Tipo di effluente	Assimilazione	Autonomia di stoccaggio (giorni)		Possibilità di portare i materiali palabili direttamente in campo dopo la rimozione evitando la realizzazione di stoccaggi in azienda
		Centro Nord	Meridione	
Bovini				
Letami	letame	90	90	SI senza limiti di tempo in ZO
Frazioni palabili risultanti da trattamenti	letame	90	90	NO
Letami, liquami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio	letame	90	90	NO
Liquami bovini da latte	liquame	90 con presenza di prati e cereali a-vernini 120 in assenza	90 con presenza di prati e cereali a-vernini 120 in assenza	NO
Liquami bovini da carne	liquame	120	120	NO
Liquidi di sgrondo da stoccaggio di letami e materiali separati	liquame	Come i liquami	Come i liquami	NO

<i>SUINI</i>				
Liquami	liquame	120	120	NO
Liquidi di sgrondo da stoccaggio di letami e materiali separati	liquame	Come i liquami	Come i liquami	NO
Letami	Letame	90	90	SI senza limiti di tempo in ZO
Frazioni palabili risultanti da trattamenti	Letame	90	90	NO
Letami, liquami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio	Letame	90	90	NO

Tipo di effluente	Assimilazione	Autonomia di stoccaggio (giorni)		Possibilità di portare i materiali palabili direttamente in campo dopo la rimozione evitando la realizzazione di stoccaggi in azienda
		Centro Nord	Meridione	
<i>AVICOLI</i>				
Lettiera di avicoli a terra (tacchini, broilers, faraone, ovaiole/pollastre/riproduttori)	letame	90	90	SI
Pollina di ovaiole in gabbia disidratata su nastro ventilato	letame	90	90	NO
Pollina di ovaiole in gabbia disidratata in tunnel esterni/interni	letame	90	90	NO
Pollina di ovaiole in gabbia su fossa profonda	letame	90	90	SI
Pollina non disidratata di ovaiole in gabbia	liquame	120	120	NO
Acque di lavaggio attrezzature e strutture mescolate a deiezioni non palabili	liquame	120	120	NO
Acque di lavaggio attrezzature e strutture tenute separate dalle deiezioni	Acque reflue di cui ad Art. 28 comma 7b del D. lgs. 152/99	90	90	NO

Allegato 6. Gestione dei controlli “fuori Regione”

La procedura per la verifica delle aziende che abbiano terreni o Unità Tecnico Economiche (UTE) al di fuori dell'ambito di competenza territoriale di ogni Organismo Pagatore, si articola nelle seguenti fasi:

1. precisa e completa identificazione dell'oggetto del controllo (terreni, centri aziendali);
2. precisa e completa identificazione dell'ambito del controllo (Norme e Atti applicabili);
3. definizione delle modalità della notifica delle richieste di intervento da parte degli *OP competenti amministrativamente* verso gli *OP competenti per territorio*;
4. definizione delle modalità di controllo (ad es. quali check list utilizzare, ecc.);
5. definizione dei tempi di controllo e scadenze per la trasmissione dei risultati;
6. trasferimento dei risultati del controllo: modalità, contenuti e formalizzazione.

Legenda:

OPA OP competente dal punto di vista amministrativo

OPT OP competente per territorio

UTE Unità Tecnico Economica: per UTE si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio – identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente – ed avente una propria autonomia produttiva.

Nella tabella seguente sono evidenziate le fasi, la responsabilità, il risultato atteso e i tempi da rispettare.

Fase	Descrizione	Respons.	Risultato	Tempi (per ogni anno)
1	Identificazione dell'oggetto del controllo	OPA	Tabella contenente elenco delle aziende che abbiano terreni o centri aziendali (UTE) fuori Regione, ordinate per Regione e CUAA, contenente ogni informazione necessaria a identificazione e reperibilità.	Entro il 1° settembre
2	Identificazione dell'ambito di controllo	OPA (OPT)	Nella tabella precedente, per ogni azienda, terreno o UTE l'OPA indica gli Atti applicabili, per quelle che sono le informazioni in suo possesso. Per quanto riguarda le BCAA ed i CGO territoriali (A1, A3 – spandimenti, A4 e A5), l'OPA indica la distribuzione dei terreni fuori Regione (chiave catastale), segnalando le Norme e gli Atti applicabili per ogni particella. L'OPT ha il compito di verificare se i terreni aziendali siano all'interno di aree Natura 2000 o ZVN. In caso positivo, completerà la tabella ricevuta, indicando le nuove applicazioni della condizionalità ed inviandone copia all'OPA.	Entro il 15 settembre
3	Notifica della richiesta di controllo (delega)	OPA	A seguito del completamento delle due fasi precedenti, l'OPA invia una richiesta di controllo, sotto forma di delega, all'OPT. La delega comprenderà l'indicazione delle modalità di controllo, dei tempi di esecuzione e delle modalità di trasferimento dei risultati.	Entro il 30 settembre
4	Modalità di controllo	OPT	Le modalità di controllo sono quelle adottate dall'OPT. L'OPT utilizzerà quindi il proprio materiale e le proprie check list. Gli ispettori incaricati redigeranno una Relazione di controllo completa. N.B.: Nel caso in cui siano da controllare esclusivamente le BCAA, il controllo potrà essere svolto senza l'incontro con il titolare dell'azienda o suo rappresentante. In caso di controllo aziendale (centro aziendale o UTE fuori Regione), la data di controllo sarà concordata tra OPA e OPT per gestire i preavvisi nel rispetto della normativa.	

Fase	Descrizione	Responsabilità	Risultato	Tempi
5	Tempi di controllo	OPT	La scadenza dei controlli fuori Regione è fissata per il 31 dicembre dell'anno. Sarà data priorità alle aziende che abbiano domande PSR.	Entro il 31 dicembre
6	Trasferimento dei risultati	OPT	Al termine dei controlli, l'OPT delegata trasferirà all'OPA l'originale della Relazione di controllo completa (check list, documentazione raccolta, foto di campo, ecc.) ed un riepilogo dei dati rilevati per ogni azienda. I dati relativi alla definizione dei parametri di condizionalità per le infrazioni rilevate saranno inviati sotto forma di tripletta di numeri "P,G,D", corrispondenti ai parametri di Portata, Gravità, Durata. In una colonna a parte sono indicate le eventuali infrazioni intenzionali. Sono anche individuate le azioni correttive e gli impegni di ripristino prescritti, sottoposti a controllo ed eseguiti dall'azienda.	Entro il 31 marzo Anno + 1
7	Chiusura del flusso di attività	OPA	Eventuali problemi di comprensione delle informazioni trasmesse o dei dati relativi alle infrazioni riscontrate sono discussi in una riunione di fine attività. L'OPA delegante invia all'OPT una conferma di ricezione del materiale e dei dati e chiude la delega.	Entro il 30 aprile Anno + 1

Casi particolari

Nel caso in cui, a livello regionale, le aziende che presentano domande per gli aiuti previsti dallo Sviluppo Rurale siano presentate per Unità Tecnico Economica (UTE), possono esserci più domande, per la stessa misura, intestate al medesimo CUAA aziendale.

Questa impostazione provoca il fatto che un'azienda che abbia terreni in più Regioni, può avere la DU presentata presso un OP e una domanda di pagamento PSR presso un altro OP.

Nel caso in cui queste informazioni non siano già presenti nel SIAN, per eseguire correttamente le fasi 1 e 2 occorre effettuare una verifica incrociata sui campioni, in modo da intercettare questi casi e poter effettuare un controllo completo che, per la condizionalità, deve comunque essere completo a livello aziendale.

Allegato 7. Schema di classificazione delle aziende zootecniche

<i>Classe dimensionale</i>	<i>Azoto al campo prodotto (Kg/anno)</i>	<i>Posti bestiame corrispondenti (n.)</i>
1	Minore o uguale a 1000	Avicoli – inf. o uguali a 2174 posti ovaioia – inf. o uguali a 4000 posti broiler – inf. o uguali a 4350 posti pollastra – inf. o uguali a 670 posti tacchino maschio – inf. o uguali a 1300 posti tacchino femmina – inf. o uguali a 5300 posti faraona Cunicoli – inf. o uguali a 2000 posti fattrice – inf. o uguali a 4200 posti capo all’ingrasso Suini – inf. o = a 90 grassi da 100 kg di p.v. medio – inf. o uguali a 38 scrofe con suinetti inf. a 30 kg Bovini – inf. o uguali a 12 vacche in produzione – inf. o uguali a 23 vacche nutrici – inf. o uguali a 27 capi in rimonta – inf. o uguali a 30 bovini all’ingrasso – inf. o uguali a 116 vitelli a carne bianca Ovicaprini – inf. o uguali a 200 posti capo adulto – inf. o uguali a 280 posti agnellone Equini – inf. o uguali a 85 posti puledro da ingrasso – inf. o uguali a 25 posti fattrice o stallone
2	Da 1001 a 3000	Avicoli – da 2175 a 6520 posti ovaioia – da 4001 a 12000 posti broiler – da 4351 a 13000 posti pollastra – da 671 a 2000 posti tacchino maschio – da 1301 a 3950 posti tacchino femmina – da 5301 a 15800 posti faraona Cunicoli – da 2001 a 6000 posti fattrice – da 4201 a 12500 posti capo all’ingrasso Suini – da 91 a 270 grassi da 100 kg di p.v. medio – da 39 a 114 scrofe con suinetti inf. a 30 kg Bovini – da 13 a 36 vacche in produzione – da 24 a 68 vacche nutrici – da 28 a 83 capi in rimonta – da 31 a 90 bovini all’ingrasso – da 117 a 348 vitelli a carne bianca Ovicaprini – da 201 a 600 posti capo adulto – da 280 a 850 posti agnellone Equini – da 86 a 250 posti puledro da ingrasso – da 26 a 80 posti fattrice o stallone

<i>Classe dim.le</i>	Azoto al campo (Kg/anno)	Posti bestiame corrispondenti (numero)
3	Da 3001 a 6000	Avicoli – da 6521 a 13000 posti ovaioia – da 12001 a 24000 posti broiler – da 13001 a 26000 posti pollastra – da 2001 a 4000 posti tacchino maschio – da 3951 a 7900 posti tacchino femmina – da 15801 a 31600 posti faraona Cunicoli – da 6001 a 12000 posti fattrice – da 12501 a 25000 posti capo all’ingrasso Suini – da 271 a 540 grassi da 100 kg di p.v. medio – da 115 a 228 scrofe con suinetti inf. a 30 kg Bovini – da 37 a 72 vacche in produzione – da 69 a 136 vacche nutrici – da 84 a 166 capi in rimonta – da 91 a 180 bovini all’ingrasso – da 349 a 697 vitelli a carne bianca Ovicapriini – da 601 a 1200 posti capo adulto – da 851 a 1700 posti agnellone Equini – da 251 a 500 posti puledro da ingrasso – da 81 a 160 posti fattrice o stallone
4	Maggiore di 6000	Avicoli – da 13001 a 40000 posti ovaioia – da 24001 a 40000 posti broiler – da 26001 a 40000 posti pollastra – da 4001 a 40000 posti tacchino maschio – da 7901 a 40000 posti tacchino femmina – da 31601 a 40000 posti faraona Cunicoli – oltre 12001 posti fattrice – oltre 25001 posti capo all’ingrasso Suini – da 541 a 2000 grassi di 100 kg di pv medio – da 229 a 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg Bovini – da 73 a 416 vacche in produzione – da 137 a 421 vacche nutrici – da 167 a 833 capi in rimonta – da 181 a 625 bovini all’ ingrasso – da 698 a 1920 vitelli a carne bianca Ovicapriini – oltre 1201 posti capo adulto – oltre 1701 posti agnellone Equini – oltre 501 posti puledro da ingrasso – oltre 161 posti fattrice o stallone

<i>Classe dim.le</i>	<i>Azoto al campo (Kg/anno)</i>	<i>Posti bestiame corrispondenti (numero)</i>
5	Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 59/2005	Avicoli – Oltre 40000 posti ovaiole – Oltre 40000 posti broilers Suini – Oltre 2000 grassi – Oltre 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg

Allegato 8. Working Document – guidance document of the commission services on the hygiene provisions relevant for cross compliance.



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

WORKING DOCUMENT

GUIDANCE DOCUMENT OF THE COMMISSION SERVICES

on the hygiene provisions relevant for cross compliance

MANAGEMENT COMMITTEE FOR DIRECT PAYMENTS

This document gives the Commission services' view on the hygiene provisions relevant for cross compliance. It is intended for purposes of general guidance only and is not legally binding. It can in no way replace regulatory provisions, nor prejudice any ruling by the Court of Justice, which alone is competent to hand down legally binding rulings on the validity and interpretation of acts adopted by the Community institutions. Furthermore, it is emphasised that Member States have a responsibility to properly apply Community legislation.

WORKING DOCUMENT

GUIDANCE DOCUMENT OF THE COMMISSION SERVICES

on the hygiene provisions relevant for cross compliance

1. Introduction

Since the last quarter 2005, a number of Member States have raised questions about the application of the food law and so called “hygiene package” Regulations relevant for farmers in the context of cross compliance. The purpose of this document is to facilitate the implementation of cross-compliance as regards the requirements of the Food law which are listed in Annex III to Regulation (EC) n° 1782/2003⁵. This document does not cover the other requirements mentioned in Annex III.

In fact at the level of the farm, compliance with the abovementioned provisions of the food law can only be ensured if, among others, the relevant hygiene requirements are fully respected. Therefore, cases of non-compliance with the requirements and obligations related to hygiene listed below should be considered as relevant for the application of cross-compliance penalties.

The list is limited to the requirements set out in Regulations (EC) No 852/2004, No 853/2004, and No 183/2005 insofar as they are relevant for the exercise of agricultural activities as defined in Article 2 (c) of Regulation (EC) No 1782/2003.

The document at hand is without prejudice to all other provisions of Food law which are applicable to farmers even though their violation does not result in the application of a cross-compliance penalty, and to the sanctions applied by the Member States to ensure correct enforcement of those provisions.

2. Cross compliance

Regulation (EC) No 1782/2003 establishes the concept of cross compliance. In its Annex III a list of statutory management requirements subject to cross compliance is given. Among them, Article 17 of Regulation (EC) No 178/2002 requires all food and feed business operators (including farmers) within the businesses under their control, to ensure that foods or feeds satisfy the requirements of food law which are relevant to their activities and to verify that such requirements are met.

As hygiene requirements form part of Food Law requirements, farmers who are found to infringe those requirements should be subject to reduction of direct aids in accordance with the principles of cross compliance.

3. The hygiene regulations

Regulation (EC) No 852/2004 on food hygiene,

Regulation (EC) No 853/2004 of hygiene of food of animal origin

Regulation (EC) No 183/2005 on feed hygiene,

address specific responsibilities of food/feed business operators along the food chain and have specific provisions addressing obligations at primary production level which are relevant for farmers.

Applying the flexibility that is embedded in the food hygiene Regulations, certain Member States may have adopted national measures to adapt the requirements in the Annexes of these Regulations⁶ in order to enable the continued use of traditional production methods, to accommodate the needs of food businesses in regions to are subject to special geographical constraints, or in other cases with regard to the construction and layout of establishments. Where such adaptations have taken place, these should be taken into account in the context of cross compliance assessments.

4. Cross compliance and hygiene regulations applicable to primary production

In January 2006, several Member States have requested explanations on the hygiene obligations relevant for cross compliance.

⁵ Articles 14, 15, 17(1), 18, 19, 20 of Regulation (EC) No 178/2002

⁶ See Article 13 of Regulation (EC) No 852/2004 and Article 10 of Regulation (EC) No 853/2004.

In February 2006, the Commission made a statement in the Council where it was explained that the hygiene rules relevant for cross compliance are limited to those addressed to primary production and, that a guidance document on this subject will be presented in management committee for direct payments in March.

This guidance document deals with the minimum hygiene obligations that the farmers should respect in order to avoid triggering the reductions established by the cross compliance system as regards the hygiene Regulations.

The criteria for the selection of these obligations are:

- The obligations clearly target the farmer.
- The obligations are formulated in a clear and unequivocal way.

In no case should the above mentioned obligations established for cross compliance affect the obligations stipulated by food law.

5. Type of obligations

In certain cases, obligations stipulated in the hygiene regulations for primary production are formulated in a general way⁷. Given the specific characteristics of cross compliance, it can be difficult to measure them during on-the-spot checks on an objective basis and ensure their uniform application with due respect to the principle of proportionality. Therefore, such obligations should not trigger cross compliance penalties.

On the other hand, a large number of provisions are established in a clear way and may be subject to objective checks during on-the-spot controls⁸. Among this type of obligations are included those provisions related to temperature, storage and handling of hazardous substances and keeping records.

The annex to this guidance document lists the hygiene obligations which are relevant to cross compliance for the farmer. This list is based on the provisions applicable in respect of 2006. The list will be reviewed and up-dated in line with legislation.

⁷ for example to “*protect primary products from contamination as far as possible*” or “*to comply with appropriate Community and national legislation to control hazards.*”

⁸ However, farmers should be made aware that such control system includes the principle of “bottle neck” which means the possibility to conduct the checks at the most appropriate level such as testing at slaughterhouse or dairy plant level as well as making use for assessment when possible of existing quality assurance schemes. Nevertheless, the quality assurance schemes can not replace the cross compliance control system established by the competent authorities.

ANNEX

List of hygiene obligations which are relevant to cross compliance for the farmer

Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs (OJ L 139, 30.4.2004).
Extract from Article 4 (1) in connection with part A of Annex I as further specified below
II. Hygiene provisions
4. Food business operators rearing, harvesting animals or producing primary products of animal origin are to take adequate measures, as appropriate: (g) to store and handle waste and hazardous substances so as to prevent contamination; (h) to prevent the introduction and spread of contagious diseases transmissible to humans through food, including by taking precautionary measures when introducing new animals and reporting suspected outbreaks of such diseases to the competent authority; (j) to use feed additives and veterinary medicinal products correctly, as required by the relevant legislation.
5. Food business operators producing or harvesting plant products are to take adequate measures, as appropriate: (f) to store and handle wastes and hazardous substances so as to prevent contamination; (h) to use plant protection products and biocides correctly, as required by the relevant legislation.
6. Food business operators are to take appropriate remedial action when informed of problems identified during official controls.
III. Record-keeping
8. Food business operators rearing animals or producing primary products of animal origin are, in particular, to keep records on: (a) the nature and origin of feed fed to the animals ⁹ ; (b) veterinary medicinal products or other treatments administered to the animals, dates of administration and withdrawal periods; (d) the results of any analyses carried out on samples taken from animals or other samples taken for diagnostic purposes, that have importance for human health; (e) any relevant reports on checks carried out on animals or products of animal origin.
9. Food business operators producing or harvesting plant products are, in particular, to keep records on: (a) any use of plant protection products and biocides; (c) the results of any relevant analyses carried out on samples taken from plants or other samples that have importance to human health.

⁹ The Commission services' view is that farmers shall record the nature of the production on their farm and the total farm area where such feed is produced without having to make reference to the quantities or to the relevant parcel identification. Feed quantities arriving at or leaving the farm shall be recorded separately.

European Parliament and Council Regulation (EC) No 853/2004 of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin

Extracts from Article 3 (1) in connection with Annex III as further specified below:

Annex III Section IX: CHAPTER I: RAW MILK -

I. HEALTH REQUIREMENTS FOR RAW MILK PRODUCTION

1. Raw milk must come from animals:

(b) that are in a good general state of health, present no sign of disease that might result in the contamination of milk and, in particular, are not suffering from any infection of the genital tract with discharge, enteritis with diarrhoea and fever, or a recognisable inflammation of the udder;

(c) that do not have any udder wound likely to affect the milk;

(d) to which no unauthorised substances or products have been administered and that have not undergone illegal treatment within the meaning of Directive 96/23/EC;

and

(e) in respect of which, where authorised products or substances have been administered, the withdrawal periods prescribed for these products or substances have been observed.

2. (a) In particular, as regards brucellosis, raw milk must come from: " (i) cows or buffaloes belonging to a herd which, within the meaning of Directive 64/432/EEC(2), is free or officially free of brucellosis;

(ii) sheep or goats belonging to a holding officially free or free of brucellosis within the meaning of Directive 91/68/EEC(3);

or

(iii) females of other species belonging, for species susceptible to brucellosis, to herds regularly checked for that disease under a control plan that the competent authority has approved.

(b) As regards tuberculosis, raw milk must come from:

(i) cows or buffaloes belonging to a herd which, within the meaning of Directive 64/432/EEC, is officially free of tuberculosis;

or

(ii) females of other species belonging, for species susceptible to tuberculosis, to herds regularly checked for this disease under a control plan that the competent authority has approved.

(c) If goats are kept together with cows, such goats must be inspected and tested for tuberculosis.

3. However, raw milk from animals that do not meet the requirements of point 2 may be used with the authorisation of the competent authority:

(a) in the case of cows or buffaloes that do not show a positive reaction to tests for tuberculosis or brucellosis, nor any symptoms of these diseases, after having undergone a heat

treatment such as to show a negative reaction to the phosphatase test;

(b) in the case of sheep or goats that do not show a positive reaction to tests for brucellosis, or which have been vaccinated against brucellosis as part of an approved eradication programme, and which do not show any symptom of that disease, either:

(i) for the manufacture of cheese with a maturation period of at least two months;

or

(ii) after having undergone heat treatment such as to show a negative reaction to the phosphatase test;

and

(c) in the case of females of other species that do not show a positive reaction to tests for tuberculosis or brucellosis, nor any symptoms of these diseases, but belong to a herd where brucellosis or tuberculosis has been detected after the checks referred to in point 2(a)(iii) or 2(b)(ii), if treated to ensure its safety.

4. Raw milk from any animal not complying with the requirements of points 1 to 3 - in particular, any animal showing individually a positive reaction to the prophylactic tests vis-à-vis tuberculosis or brucellosis as laid down in Directive 64/432/EEC and Directive 91/68/EEC - must not be used for human consumption.

5. The isolation of animals that are infected, or suspected of being infected, with any of the diseases referred to in point 1 or 2 must be effective to avoid any adverse effect on other animals' milk.

II. HYGIENE ON MILK PRODUCTION HOLDINGS

A. Requirements for premises and equipment

1. Milking equipment, and premises where milk is stored, handled or cooled must be located and constructed so as to limit the risk of contamination of milk.

2. Premises for the storage of milk must be protected against vermin, have adequate separation from premises where animals are housed and, where necessary to meet the requirements laid down in Part B, have suitable refrigeration equipment.

3. Surfaces of equipment that are intended to come into contact with milk (utensils, containers, tanks, etc. intended for milking, collection or transport) must be easy to clean and, where necessary, disinfect and be maintained in a sound condition. This requires the use of smooth, washable and non-toxic materials.

4. After use, such surfaces must be cleaned and, where necessary, disinfected. After each journey, or after each series of journeys when the period of time between unloading and the following loading is very short, but in all cases at least once a day, containers and tanks used for the transport of raw milk must be cleaned and disinfected in an appropriate manner before re-use.

B. Hygiene during milking, collection and transport

1. Milking must be carried out hygienically, ensuring in particular:

(a) that, before milking starts, the teats, udder and adjacent parts are clean;

(d) the identification of animals undergoing medical treatment likely to transfer residues to the milk, and that milk obtained from such animals before the end of the prescribed withdrawal period is not used for human consumption;

2. Immediately after milking, milk must be held in a clean place designed and equipped to avoid contamination. It must be cooled immediately to not more than 8 °C in the case of daily collection, or not more than 6 °C if collection is not daily.

...

4. Food business operators need not comply with the temperature requirements laid down in points 2 ~~and 3~~ if the milk meets the criteria provided for in Part III and either:

(a) the milk is processed within two hours of milking;

or

(b) a higher temperature is necessary for technological reasons related to the manufacture of certain dairy products and the competent authority so authorises.

ANNEX III SECTION X: EGGS AND EGG PRODUCTS

CHAPTER I: EGGS

1. At the producer's premises, ~~and until sale to the consumer,~~ eggs must be kept clean, dry, free of extraneous odour, effectively protected from shocks and out of direct sunshine.

European Parliament and Council Regulation (EC) No 183/2005 of 12 January 2005 laying down requirements for feed Hygiene

Extract from Article 5 (1) in connection with annex I as further specified below

ANNEX I PRIMARY PRODUCTION - PART A

I. Hygiene provisions

4. Where appropriate, feed business operators shall take adequate measures, in particular:

- (e) to store and handle wastes and hazardous substances, separately and securely, so as to prevent hazardous contamination;
- (g) to take account of the results of any relevant analyses carried out on samples taken from primary products or other samples relevant to feed safety.

II. Record-keeping

2. Feed business operators must, in particular, keep records on:

- (a) any use of plant protection products and biocides
- (b) use of genetically modified seeds;
- (e) the source and quantity of each input of feed and the destination and quantity for each output of feed.

Article 5 (5) in connection with annex III as further specified below

ANNEX III GOOD ANIMAL FEEDING PRACTICE – FEEDING

1. Storage

Feed shall be stored separately from chemicals and other products prohibited for animal feed.

Medicated feed and non-medicated feed intended for different categories or species of animals shall be stored such as to reduce the risk of feeding to non-target animals.

2. Distribution

Non-medicated feeds shall be handled separately from medicated feeds to prevent contamination

Article 5(6)

Feed business operators and farmers shall only source and use feed from establishments which are registered and/or approved in accordance with Regulation (EC) No 183/2005

Allegato 9. Tabella di concordanza tra Norme (BCAA 2009 e precedenti) e Standard (BCAA 2010 e seguenti).

2008	2009	Norma 2008/2009 interessata	2011	Standard interessato
Descrizione impegno	Descrizione impegno		Descrizione impegno	
Presenza fenomeni franosi	Presenza fenomeni franosi	Norma 1.1	Presenza di fenomeni erosivi	1.1
Solco eroso larghezza maggiore 30 cm	Solco eroso larghezza maggiore 30 cm	Norma 1.1	Presenza di fenomeni erosivi	1.1
Pres. Scheletro port. In superf.	Pres. Scheletro port. In superf.	Norma 1.1	Presenza di fenomeni erosivi	1.1
Bruciatura residui cereali aut/vern.	Bruciatura residui cereali aut/vern.	Norma 2.1	Presenza di stoppie bruciate	2.1
Bruciatura residui colture rinnov/migl.	Bruciatura residui colture rinnov/migl.	Norma 2.1	Presenza di stoppie bruciate	2.1
Bruciatura residui foragg./sup. A riposo	Bruciatura residui foragg./sup. A riposo	Norma 2.1	Presenza di stoppie bruciate	2.1
Presenza di ristagno idrico	Presenza di ristagno idrico	Norma 3.1	Presenza di ristagni idrici	No infrazioni
Scoline inefficienti	Scoline inefficienti	Norma 3.1	Rete idraulica non efficiente	1.1
Canali collettori non mantenuti	Canali collettori non mantenuti	Norma 3.1	Rete idraulica non efficiente	1.1
Sistema sgrondo totalmente abbandonato	Sistema sgrondo totalmente abbandonato	Norma 3.1	Rete idraulica non efficiente	1.1
Danni da ingresso macchine	Danni da ingresso macchine	Norma 3.1	Presenza di segni di costipazione del terreno dovuti ad uso scorretto delle macchine agricole	3.1
Danni per lavorazioni vietate	Danni per lavorazioni vietate	Norma 4.1	Lavorazioni del terreno su pascoli	4.1
Pascolo invaso da essenze Arbustive e boschive	Pascolo invaso da ess. Arbustive e boschive	Norma 4.1	Superfici a pascolo convertite in altri usi (solo aree N2K)	4.1
Pascolo convertito in Colture Perm./foreste	Pascolo conv. Colt. Perm./foreste	Norma 4.1	Superfici a pascolo convertite in altri usi (solo aree N2K)	4.1
Pascolo arborato ceduo di recente	Pascolo arborato ceduo di recente	Norma 4.1	Superfici a pascolo convertite in altri usi (solo aree N2K)	4.1
Ass. Copertura Vegetale Per. Obbligatoria	Ass. Cop. Veget. Per. Obbligat.	Norma 4.2	Presenza di terreno nudo	1.2
Ass. Copertura Vegetale Per. Obbligatoria	Ass. Cop. Veget. Per. Obbligat.	Norma 4.2	Assenza di copertura vegetale nel periodo invernale	1.2
Assenza dello sfalcio annuale	Assenza dello sfalcio annuale	Norma 4.2	Presenza di vegetazione pluriennale sul terreno	4.2
Presenza coltura da reddito	Presenza coltura da reddito	Norma 4.1	Lavorazioni del terreno su pascoli	4.1

2008	2009	Norma 2008/2009 interessata	2011	Standard interessato
Descrizione impegno	Descrizione impegno		Descrizione impegno	
Mancata Esecuzione Fasce antincendio obbl.	Mancanza Esecuzione Fasce antincendio obbl.	Norma 4.2	Fasce antincendio non eseguite	4.2
Sfalci/trinciatura In periodi vietati	Sfalci/trinciatura In periodi vietati	Norma 4.2	Interventi agronomici eseguiti in epoca vietata	4.2
Assenza potatura Quinquennale Olivi	Assenza potatura Olivi o vigneti	Norma 4.3	Assenza degli interventi di cura previsti (oliveti)	4.3
Assenza potatura Quinquennale Olivi	Assenza potatura Olivi o vigneti	Norma 4.3	Assenza degli interventi di cura previsti (vigneti)	4.3
Presenza polloni ridosso olivi	Presenza polloni ridosso piante	Norma 4.3	Assenza degli interventi di cura previsti (oliveti)	4.3
Presenza arb/veg infestante Ridosso olivi	Presenza arb/veg infestante Ridosso piante	Norma 4.3	Assenza degli interventi di cura previsti (oliveti)	4.3
		Norma 4.3	Assenza degli interventi di cura previsti (vigneti)	4.3
Estirpazione piante non autor	Estirpazione piante olivo non autor.	Norma 4.3	Olivi estirpati	4.5
Terrazze danneggiate	Terrazze danneggiate	Norma 4.4	Terrazzamenti eliminati o danneggiati	1.3
Terrazze parz. Eliminate	Terrazze parz. Eliminate	Norma 4.4	Terrazzamenti eliminati o danneggiati	1.3
Terrazze totalmente eliminate o liv. No aut.	Terrazze totalmente eliminate o liv. No aut.	Norma 4.4	Presenza di livellamenti - Applicazione di infrazione intenzionale dello standard 1.1 (casi particolari - impegno b)	1.1
Terrazze totalmente eliminate o liv. No aut.	Terrazze totalmente eliminate o liv. No aut.	Norma 4.4	Terrazzamenti eliminati o danneggiati	1.3
		nessun precedente	Eliminazione di muretti a secco	4.4
		nessun precedente	Eliminazione di siepi	4.4
		nessun precedente	Eliminazione di stagni	4.4
		nessun precedente	Eliminazione di alberi isolati	4.4
		nessun precedente	Eliminazione di alberi in filari	4.4